# RACCOLTA DI TUTTE LE DISPOSIZIONI

SPARSE IN DIVERSI TESTI E REGOLAMENTI

CHE REGOLANO I RAPPORTI

## TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E LE MILITARI

ED IN ISPECIE

## COI DISTRETTI MILITARI

COMPILATA PER CURA DI

OLIARI ANTONIO

ad uso

## DEI COMUNI DEL REGNO

EDIZIONE 1886

MILANO

TIPOGRAFIA LUIGI DI GIACOMO PIROLA

AL

COMUNE DI CREMA

QUESTA MODESTA COMPILAZIONE

OFFRO

# AI COMUNI DEL REGNO

---

*Dall'anno 1870, epoca della istituzione dei distretti militari quali centri di leva e di mobilitazione, a tutt'oggi, furono pubblicate molte e svariatissime istruzioni dirette a regolare così il servizio di reclutamento come tutte le altre materie di servizio, che hanno relazione fra i comuni del Regno e le varie amministrazioni militari, e più specialmente coi distretti.*

*Era pertanto ed è veramente sentito il bisogno di una pubblicazione che, allo scopo di semplificare e facilitare il compito di chi è preposto al disbrigo delle pratiche di indole militare in tutti i comuni del Regno, e per meglio corrispondere alle sempre crescenti esigenze di tale importantissimo servizio, riunisse in piccola mole e in modo facile a consultarsi, da chiunque vi abbia interesse, tutte le disposizioni sparse qua e là negli infrascritti testi che interessino esclusivamente i comuni nei rapporti colle amministrazioni militari.*

*A soddisfare a tale bisogno e nell' intento di ovviare ad inutili carteggi che rendono di soverchio prolisse, anche le più semplici pratiche, il sottoscritto ha ideato di riunire in un solo volume, sotto il nome di:* **Raccolta**, *tutte le anzidette disposizioni, corredandola di tutti i modelli prescritti, nonchè di un ricchissimo indice che renda*

*facile ad ognuno la ricerca di qualsiasi disposizione e la relativa applicazione.*

## Elenco dei testi:

Regolamento sul reclutamento;
Appendice al regolamento;
Istruzione complementare al regolamento;
Istruzione per le matricole;
Regolamento d'amministrazione;
Istruzione per la requisizione dei quadrupedi;
Tomo III di mobilitazione;

*coll'aggiunta del:*

Regio decreto che stabilisce i requisiti dei cittadini per aspirare alla nomina di sottotenente nella milizia territoriale e determina le categorie di persone dispensate dal prestar servizio in caso di chiamata alle armi nella milizia stessa.

*(Gazzetta Ufficiale del Regno del 10 maggio 1883, n. 109; n. 1311 (serie 3.ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno); della:*

Legge per la requisizione di quadrupedi e di veicoli pel servizio dell'esercito *(1.° ottobre 1873, n. 1593, serie 2.ª)* e delle modificazioni contenute nel R. decreto n. 3968, serie 3.ª (17 giugno 1886), *nonché d'alcuni modelli di domande, prescritte dal § 249 del regolamento sul reclutamento, dai §§ 118, 213, 216, 240, 244, 257 e 265 dell'appendice al regolamento e del § 179 dell'istruzione per le matricole.*

*Il sottoscritto confida pertanto, che, tutti i signori Sindaci e signori Segretari dei comuni del Regno, faranno buon viso alla sua modesta, ma utilissima* **Raccolta,** *dal duplice punto di vista della sua indubbia necessità ed importanza e della modica spesa.*

Il compilatore
**A. OLIARI.**

# NORME PERMANENTI PER IL CARTEGGIO D'UFFICIO

## N. 1.

Dar corso colla massima sollecitudine alle pratiche tutte che si ricevono dai Distretti o Corpi del Regio esercito perchè, per quanto semplici possono sembrare, pur tuttavia il più piccolo ritardo è d'incaglio al regolare andamento amministrativo.

## N. 2.

Nel trasmettere documenti per passaggi di categoria, per domande d'arruolamenti volontari od altro, si osserverà scrupolosamente che questi, siano accordati tra loro, nei cognomi, nomi, date e luoghi di nascita nonchè delle generalità ed indicazioni varie, proponendo rettifiche nel caso di sconcordanza.

## N. 3.

Nella trasmissione degli estratti d'atti di nascita o di decesso (*da non confondersi coi certificati*) per richiesta od a corredo di domande sarà bene osservare che questi siano:

*a*) Legalizzati dal Presidente del Tribunale civile, se rilasciati da un ufficiale di stato civile (*art.* 150 *del Regio decreto* 15 *novembre* 1865);

*b*) Vidimati dal Sindaco, se si riferiscono a tempo anteriore all'attuazione dell'ordinamento in vigore sullo stato civile.

## N. 4.

Qualora si debba spedire documenti, di qualsiasi natura, sarà bene siano accompagnati da elenco o da lettera del Comune.

## N. 5.

Nel carteggio d'ufficio non si dovrà inverun caso omettere l'indicazione della data e numero di protocollo del foglio a cui si riferisce il riscontro.

## N. 6.

Sarà bene osservare la massima esattezza nella compilazione delle carte periodiche trasmettendole nel giorno stabilito; come ad esempio dicasi pei modelli 86.

# REGOLAMENTO SUL RECLUTAMENTO, APPENDICE AL REGOLAMENTO,

## ISTRUZIONI COMPLEMENTARI E ISTRUZIONI PER LE MATRICOLE

---

## CAPO I.

## Delle liste di leva.

### I.

### FORMAZIONE DELLE LISTE DI LEVA.

§ **1 App.** — Il primo giorno del mese di gennaio di ogni anno i Sindaci pubblicheranno un manifesto, conforme al modello n. 1, col quale i giovani, che nell'anno compiono il 18.° di loro età, sono avvertiti dell'obbligo che hanno di farsi inscrivere nelle liste di leva entro lo stesso mese o personalmente o per mezzo dei genitori o tutori, onde non incorrere per causa di omissione nelle disposizioni di rigore contenute negli articoli 151 e 152 della legge.

Una copia di questo manifesto deve essere tenuta affissa nell'albo pretorio per tutto il mese di gennaio.

§ **2 App.** — Qualche tempo prima del giorno stabilito per la pubblicazione del manifesto, di cui nel precedente paragrafo, i Sindaci devono compilare un elenco dei giovani che, compiendo nello imminente anno il 18.° di età, sono da inscriversi nelle liste di leva.

Questo elenco, conforme al modello n. 2, dovrà servire di base alla formazione della lista di leva, e perciò devono i Sindaci avervi registrato tutti i giovani dell'età suindicata, cittadini dello Stato o tali reputati, a tenore del codice civile, che sono nati nel Comune, o che, sebbene nati altrove, hanno però nel Comune il domicilio legale.

Qualora il domicilio del giovane non fosse sufficientemente determinato dall'art. 20 della legge e dal regolamento, si dovrà determinare a norma del titolo 2.° libro 1.° del codice civile.

§ **3 Regol.** — Per la compilazione dell'elenco preparatorio d' inscrizione i Sindaci ricorreranno:

ai registri degli atti dello stato civile esistenti presso il rispettivo ufficio comunale, e, per le classi di leva anteriori all'attuazione del vigente codice civile, nelle varie provincie del Regno, ed in quelle provincie nelle quali prima d'allora non esisteva un ordinamento di stato civile, ai registri tenuti dai parroci e dai ministri di altri culti;

ai registri di popolazione;

a tutti quegli altri registri od atti che crederanno opportuno di consultare a tale oggetto.

§ **4 Regol.** — Successivamente alla pubblicazione del manifesto indicato dal (§ 1 dell'app.), i Sindaci aggiungeranno nell'elenco preparatorio dei giovani da inscriversi nella lista di leva, quelli che personalmente o per mezzo de' loro genitori o tutori richiederanno di essere inscritti nella lista di leva del Comune perchè ivi residenti, a senso dell'art. 16 del codice civile, sebbene nati e domiciliati in altro Comune.

Siffatta domanda d'inscrizione per ragione di residenza nel Comune equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio, nel senso di cui all'art. 17 del citato codice civile.

Nel comprendere nell'elenco preparatorio i giovani di cui sopra, i Sindaci indicheranno nella colonna n. 9 dell'elenco medesimo se la domanda d'inscrizione dei detti giovani sia stata fatta da essi personalmente ovvero dai genitori o dai tutori.

§ **5 Regol.** — Nella stessa colonna n. 9 del predetto elenco sarà dai Sindaci fatta risultare eguale indicazione in ordine a quei giovani che, essendo stati inscritti d'ufficio per ragione di nascita o di domicilio legale nel Comune, si siano in seguito presentati in obbedienza alla legge ed all'invito ricevuto mediante la pubblicazione del manifesto di cui nel (§ 1 dell'app.).

§ **6 Regol.** — I Sindaci, appena avranno inscritto nell'elenco preparatorio i giovani aventi domicilio legale nel Comune, si affretteranno, onde evitare la loro doppia inscrizione nelle liste di leva, di darne avviso al Sindaco del Comune di nascita di essi giovani, chiedendogli in pari tempo una copia autentica del loro atto di nascita.

Eguale partecipazione e richiesta di copia di atto di nascita faranno Sindaci per conto di quei giovani che saranno stati compresi nell'elenco preparatorio in seguito alla fattane richiesta per ragione di residenza; se non che della operata inscrizione di codesti giovani dovranno dare avviso non solamente al rispettivo Sindaco del Comune di nascita, ma anche a quello del domicilio legale, qualora questo sia differente dal Comune di nascita, onde evitare, la eventuale loro triplice inscrizione.

§ **7 Regol.** — I Sindaci cui sia pervenuta la partecipazione che un giovane nato nel Comune, e come tale da essi stato compreso nell'elenco

preparatorio (mod. 2) trovasi inscritto in altro Comune, per ragione di domicilio legale o di residenza, annulleranno l'inscrizione che ne avevano eseguita per ragione di nascita.

Parimenti appena sia loro pervenuta la partecipazione che un giovane, stato compreso nel predetto elenco per domicilio legale nel Comune, è stato inscritto per ragione di residenza in altro Comune, ne annulleranno la fattane inscrizione per domicilio.

§ **8 Regol.** — Per quei giovani stati compresi d'ufficio nell'elenco preparatorio per sola ragione di nascita, che non hanno domandata l'inscrizione nè personalmente, nè per mezzo dei loro genitori o tutori, o che non sono stati cancellati per iscrizione constatata nel Comune di domicilio o di residenza, i Sindaci faranno le occorrenti investigazioni all'oggetto di accertarsi della loro residenza, e di questa assicuratisi, li inviteranno a presentarsi per somministrare tutte quelle indicazioni che saranno necessarie per completare la loro inscrizione. Ove poi risulti ai predetti funzionari che essi siano morti, ne annulleranno la inscrizione.

§ **9 Regol.** — Qualora dalle investigazioni fatte non riuscisse ai Sindaci di accertarsi della esistenza dei suaccennati giovani, ne pubblicheranno i nomi in un apposito elenco che sarà conforme al modello n. 3, invitando i cittadini del Comune a porgere le occorrenti indicazioni circa all'esistenza ed alle altre circostanze relative ai giovani medesimi

§ **10 Regol.** — Conosciuta l'esistenza di alcuno de' suddetti giovani, ne sarà mantenuta l'inscrizione per ragione di nascita nel Comune, a meno che sia venuto a risultare che i medesimi siano stati inscritti altrove per ragione di domicilio legale o per ragione di residenza in seguito a fattane domanda.

Sarà per contro annullata dai Sindaci, salvo però il disposto nel susseguente § 15 del regolamento, l'inscrizione di quelli che, in seguito alle fatte investigazioni ed alla pubblicazione di cui nel precedente § 9, risultassero assolutamente sconosciuti.

§ **3 App.** — Dopo che l'elenco preparatorio d'inscrizione (modello n. 2) sia stato depurato mercè la cancellazione dei giovani morti, sconosciuti, od inscritti per domicilio legale, ovvero per residenza in altro Comune, i Sindaci, prima che spiri il mese di gennaio, procederanno, coll'opera de' segretari comunali, a compilare in base al predetto elenco la lista di leva, che sarà conforme al modello n. 4.

In tale compilazione i Sindaci dovranno curare che i giovani vengano inscritti col primo dei nomi che a ciascun di essi è attribuito nell'atto di nascita, e, qualora talun giovane sia comunemente chiamato con un nome diverso, faranno seguire immediatamente al primo dei nomi risultanti dall'atto di nascita l'altro nome con cui il giovane è generalmente conosciuto.

Nell'inscrivere i giovani sulla predetta lista serberanno con preci-

sione l'ordine alfabetico, riportandovi dall'elenco preparatorio per ciascuno di essi le indicazioni fornite dagli stessi giovani o dai loro genitori o tutori, ovvero raccolte a seguito delle assunte informazioni.

§ **12 Regol.** — Dal 1.° del mese di febbraio, e per quindici giorni consecutivi, sarà pubblicato nel Comune l'elenco dei giovani che, nei modi preaccennati, furono inscritti nelle liste di leva, aggiungendovi per nota l'avvertenza contenuta nel seguente paragrafo. Questo elenco conterrà in colonne distinte:

1.° Il cognome e nome degl'inscritti;
2.° Il luogo di nascita;
3.° Il nome del padre, il nome ed il cognome della madre;
4.° La condizione dell'inscritto;
5.° La condizione del padre.

§ **13 Regol.** — In seguito alla fatta pubblicazione del predetto elenco, chiunque potrà denunciare al Sindaco gli omessi appartenenti alla stessa classe, od a classi anteriori, fare tutte le osservazioni intorno alle inesatte indicazioni degli inscritti, e porgere richiamo sulla compilazione dell'elenco medesimo e delle liste di leva.

§ **14 Regol.** — Siffatte domande, denuncie, osservazioni e siffatti richiami saranno per cura del Sindaco trascritti nella lista, nella colonna a ciò destinata, onde la giunta municipale possa tenerne conto in occasione della verificazione della lista medesima.

§ **15 Regol.** — Dal 1.° del mese di febbraio fino alla chiusura definitiva delle liste, che avrà luogo per opera del commissario di leva nel giorno della estrazione a sorte, sarà altresì dai Sindaci pubblicato nel Comune a vari intervalli di tempo, e nei modi consueti, l'elenco nominativo dei giovani di cui fu annullata l'inscrizione nell'elenco preparatorio (modello n. 2) come sconosciuti, e ciò affinchè, avutasi notizia della loro esistenza, possa provvedersi per la loro aggiunzione nelle liste di leva, sia dalla giunta municipale in occasione della prima verificazione, sia più tardi dal commissario di leva, in occasione della verificazione definitiva e chiusura delle liste medesime.

Questo elenco sarà uguale a quello già pubblicato precedentemente a norma del § 9 e conforme al modello n. 3.

§ **16 Regol.** — I giovani non descritti nei registri dello stato civile, nè in quelli dei parroci o dei ministri di altri culti, i quali non provassero altrimenti con sentenza del tribunale civile l'anno di loro nascita, ma che presuntivamente fossero ritenuti avere l'età richiesta per l'inscrizione delle liste di leva, saranno inscritti nelle liste medesime per età presunta.

I Sindaci dovranno però, a riguardo di codesti giovani, consultare la notorietà pubblica, procedendo all'uopo ad una inchiesta amministrativa e provocando apposite dichiarazioni per parte di notabili del Co-

mune e principalmente per parte dei giovani della stessa classe di leva e dei loro parenti.

§ **17 Regol.** Verranno parimenti inscritti per età presunta i giovani che richiedono la loro inscrizione sia personalmente, sia col mezzo dei loro genitori o tutori, semprechè non si abbiano notizie positive intorno all'anno della loro nascita.

§ **18 Regol.** — I giovani aventi domicilio legale nel Comune, che dichiarassero non essere cittadini dello Stato, dovranno tuttavia essere inscritti dai Sindaci nelle liste di leva.

I Sindaci daranno speciale avviso ai detti giovani della loro inscrizione, indicando che possono reclamare contro di essa. In caso di reclamo, i Sindaci trasmetteranno le istanze ed i documenti al Prefetto o Sotto-Prefetto, che li invierà al Ministro della guerra.

§ **19 Regol.** — Il Ministro della guerra deciderà la promossa questione di cittadinanza, sentito, ove lo stimi necessario, il parere del Ministro degli affari esteri; e della presa decisione informerà il Prefetto o Sotto-Prefetto con incarico di provvedere in conseguenza e di renderne avvertito l'inscritto cui concerne.

Ove non voglia questi acquetarsi alla presa deliberazione, potrà rivolgersi ai tribunali civili, onde la controversia sia giudiziariamente definita.

La sentenza, se sfavorevole all'inscritto, dovrà essere notificata al Prefetto o Sotto-Prefetto, cui spetta di comunicarla al Ministro della guerra, affinchè esso disponga o che s'impugni la sentenza stessa, o che si cancelli la inscrizione.

§ **20 Regol.** — I figli nati nel Regno da straniero, che vi aveva già fissato il suo domicilio legale da dieci anni non interrotti e non per causa di commercio, devono essere inscritti o farsi inscrivere nelle liste di leva del Comune in cui hanno il domicilto.

§ **21 Regol.** — I giovani nati e residenti nel Regno, il cui padre abbia perduta la cittadinanza prima del loro nascimento, devono essere inscritti nelle liste di leva del Comune in cui il padre ebbe l'ultimo domicilio legale nello Stato, o del proprio domicilio civile se siano emancipati.

§ **22 Regol.** — Gli stranieri che ottennero la cittadinanza nei modi indicati dal codice civile del Regno sono in obbligo di farsi inscrivere nelle liste di leva del Comune in cui hanno il domicilio legale, a meno che la classe cui appartengono per ragione di età abbia già concorso alla leva.

La circostanza che siano requisiti pel servizio militare e mantenuti sudditi dello Stato del quale sono originari, non impedisce che abbiano a concorrere alla leva nel Regno e compiervi l'obbligo di servizio militare cui sono tenuti come qualunque altro cittadino.

§ **4 App.** — Nello inscrivere sulle liste di leva i giovani che, a mente degli articoli 5, 8 e 10 del codice civile, sono reputati cittadini italiani, i Sindaci debbono far risultare nelle liste medesime, con apposita nota, che la inscrizione di essi giovani ebbe luogo, secondo i casi, giusta il disposto nei §§ 20, 21 e 23 del regolamento, onde il consiglio di leva in occasione dell'esame definitivo possa pronunciare a loro riguardo la decisione.

§ **23 Regol.** — I figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, qualora abbia fissata la residenza nel Regno, devono essere inscritti nelle liste di leva del Comune del loro domicilio legale.

§ **24 Regol.** — I figli minori di colui che abbia perduta la cittadinanza dopo la loro nascita, abbiano o non continuato a tener la loro residenza nel Regno, devono essere inscritti nelle liste di leva del Comune dell'ultimo domicilio legale del padre nello Stato, o del proprio domicilio civile se sono emancipati.

§ **25 Regol.** — Nel mese di gennaio di ogni anno gli agenti diplomatici e consolari all'estero faranno pervenire al Ministro della guerra, per via di quello degli affari esteri, un elenco, conforme al modello n. 5 dei cittadini dimoranti nel circolo di loro giurisdizione, i quali a tenore della legge e per ragione di età devono essere inscritti sulla lista di leva.

Questi giovani saranno avvertiti dei doveri che loro spetta di compiere nella patria d'origine, a scanso d'incorrere negli effetti della renitenza.

L'elenco predetto dovrà essere spedito quand'anche negativo.

Il Ministro della guerra, in seguito alla partecipazione dei detti agenti, prescriverà ai Prefetti o Sotto-Prefetti di far procedere alla inscrizione di essi giovani nelle liste di leva del Comune dello Stato in cui il loro padre, la loro madre o i loro maggiori ebbero l'ultimo domicilio legale.

§ **26 Regol.** — I giovani che risultino in alcuno dei casi indicati nei §§ 290, 291 e 292 del regolamento saranno ciò nullameno inscritti sulla lista di leva coll'indicazione del motivo dell'esclusione.

§ **5 App.** — Qualora un cittadino del Regno prima d'aver compiuto il 20.° anno di età muoia in un Comune diverso da quello in cui è nato, il Sindaco, che ne avrà ricevuta la dichiarazione di morte, dovrà subito trasmettere copia del relativo atto al Sindaco del Comune di nascita, e se nato all'estero a quello del Comune dell'ultimo suo domicilio nello Stato.

§ **6 App.** — I Sindaci cui siano fatte le partecipazioni summentovate conserveranno suddivise classe per classe le ricevute copie degli atti di morte per provvedere, in base ad esse, perchè i giovani decaduti non siano inscritti nella lista di leva della rispettiva loro classe.

Laddove ricevano la partecipazione della morte di un giovane il quale si trovi inscritto in una lista di leva che sia già stata approvata dalla giunta municipale e trasmessa per copia autentica al Prefetto o Sotto-Prefetto, i Sindaci, con la scorta della copia dell'atto di morte del sud-

detto giovane ne proporranno al commissario di leva la cancellazione dalla lista medesima, in occasione della verificazione definitiva.

Qualora poi ricevano la partecipazione della morte di un giovane dopo che lo stesso ha partecipato all'estrazione a sorte, i Sindaci presenteranno al consiglio di leva la copia dell'atto di morte del detto giovane onde questi sia cancellato dalla rispettiva lista di leva e da quella di estrazione.

§ **29 Regol.** — I Sindaci indicheranno agli inscritti, ovvero a chi li rappresenti, quali siano i documenti atti a giustificare i loro diritti, invitandoli a procurarseli prima dell'esame definitivo della leva a cui devono concorrere.

§ **30 Regol.** — I certificati di qualsivoglia natura che occorrono ai giovani tanto per la inscrizione sulla liste di leva, come per far valere i loro diritti, devono dalle autorità civili e militari, dalle autorità ecclesiastiche e dai ministri degli altri culti essere rilasciati gratuitamente su carta libera e debitamente autenticati.

Le autorità predette che rilasciano, vidimano od autenticano quei documenti, indicheranno sui medesimi l'uso cui sono destinati, e ciò in conformità al disposto dall'art. 21, n. 27 del testo unico delle leggi sul bollo approvato col Regio decreto del 13 settembre 1874, n. 2077 (serie 2.ª).

§ **31 Regol.** — Agli agenti diplomatici e consolari all'estero spetta di compiere l'ufficio dei Sindaci, trattandosi delle formalità richieste pel rilascio dei predetti documenti od attestazioni.

In questo caso gli attestanti dovranno essere, per quanto è possibile, cittadini dello Stato.

§ **7 App.** — Gli omessi saranno aggiunti sulle liste di leva del Comune in cui hanno il domicilio legale nel tempo in cui deve seguire la predetta loro aggiunzione.

Quando non abbiano domicilio legale nello Stato, saranno aggiunti sulla lista di leva del Comune d'origine del loro padre, della madre o dei loro maggiori.

§ **33 Regol.** — L'inscrizione di talun giovane su di una sola lista di leva, quand' anche di un Comune in cui il medesimo non ebbe o non avesse il domicilio legale, sarà considerata come valida e produrrà tutti gli effetti di legge.

## II.

### VERIFICAZIONE DELLE LISTE DI LEVA PER PARTE DELLE GIUNTE COMUNALI.

§ **34 Regol.** — Il dì primo del mese di marzo il Sindaco presenterà la lista di leva all'esame e verificazione della giunta municipale.

La giunta, esaminando la situazione dei singoli inscritti, farà le osservazioni che reputerà convenienti in ordine alle loro domande ed ai loro richiami; farà eseguire la cancellazione dei giovani indebitamente inscritti;

prescriverà l'inscrizione degli omessi; assumerà, ove d'uopo, le occorrenti informazioni sui richiami fatti dagli inscritti stessi o da altri, e secondo il risultato delle medesime delibererà a tenore della legge e del regolamento.

§ **35 Regol.** — La lista verificata, approvata e sottoscritta dalla giunta municipale nel corso del mese di marzo, sarà dal Sindaco spedita per copia autentica al Prefetto e Sotto-Prefetto del proprio circondario nei primi dieci giorni del successivo aprile.

Alla lista di leva il Sindaco unirà il certificato della pubblicazione fatta a norma del § 12 del Regolamento, dell'elenco dei giovani compresi nella lista medesima.

§ **8 App.** — Dopo la firma del Sindaco dovrà lasciarsi un conveniente numero di caselle per le aggiunte che occorresse di fare al riguardo di omessi che a tenore della legge abbiano a partecipare all'estrazione o siano da inscriversi in capo lista.

§ **37 Regol.** — I Sindaci terranno conto, in fine dell'elenco preparatorio prescritto dal § 2 dell'appendice, delle mutazioni che occorressero intorno alla situazione degli inscritti, nonchè delle variazioni cui potesse andar soggetta la lista posteriormente alla sua trasmissione al Prefetto o Sotto-Prefetto, e ciò fino al tempo della verificazione definitiva per parte del commissario di leva.

§ **38 Regol.** — I giovani che dalla giunta municipale siano mantenuti inscritti per età presunta, o loro attribuita dalla notorietà pubblica, non possono essere cancellati dalla lista di leva a meno che, prima della verificazione definitiva della lista medesima, producano al Sindaco l'atto autentico di loro nascita, od una apposita sentenza riportata dai tribunali civili, dalla quale consti che abbiano una età minore da quella presunta o loro attribuita.

§ **39 Regol.** — Con la esibizione dei documenti, di cui al paragrafo precedente, i Sindaci, al tempo della verificazione definitiva della lista, promuoveranno dal commissario di leva la cancellazione dei giovani inscritti prematuramente.

## III.

### GIOVANI DI LEVE ANTERIORI CHE DEVONO ESSERE AGGIUNTI NELLE LISTE DI LEVA E PRENDER PARTE ALL'ESTRAZIONE.

§ **9 App.** — Saranno aggiunti sulla lista della prima classe di leva che dovrà prender parte all'estrazione, e saranno ammessi ad estrarre il numero:

*a*) i giovani che, inquisiti di omissione fraudolenta, furono assolti dai tribunali ordinari;

*b*) Gli omessi che personalmente o per mezzo di interposta persona si presentano per essere inscritti prima o dopo scoperta la loro omissione, purchè, in questo secondo caso, non siano ancora stati intimati a presentarsi;

*c*) i cancellati per qualunque motivo senza frode o dolo, dei quali si riconobbe indebita la cancellazione, purchè si presentino alla inscrizione e personalmente o per interposta persona;

*d*) i rimandati alla prima ventura leva a tenore del disposto nel capoverso dell'articolo 35 della legge.

§ **10 App.** — I giovani di cui al paragrafo precedente saranno aggiunti nella lista di leva dopo quelli che vi furono inscritti per ragione di età e verranno controdistinti da apposita annotazione indicante la rispettiva data di nascita e per quale de' motivi accennati nel paragrafo stesso sia stata ritardata la loro inscrizione.

Della predetta aggiunzione devesi far risultare, mediante una nota nella lista di leva della classe a cui ciascuno dei suaccennati giovani appartiene per età.

## IV.

### GIOVANI DI LEVE ANTERIORI CHE DEVONO ESSERE AGGIUNTI NELLE LISTE DI LEVA E CHE DEVONO ESSERE INSCRITTI NELLE LISTE DI ESTRAZIONE SENZA CHE ABBIANO AD ESTRARRE IL NUMERO.

§ **11 App.** — Nelle liste della leva immediatamente successiva a quella di cui fu pronunciato il discarico finale, dovranno essere aggiunti, senza che abbiano più ad estrarre il numero:

*a*) i giovani che ottennero temporaneamente la esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria e l'assegnazione alla 3.ª in applicazione dell'art. 94 della legge, e al cui riguardo prima di aver compiuto il trentesimo anno di loro età, cessarono i motivi che determinarono in loro favore l'applicazione del citato articolo o venne meno in essi il titolo alla conseguita esenzione temporanea;

*b*) gli inscritti cancellati dalle liste di leva che già avevano partecipato all'estrazione, quelli riformati e quelli esentati dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria, a riguardo dei quali sia venuto a conoscersi, posteriormente al discarico finale della leva a cui presero parte, che la cancellazione, la riforma o la esenzione fu da essi ottenuta mediante corruzione o con falsi od infedeli documenti;

*c*) gli inscritti stati riformati nella leva della propria classe e che, entro i due anni dall' ottenuta riforma, essendo stati rivisitati in virtù dell'art. 85 della legge, furono riconosciuti idonei al servizio militare o dichiarati rivedibili;

*d)* gli inscritti che per infermità, per detenzione in carcere o per qualsiasi altro legale motivo, non avendo potuto presentarsi al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento nella leva alla quale presero parte, furono rimandati a quella ventura;

*e)* gli inscritti che furono mandati rivedibili perchè di debole costituzione o affetti da infermità presunte sanabili col tempo, ovvero deficienti di statura, nei casi previsti dagli articoli 78 e 80 della legge;

*f)* gli inscritti che, regolarmente visitati all'estero, furono rimandati alla prima ventura leva con obbligo di presentarsi all' esame del consiglio, a senso dell'art. 82 della legge;

*g)* gli inscritti ammessi a visita presso i consolati nelle Americhe, nella Oceania e nei paesi di Asia e di Africa situati sull'Oceano, il risultato della quale non sia pervenuto ai consigli di leva prima della dichiarazione del discarico finale della leva alla quale hanno concorso;

*h)* gli inscritti che hanno ricorso ai tribunali ordinari in applicazione del disposto nell'art. 63 della legge, quando il giudizio dai medesimi promosso non sia stato definito prima della dichiarazione del discarico finale della propria leva e sono quindi stati rimandati alla ventura leva ai termini dell'art. 64;

*i)* gli inscritti che, sebbene reputati cittadini a' termini degli articoli 5, 8 e 10 del codice civile, sieno stati rimandati alla ventura leva, affinchè possano, se vogliono, all'età e nei modi prescritti nel capoverso del citato art. 5 del codice stesso, eleggere la qualità di stranieri;

*l)* gli inscritti rimandati alla futura leva, nelle liste della quale non furono aggiunti per dimenticanza;

*m)* gli inscritti sulla sorte dei quali il consiglio di leva, per un errore qualsiasi, omise di prendere una decisione;

*n)* gli inscritti che dopo scontata la pena alla quale furono condannati come colpevoli del reato previsto dall'art. 156 della legge, siano, posteriormente alla dichiarazione del discarico finale della leva alla quale hanno concorso, stati riconosciuti idonei ad un servizio militare qualunque;

*o)* i renitenti che furono assolti dai tribunali o che condannati scontarono la pena, e quand'anche riformati.

L'aggiunzione nelle liste di leva degli inscritti di cui nel presente paragrafo avrà luogo in qualunque periodo di tempo della leva stessa, e quindi sia prima che dopo la sua chiamata, come altresì prima o dopo l'estrazione, durante le operazioni della sessione ordinaria o completiva e fino alla dichiarazione del discarico finale, secondo che nei suindicati vari periodi di tempo si verifichi il caso per cui i medesimi siano chiamati a compiere il loro obbligo di leva.

§ **43 Regol.** — Gli inscritti che, a norma del precedente paragrafo, saranno aggiunti nelle liste di leva, dovranno parimente esser compresi nelle liste di estrazione della leva medesima: se non che, qualora l'ope-

razione dell'estrazione non abbia ancora avuto luogo, saranno inscritti in capo alla lista di estrazione, ed ove sia già stata ultimata saranno aggiunti in fine della lista stessa, dando ai medesimi una nuova speciale numerazione da considerarsi come facente seguito a quella di capilista.

## V.

### GIOVANI DI LEVE ANTERIORI CHE DEVONO ESSERE AGGIUNTI ALLE LISTE DI LEVA ED IN CAPO ALLA LISTA DI ESTRAZIONE E CHE SONO PRIVATI DEL BENEFICIO DI ESTRARRE IL NUMERO.

§ **44 Regol.** — Nelle liste della leva immediatamente successiva a quella di cui fu pronunciato il discarico finale dovranno essere aggiunti, restando però privati del beneficio di estrarre il numero:

gli omessi scoperti di cui all'art. 151 della legge e quelli di essi che scontarono la pena comminata dal successivo articolo 152;

gli inscritti cancellati dalle liste di leva della loro classe prima che avessero partecipato all'estrazione, a riguardo dei quali sia venuto a conoscersi, posteriormente al discarico finale della leva dalla quale provengono, che la cancellazione fu da essi ottenuta mediante corruzione, o con falsi od infedeli documenti.

L'aggiunzione nelle liste di leva degli inscritti compresi sì nell'uno che nell'altro dei casi anzidetti non dovrà aver luogo se non quando non sia ancora seguita l'estrazione

Qualora questa sia già stata operata, dovranno invece essere aggiunti nelle liste della ventura.

§ **12 App.** — Coloro che, a norma del § 44 del regolamento, siano stati aggiunti nelle liste di leva, dovranno parimente essere inscritti in capo alla lista di estrazione della leva medesima.

Dell'anzidetta aggiunzione devesi far risultare, mediante apposita nota, nella lista di leva a cui ciascuno dei suaccennati giovani appartiene per età.

## VI.

### DOPPIE INSCRIZIONI.

§ **46 Regol.** — I giovani, inscritti sulle liste di leva di più Comuni, sono mantenuti su quella del Comune in cui avevano il domicilio legale al tempo prescritto per la formazione delle liste medesime.

§ **13 App.** — Qualora i giovani doppiamente inscritti mutassero il domicilio durante il tempo stabilito per la formazione della lista, dovranno mantenersi sulla lista del Comune del nuovo domicilio.

Laddove un giovane sia stato inscritto nella lista di leva di un Comune nel tempo stabilito per la formazione della medesima, e dopo quel tempo sia poi stato aggiunto nella lista di leva di un altro Comune, quand'anche, per ragione di domicilio, dovrà, a mente del disposto nel § 33 del regolamento, essere mantenuto nella lista di leva in cui fu inscritto a tempo debito.

§ **48 Regol.** — Seguendo le norme indicate nei due paragrafi precedenti (§ 46 del regolamento e 13 dell'appendice), il Prefetto o Sotto-Prefetto deciderà su quale lista il giovane doppiamente inscritto debbasi mantenere.

§ **49 Regol.** — Qualora la doppia inscrizione abbia avuto luogo sopra liste di Comuni appartenenti a diverso Circondario, i Prefetti o Sotto-Prefetti, presi tra loro gli opportuni concerti, statuiranno d'accordo giusta le norme sovra stabilite.

In caso di discrepanza esporranno individualmente i motivi del loro dissenso al Ministro della guerra, il quale pronuncierà la sua decisione.

§ **50 Regol.** — I giovani che non vogliono conformarsi alla decisione del Ministro della guerra sulla loro inscrizione, possono adire il tribunale civile per la questione del domicilio legale, avuto per base il tempo stabilito per la formazione della lista di leva.

Pronunciata la sentenza, i Prefetti o Sotto-Prefetti fanno cancellare o mantenere l'inscrizione, in conformità di essa, se sarà loro comunicata in copia autentica prima dell'estrazione del numero.

Se sarà comunicata dopo, il Prefetto o Sotto-Prefetto trasmetterà la copia al Ministro della guerra perchè provveda.

## CAPO III.

## Della chiamata alla leva e delle prime operazioni.

### I.

### APERTURA DELLA SESSIONE ORDINARIA.

§ **18 App.** — A cura dei Sindaci sarà fatto pubblicare il manifesto per l'ordine di chiamata alla leva che riceveranno dai Prefetti o Sotto-Prefetti (§ 77 del regol.) per cinque giorni consecutivi nei luoghi e modi consueti. Copia inoltre del medesimo sarà tenuta affissa nell'albo pretorio insino a che non sia stato pronunziato il discarico finale. Contemporaneamente poi i Sindaci pubblicheranno l'elenco dei giovani che rimangono inscritti sulle liste di leva, elenco che sarà conforme a quello indicato nel § 12 del regolamento.

I Sindaci manderanno al Prefetto o Sotto-Prefetto la relazione della eseguita pubblicazione sia del manifesto che dell'elenco predetto. Siffatta relazione sarà conservata nelle prefetture e sotto-prefetture con gli atti della leva cui si riferisce.

## II.

### DISPOSIZIONI PREPARATORIE ALLA VERIFICAZIONE DEFINITIVA DELLE LISTE DI LEVA ED ALL'ESTRAZIONE.

§ **83 Regol.** — Ove nel mandamento in cui il commissario sia stato colpito da malattia non fosse possibile di ritardare le operazioni sino all'arrivo del nuovo impiegato, la estrazione sarà eseguita da quel Sindaco che a pluralità di suffragi sia dagli altri Sindaci prescelto a procedervi, coll'assistenza del coadiutore di esso commissario di leva, e in mancanza del coadiutore, con l'assistenza di un segretario comunale di sua scelta fra i presenti.

§ **84 Regol.** — Accadendo che per piena di fiumi, torrenti o per altre circostanze imprevedute, il commissario o non possa partire per il luogo dell'estrazione, o non possa giungervi, l'estrazione sarà rimandata senza variare il tempo fissato per gli altri mandamenti.

Il Prefetto o Sotto-Prefetto stabilirà un altro giorno per l'estrazione suindicata e l'annunzierà subito ai Sindaci dei Comuni del mandamento dove la estrazione è protratta, affinchè ne siano avvertiti gli inscritti ed i loro rappresentanti mediante espressa notificazione per parte di essi Sindaci.

§ **89 Regol.** — I Sindaci di ciascun Comune del mandamento, rivestiti delle loro insegne, coll'assistenza dei segretari comunali, presenteranno al commissario di leva i giovani inscritti.

Qualora essi Sindaci siano impediti legittimamente dovranno essere suppliti dall'assessore delegato e in sua mancanza dall'assessore anziano, e in mancanza di assessori dal consigliere piú anziano. Ognuno di loro porterà seco la lista di leva del rispettivo Comune, nonchè l'elenco preparatorio che servì alla compilazione della medesima.

§ **90 Regol.** — La mancanza di alcuni dei Sindaci e del rispettivo segretario comunale non impedirà che l'estrazione abbia luogo coll'assistenza degli altri Sindaci del mandamento ed in base alla lista di leva di cui va fornito il commissario.

In questo caso il Sindaco assente sarà supplito da uno dei presenti prescelto a pluralità di suffragi.

## III.

### VERIFICAZIONE DEFINITIVA DELLE LISTE DI LEVA.

§ **98 Regol.** — La lista di leva, chiusa e rettificata definitivamente e fattovi risultare il numero degli inscritti, sarà firmata dal commissario di leva e dal Sindaco del Comune.

## IV.

### ESTRAZIONE A SORTE.

§ **101 Regol.** — Chiuse le liste di leva, il commissario procederà immediatamente all'estrazione a sorte in presenza degli inscritti, dei Sindaci e dei segretari comunali di tutti i municipi componenti il mandamento.

Il pubblico sarà ammesso ad assistere alla estrazione.

§ **107 Regol.** — Per i mandamenti composti di più Comuni, il commissario di leva farà inscrivere su altrettante schede uniformi il nome di ognuno di essi Comuni.

Piegate quindi e rimescolate le dette schede, verranno una ad una estratte dal Sindaco o assessore più giovane di età.

L'ordine in cui i nomi saranno estratti deciderà della precedenza e della successione secondo cui i giovani di ciascun Comune verranno ammessi alla estrazione.

§ **108 Regol.** — I giovani saranno chiamati ad estrarre il numero secondo l'ordine di inscrizione nella lista di leva del loro Comune.

§ **109 Regol.** — Ciascun inscritto deve estrarre da sè stesso un numero.

Nell'atto che il giovane si presenta all'estrazione, il commissario di leva chiederà al Sindaco se quegli sia realmente l'inscritto chiamato, e nel dubbio verrà egli stesso interpellato sul suo cognome e nome, e su quelli de' suoi genitori.

§ **110 Regol.** — Trovandosi assente l'inscritto o non presentandosi alla chiamata, sarà in sua vece ammesso ad estrarre il numero il padre, od, in mancanza del padre, il Sindaco.

§ **112 Regol.** — I Sindaci faranno essi pure annotare sulla lista di leva il numero toccato in sorte a ciascun inscritto del loro Comune.

§ **115 Regol.** — L'operazione dell'estrazione deve compiersi di giorno in una sola seduta e senza interruzione.

Nei mandamenti però in cui pel considerevole numero di inscritti fosse impossibile ultimare in una seduta sola l'operazione, potranno impiegarsene altre successive.

In questo caso si chiuderà l'urna, suggellandola in presenza della adunanza.

Il commissario estenderà un apposito verbale da sottoscriversi dai Sindaci presenti all'operazione, e dall'ufficiale dei carabinieri reali.

### V.

#### PRIMO ESAME DEGLI INSCRITTI.

§ **120 Regol.** — Ogni decisione pronunciata dal commissario, come pure i richiami e le eccezioni per parte dei Sindaci, degli inscritti e dei loro rappresentanti, verranno annotati tanto sulle liste d'estrazione, quanto su quelle di leva.

Per mezzo dei segretari comunali i Sindaci faranno registrare sulle liste di leva le singole decisioni relative agli inscritti del loro Comune.

§ **123 Regol.** — Verrà rimandato al consiglio di leva l'inscritto, oggetto di una decisione del commissario di leva, da cui dissenta l'ufficiale dei carabinieri reali, od il Sindaco del Comune cui appartiene lo stesso inscritto.

## CAPO IV.

## Della ripartizione del contingente di 1.ª categoria.

§ **134 Regol.** — Qualora talun Sindaco riputasse che nella ripartizione del contingente il mandamento cui appartiene il Comune da lui amministrato sia stato gravato, trasmetterà al Prefetto o Sotto-Prefetto un ragionato richiamo, ed ove questo sia riconosciuto fondato e sia stato prodotto prima del discarico finale della leva in corso, il Prefetto o Sotto-Prefetto provvederà perchè venga rettificato l'errore.

## CAPO V.

## Dell'esame definitivo e dell'arruolamento.

### I.

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

§ **27 App.** — Qualche tempo prima che abbiano principio le sedute per l'esame definitivo ed arruolamento, i Sindaci pubblicheranno nei rispettivi loro Comuni la lista generale degli inscritti tenuti a presentarsi al consiglio di leva, e torneranno a pubblicare il manifesto dell'ordine della chiamata alla leva colla tabella che vi fa seguito, indicante i giorni stabiliti per l'esame definitivo e l'arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento.

Dell'eseguimento di siffatte pubblicazioni i Sindaci manderanno al

Prefetto o Sotto-Prefetto apposita relazione, che sarà conservata cogli atti della leva cui si riferisce.

§ **136 Regol.** — La pubblicazione della lista generale degli inscritti e la nuova pubblicazione del manifesto dell'ordine di chiamata alla leva, eseguite a norma del § 27 dell'appendice, obbligano gl'inscritti a presentarsi al consiglio di leva nel giorno fissato per l'esame definitivo sotto pena di essere dichiarati renitenti.

Non di meno, oltre la pubblicazione del manifesto, i Sindaci manderanno agli inscritti uno speciale e personale invito, secondo il modello 9, ma la mancanza di esso non potrà giammai essere opposta dagli inscritti, affine di sfuggire agli effetti del precetto collettivo di cui sopra è cenno.

§ **139 Regol.** — I Sindaci, appena avranno ricevuti gli elenchi, verificheranno, consultando la lista di leva, ed occorrendo, l'elenco preparatorio (modello n. 2) se i giovani militari indicati nei suaccennati elenchi, ed a cui si riferiscono gli annessi certificati d'inscrizione ai ruoli, si trovino inscritti nella lista di leva del loro Comune di nascita, o se dopo essere stati compresi nell'elenco preparatorio, la loro inscrizione sia stata annullata perchè risultarono inscritti altrove per ragione di domicilio legale o per residenza.

Nel primo caso, i Sindaci trasmetteranno subito i certificati d'inscrizione ai ruoli al Prefetto o Sotto-Prefetto del circondario da cui il Comune dipende; e nel secondo caso si affretteranno del pari a trasmettere i certificati a quei Sindaci nei cui Comuni i giovani militari furono inscritti, e ciò affinchè cotesti Sindaci facciano alla lor volta pervenire con egual sollecitudine i certificati stessi al proprio Prefetto o Sotto-Prefetto.

I Sindaci nel trasmettere ai Prefetti o Sotto-Prefetti i certificati di cui sopra, accenneranno che la trasmissione dei medesimi non ha altro oggetto, se non quello di far sì che gli inscritti, cui si riferiscono, siano computati nel contingente di 1.ª categoria.

§ **143 Regol.** — L'amministrazione comunale della città capoluogo di provincia o di circondario, nella quale ha sede il consiglio di leva, provvederà apposito locale per le riunioni del consiglio medesimo, compresavi una camera per la visita medica degli inscritti.

Questo locale sarà dalla stessa amministrazione fornito delle suppellettili ed accessori occorrenti, quali sono le tavole, le sedie, tutti gli oggetti di cancelleria, nonchè la legna che fosse necessaria nella rigida stagione.

Tutte le spese occorrenti sono a carico esclusivo della amministrazione stessa.

§ **145 Regol.** — Dovranno i Sindaci intervenire all'esame del consiglio assistiti dai segretari comunali. Sì gli uni che gli altri hanno diritto ad un posto distinto.

Qualora essi Sindaci fossero legittimamente impediti, dovranno essere suppliti dall'assessore delegato, ed in sua mancanza dall'assessore an-

ziano, e in mancanza di assessori effettivi o supplenti dal consigliere più anziano.

I Sindaci, o coloro che ne fanno le veci, dovranno fregiarsi della sciarpa tricolore prescritta dall'art. 51 del regolamento 8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

§ **30 App.** — I Sindaci all'aprirsi di ogni seduta dovranno rimettere al presidente del consiglio di leva per i singoli inscritti tenuti a presentarsi nella seduta medesima, altrettante schede conformi al modello *C* dell'appendice, su ciascuna delle quali avranno preventivamente scritto, desumendole dalle liste di leva, le indicazioni rispettive di casato, nome, paternità e numero d'estrazione di ognuno degli inscritti stessi.

I Sindaci daranno inoltre gli schiarimenti che loro fossero richiesti dal consiglio di leva, onde agevolarne le decisioni.

Saranno parimenti sentiti, tuttavolta si tratti di difendere i diritti dei loro amministrati siccome naturali patrocinatori de' medesimi.

§ **168 Regol.** — Le decisioni del consiglio saranno trascritte sulle liste di estrazione, nonchè, per cura dei segretari comunali, sulle liste di leva.

Quelle poi relative ad inscritti di leve anteriori dovranno inoltre essere trascritte a cura del commissario di leva e dei segretari comunali cui spetta, nelle liste di leva e di estrazione della classe dalla quale essi inscritti provengono, accennandosi alla leva in cui furono pronunziate.

§ **43 App.** — Qualora prima della chiusura della sessione ordinaria talun inscritto già assegnato alla 2.ª categoria venga passato alla 1.ª per riempire qualche vuoto fattosi in quest'ultima, spetterà all'ufficiale delegato in 1.° di rilasciare prontamente il foglio provvisorio di congedo illimitato di 1.ª categoria per quello inscritto medesimo.

Il presidente del consiglio di leva trasmetterà quindi al Sindaco del rispettivo Comune il detto foglio di congedo con incarico di consegnarlo subito al titolare ritirando quello di 2.ª categoria e d'intimargli contemporaneamente il precetto conforme al modello *D* dell'appendice perchè sappia di doversi tener pronto a rispondere alla chiamata sotto le armi degli inscritti di 1.ª categoria della sua classe.

§ **44 App.** — Ove l'intimazione del precetto mentovato nel paragrafo precedente non potesse farsi agli inscritti, basterà che il precetto sia rilasciato nella casa di loro abitazione, e quando non possa neanco in siffatto modo aver luogo l'intimazione, verrà affisso alla porta dell'abitazione stessa degli inscritti od all'albo pretorio.

## CAPO VI.

### Delle visite e degli arruolamenti per delegazione nel Regno.

§ **62 App.** — Gl'inscritti che dal consiglio di leva stato delegato per la loro visita fossero stati ritenuti inabili, dovranno presentarsi al proprio

consiglio di leva, al quale spetta, mediante una nuova visita, di emettere un giudizio definitivo e pronunziare la riforma, se ne sia il caso.

§ **228 Regol.** — Le decisioni di cui al paragrafo precedente (62 dell'appendice) saranno per cura dei Sindaci registrate sulla lista di leva.

## CAPO VII.

### Delle visite e degli inscritti residenti all'estero.

§ **233 Regol.** — Gli inscritti residenti all'estero, affetti da infermità o da fisiche imperfezioni, per le quali ritengano non essere idonei al servizio militare, possono chiedere ed ottenere dal Ministro della guerra di essere visitati presso le regie legazioni od i regi consolati più vicini al luogo della loro dimora, purchè da questo al capoluogo del circondario cui appartengono vi sia una distanza maggiore di 600 chilometri.

§ **234 Regol.** — La domanda per la visita all'estero dovrà essere fatta al Prefetto o Sotto-Prefetto del circondario in cui l'inscritto concorre alla leva, nel tempo che decorre dalla chiamata alla leva, al giorno fissato per la prima seduta dell'esame definitivo ed arruolamento.

§ **235 Regol.** — La domanda deve essere redatta in carta bollata (1) ed indicare, oltre il luogo preciso in cui si trova l'inscritto che risiede all'estero, la strada ed il numero della sua abitazione, o quelle altre indicazioni che valgano a farlo facilmente rintracciare, non che il nome del padre, il nome e cognome della madre, la data e luogo di nascita dell'inscritto stesso e l'infermità per la quale crede di poter essere riformato.

§ **238 Regol.** — La retribuzione dovuta al medico o chirurgo per la visita è, ai termini dell'art. 83 della legge, a carico degli inscritti, e dovrà essere pagata prima che abbia luogo la visita stessa.

§ **240 Regol.** — Gli inscritti ammessi a visita all'estero e giudicati idonei dovranno costituirsi al consiglio di leva del circondario cui appartengono, nel tempo assegnato per la sessione ordinaria, onde essere arruolati qualora sia confermata la loro idoneità; ed ove siano dallo stesso consiglio giudicati inabili, saranno riformati.

Qualora stante la lontananza od altro legittimo e comprovato impedimento, non possa la loro presentazione aver luogo nel tempo precitato, dovranno essere rimandati alla sessione completiva. Non presentandosi in quel tempo saranno dichiarati renitenti.

§ **241 Regol.** — È fatta eccezione dall'obbligo di cui al paragrafo precedente per quegli inscritti che comprovassero prima della chiusura

(1) Da centesimi cinquanta.

della sessione completiva di aver diritto all'esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria e per gli altri che pel numero avuto in sorte dovessero essere ascritti alla 2.ª categoria, i quali, ancorchè non presenti, potranno essere arruolati dal consiglio, purchè si facciano a tale uopo rappresentare secondochè è disposto dal regolamento.

## CAPO VIII.

## Delle surrogazioni di fratello.

### II.

### SURROGAZIONI ANTERIORI ALL'ARRUOLAMENTO.

§ **249 Regol.** — L'inscritto di leva che desideri essere autorizzato a farsi surrogare, ne farà domanda, per mezzo del rispettivo Sindaco del Comune, al consiglio di leva a cui presenterà il fratello che propone per surrogato.

Nella domanda da compilarsi su carta da bollo (1) dovrà essere esplicitamente dichiarato tanto dal surrogante quanto dal surrogato, che, se la surrogazione sia ammessa, intendono di sottoporsi a tutte le condizioni imposte dalla legge intorno alle surrogazioni tra fratelli. Tale domanda potrà essere del tenore seguente:

All'onorevole Consiglio di leva del Circondario

di . . . . . . . . . . . . .

*Il sottoscritto* . . . . . . . . . . . . . . . . . *di* . . . . . . . . . *e di* . . . . . . . . . . . . *nato il* . . . . . . . . . 18 . . . *a* . . . . . . . . . . . *mandamento di* . . . . . . . . . . *inscritto della leva in corso col n.* . . . . . *d'estrazione del mandamento di* . . . . . . . . . . . . . . *desiderando farsi surrogare dal fratello* . . . . . . . . . . *fa domanda a codesto onorevole consiglio perchè venga autorizzato, a senso del* § 249 *del Regolamento sul reclutamento, a conseguire la surrogazione sopra richiesta.*

*Per ciò entrambi i fratelli dichiarano ed intendono, che, se la surrogazione sia ammessa, di sottoporsi a tutte le condizioni imposte dalla legge intorno alle surrogazioni tra fratelli, ed in fede si sottoscrivono.*

*A* . . . . . . . . *addì* . . . . . . . . . . . 18 . . .

*Seguono le firme*

. . . . . . . . . . . . . . . . . *Surrogante*

. . . . . . . . . . . . . . . . . *Surrogato.*

§ **70 App.** — A detta domanda devesi unire i seguenti documenti:

1.° un certificato dell'ufficiale di Stato civile da cui consti che sia cittadino del Regno;

(1) Da centesimi cinquanta.

2.° il certificato di buona condotta conforme il modello *E* della appendice, rilasciato dal Sindaco del Comune in cui l'aspirante ha domicilio o da quello dei Comuni in cui abbia dimorato negli ultimi dodici mesi, e confermato dal Prefetto o Sotto-Prefetto;

3.° l'atto di nascita debitamente legalizzato;

4.° il certificato d'inscrizione nelle liste di leva;

5.° la fede di stato libero;

6.° il certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del Tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato.

I documenti di cui ai numeri 5 e 6 debbono portare una data non anteriore di 50 giorni a quello in cui vengono prodotti.

§ **251 Regol.** — Gli accennati documenti debbono essere redatti in carta bollata a norma del prescritto dall'art. 20, n. 13, del testo unico della legge sulle tasse di bollo, approvato con R. decreto del 13 settembre 1874, n. 2077 (serie 2.ª) (1).

§ **71 App.** — Spetta al Sindaco che ha rilasciato il certificato di buona condotta modello *E*, di cui al § 70 della appendice, di promuoverne la conferma da parte del rispettivo Prefetto o Sotto-Prefetto.

Ove la conferma venga negata, il certificato rimane di niun effetto e per conseguenza non deve essere consegnato al richiedente.

§ **256 Regol.** — La surrogazione avanti al consiglio di leva dovrà essere ammessa con decisione apposita dallo stesso consiglio, la quale verrá inscritta tanto sulla lista di leva che su quella d'estrazione di fronte al nome del surrogante colla formula:

« *Ammesso a surrogare in persona del proprio fratello* . . . . . . . .
*nato il* . . . . . . . *a* . . . . . . . *Circondario di* . . . . . . . . . »

Sulla lista di leva della classe cui dovrà appartenere il surrogato, verrà pure preso nota, che a suo tempo egli dovrà essere rappresentato nella leva dal fratello surrogante, ed a tal uopo sarà dovere dei Sindaci di scambiarsi le occorrenti partecipazioni, ove i fratelli ammessi alla surrogazione non fossero inscritti sulla lista dello stesso Comune.

## III.

### SURROGAZIONI POSTERIORI ALL'ARRUOLAMENTO.

§ **277 Regol.** — I Sindaci al ricevere la partecipazione, dai Prefetti o Sotto-Prefetti, di un'avvenuta surrogazione, provvederanno affinchè questa

(1) Fanno eccezione i giovani nulla tenenti, i quali, unitamente ai documenti prescritti dal § 70 dell'appendice, debbono produrre il certificato di miserabilità, rilasciato dal Sindaco del Comune di domicilio.

sia fatta risultare sulla lista di leva e su quella d'estrazione colla seguente formula:

« *Ammesso quale surrogato di suo fratello* . . . . . . . . . . *nel* . . . . (*indicare il corpo*) . . . . . . *in data* . . . . . . . . . . . . . »

## CAPO IX.

### Delle esclusioni dal servizio militare.

§ **290 Regol.** — Sono esclusi dal servizio militare, se ancora non arruolati, od espulsi dalle file dell'esercito, se già arruolati.

1.° I condannati per qualsiasi reato:

alla pena dei lavori forzati per applicazione del codice penale comune;

alla pena dell'ergastolo ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di 10 anni per applicazione del codice penale toscano;

2.° I condannati alla pena della reclusione o della relegazione per applicazione delle disposizioni del codice penale comune contenute:

nel libro 2.°, titolo 1.° capo 1.° e 2.°, come colpevoli di reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato;

nel libro 2.°, titolo 3.°, capo 2.°, sezione 1.ª, come colpevoli di reati di sottrazione commessi da pubblici ufficiali e depositari pubblici;

nel libro 2.°, titolo 3.°, capo 3.°, sezione 7.ª, come colpevoli di reati di rottura di sigilli in luoghi di pubblico deposito;

nel libro 2.°, titolo 4.°, come colpevoli di reati di falsa moneta, falsificazione di cedole, obbligazioni dello Stato e carte di pubblico credito, equivalenti a moneta, e introduzione, spendizione od uso delle monete e carte medesime; di falsificazione di sigilli dello Stato, punzoni, bolli ed impronti; di falso in atti pubblici e scritture di commercio, scritture private, passaporti, fogli di via, certificati; di false testimonianze o perizie; di falso giuramento o di calunnia;

nel libro 2.°, titolo 7.°, articoli 422, 424 e 425, come colpevoli di reato di eccitamento alla prostituzione ed alla corruzione di persone minorenni per opera degli ascendenti, tutori, curatori od altre persone incaricate di sorvegliarne la condotta, o della moglie per opera del marito, e del reato di libidine contro natura;

nel libro 2.°, titolo 8.°, capo 1.°, come colpevoli di reato di associazione di malfattori;

nel libro 2.°, titolo 9.°, capo 2.°, articoli 489 e 490, come colpevoli del reato di stupro violento;

nel libro 2.°, titolo 10.°, capo 2.°, come colpevoli dei reati di grassazione, estorsione, rapina, furto, appropriazione indebita; d'incendio,

saccheggio, sommersione di bastimenti, navi, ponti, mulini, battelli; di distruzione di argini, dighe ed altri ripari da fiumi e torrenti; di rottura di strade ferrate; abbruciamento e distruzione volontaria di pubblici registri, atti o documenti, effetti di commercio o di banca; di saccheggio o guasto di mercanzie o di cose mobili, commesso con violenza ed in unione o banda di più persone.

3.° I condannati alla pena di casa di forza da 3 a 10 anni inclusivi per applicazione delle disposizioni del codice penale toscano contenute:

nel libro 2.°, titolo 1.°, capo 1.° e 2.°, come colpevoli di delitto contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato;

nel libro 2.°, titolo 3.°, capo 3.° *B*, articoli 169 e 194, come colpevole di delitto di peculato o di sottrazione di valori affidati alla posta commesso da pubblici ufficiali;

nel libro 2.°, titolo 5.°, capo 1.°, 2.° e 4.°, articoli 261, 262 e 263, e capo 5.°, come colpevoli di delitti di falsa moneta, contraffazioni di carta pubblica di credito, introduzione o spendizione della moneta falsa o della carta contraffatta; di falsità istrumentale; di contraffazione delle impronte di una pubblica autorità o di un pubblico ufficio, o di falsa testimonianza o perizia;

nel libro 2.°, titolo 6.°, capo 2.°, art. 300, come colpevoli di delitto di lenocinio;

nel libro 2.°, titolo 6.°, capo 1.°, articoli 280 e 281, come colpevoli di delitto di violenza carnale;

nel libro 2.°, titolo 8.°, sezione 1.ª, capo 1.°, come colpevole di delitto di furto;

nel libro 2.°, titolo 8.°, sezione 2.ª, capo 1.° e 3.°, come colpevoli di delitto d'incendio, sommersione od inondazione, o di danneggiamento alle strade ferrate.

§ **291 Regol.** — Gli esecutori di giustizia, i loro aiutanti ed i figli degli uni e degli altri non sono ammessi a far parte dell'esercito.

§ **292 Regol.** — Possono parimente essere esclusi dal far parte dell'esercito per decisione del Ministro della guerra i condannati dai tribunali esteri o a pene corrispondenti a quelle dei lavori forzati o dell'ergastolo per qualsiasi reato, ovvero a pene corrispondenti a quelle della reclusione o della relegazione per alcuno dei reati di cui nei nn. 2 e 3 del § 290.

§ **293 Regol.** — Le sentenze di condanna perchè possano dar luogo all'esclusione dal servizio militare, a norma del disposto nei §§ 290 e 292, occorre che siano state pronunciate in contradditorio e siano passate in giudicato.

§ **294 Regol.** — I sindaci si procureranno, rivolgendosi all'uopo ai procuratori generali del re, gli estratti delle sentenze di condanna pronunciate dai tribunali del Regno contro gl'inscritti che non abbiano an-

cora concorso alla leva e che si trovino in alcuni dei casi di esclusione di cui al § 290.

Qualora sia a loro notizia che taluno di cotesti inscritti sia stato condannato all'estero, ne informeranno il Ministro della guerra per mezzo del rispettivo Prefetto o Sotto-Prefetto, somministrandogli tutte le indicazioni necessarie, affinchè il Ministro stesso possa procurarsi le relative sentenze e decidere in merito a norma del disposto nell'articolo 3 della legge.

Sarà egualmente cura dei Sindaci di procurarsi dai procuratori generali del re un' attestazione al riguardo degli individui contemplati dal § 291.

§ **295 Regol.** — Gli estratti delle sentenze di condanna e le attestazioni, che i Sindaci si saranno procurate in conformità a quanto è prescritto nel precedente paragrafo, dovranno dai medesimi essere trasmessi al Prefetto o Sotto-Prefetto del circondario, affinchè in occasione dell'esame definitivo degli inscritti, cui tali documenti si riferiscono, possa il consiglio di leva prendere a loro riguardo l'opportuna decisione.

## CAPO X.

### Delle riforme pronunciate dai consigli di leva per inabilità al servizio militare.

§ **296 Regol.** — Tutti gli inscritti di leva nell'atto che si presentano al consiglio dovranno, secondo la progressione del numero sulle liste di estrazione, essere visitati da un medico o chirurgo in un luogo appartato, alla presenza del consiglio e dell'ufficiale dei carabinieri reali.

Il presidente del consiglio dovrà concedere l'ingresso nel luogo della visita ai Sindaci dei Comuni ai padri o tutori degli inscritti e ad ogni altro che contrastasse la sussistenza delle allegate infermità.

§ **82 App.** — Qualora gli inscritti alleghino infermità di facile simulazione, come sarebbero la balbuzie, la privazione della voce, la mutolezza, la paralisi della lingua, la sordità, la rigidezza di un membro, l'epilessia e simili dovranno presentare un atto di notorietà rilasciato dal Sindaco, nel quale sia espressa l'opinione di esso sul grado e l'entità delle infermità allegate.

Questi atti di notorietà però non debbono valutarsi che come un principio di prova diretto ad escludere il sospetto di una malattia simulata, e non possono quindi essere accettati, nè accettabili giuridicamente in qualsiasi caso come un vero e proprio giudizio di inabilità di un inscritto, spettando sempre al consiglio di leva il decidere sulla fisica condizione dell'inscritto stesso.

Il consiglio però prima di prendere la sua decisione, farà sottoporre l'inscritto ad esperimento presso un ospedale militare al quale dovrà essere data cognizione degli atti di notorietà presentati al consiglio e delle informazioni che fossero state raccolte sul conto dell'inscritto.

## CAPO XI.

### Delle esenzioni dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria ed assegnazione alla 3.ª categoria.

§ **365 Regol.** — L'inscritto che invoca l'assegnazione alla 3.ª categoria per aver un fratello al servizio militare, deve comprovare come quest'ultimo trovisi ascritto ai ruoli e risulti disponibile. Non può perciò essere considerato tale il disertore od altrimenti assente senza licenza.

Ciò nullameno, il militare scomparso dopo un fatto d'armi, ovvero lasciato in un'ospedale occupato in seguito dal nemico, senza che se ne abbia più avuto notizia, deve considerarsi in effettivo servizio o morto sotto le armi.

Della circostanza che non se n'ebbe più notizia, dovrà constare anche da atto di notorietà del Sindaco.

§ **395 Regol.** — I consigli di leva possono procedere alla visita di alcuno dei membri della famiglia dell'inscritto nel luogo del loro domicilio nel caso soltanto in cui il titolo di assegnazione alla 3.ª categoria invocato dall'inscritto medesimo, dipendendo dall'allegato stato di assoluta inabilità a lavoro proficuo, ovvero di demenza o manìa di taluno degli anzicennati membri della sua famiglia, non siano costoro in grado di poter essere trasportati davanti al consiglio di leva, onde possa giudicare della loro fisica condizione.

Questo provvedimento dovrà però dai consigli di leva essere subordinato alle seguenti condizioni:

che loro consti effettivamente della impossibilità di codesti individui a muovere dal luogo di loro dimora;

che siffatto provvedimento venga espressamente richiesto dall'inscritto o da' suoi congiunti interessati;

che tutte le spese occorrenti pel trasferimento di tutto o di parte del consiglio, che dovrà recarsi sul luogo per procedere alla visita dell'individuo infermo, vadano a carico dell'inscritto medesimo o della sua famiglia, siccome coloro nel cui esclusivo interesse tal provvedimento viene adottato, ovvero nel caso di loro miserabilità, siano tali spese sopportate dal rispettivo municipio;

che la somma necessaria per far fronte a coteste spese sia, da chi ne assume l'obbligo, in anticipazione depositata presso la Prefettura o Sotto-Prefettura in cui ha sede il consiglio di leva.

§ **108 App.** — I certificati d'inscrizione ai ruoli atti a comprovare che il fratello dell'inscritto trovasi al servizio militare dello Stato, debbono essere conformi al modello N. 30 e spediti ai Sindaci richiedenti con piego sotto fascia raccomandato.

§ **109 App.** — Per l'oggetto di cui nel paragrafo precedente, i comandanti dei corpi ed i capi di servizio non dovranno rilasciare per lo stesso individuo che un solo certificato d'inscrizione ai ruoli nel corso di ciascuna leva.

Se fossero richiesti di un secondo certificato durante le operazioni di una stessa leva, ne dovranno riferire al Ministro della guerra.

§ **110 App.** — I comandanti dei distretti non rilasceranno per uso di leva i certificati d'inscrizione ai ruoli dei militari di 1.ª categoria in congedo illimitato se non hanno ricevuto regolarmente dai Sindaci richiedenti l'elenco modello n. 86, prescritto dal § 406 dell'appendice e relativo non solo all'anno in cui è fatta la richiesta, ma anche agli anni precedenti.

In via d'urgenza potranno rilasciare i predetti certificati anche prima che i Sindaci abbiano regolarizzata la trasmissione del mentovato elenco, purchè questi ultimi li assicurino che i militari cui si riferiscono i richiesti certificati sono tuttora in vita.

§ **111 App.** — I certificati d'inscrizione ai ruoli dei militari di truppa, che i Sindaci hanno facoltà di chiedere per uso di leva, sono quelli soltanto riferibili ai militari di 1.ª categoria, con ferma permanente o temporanea, sia che si trovino sotto le armi, ovvero in congedo illimitato.

In verun caso pertanto i Sindaci potranno richiedere certificati d'inscrizione ai ruoli riferibili ai militari di 1.ª categoria già defunti od a militari di 2.ª o di 3.ª categoria.

§ **112 App.** — Le domande dei certificati d'inscrizione ai ruoli devono essere dirette:

*a*) per gli ufficiali dell'esercito permanente, compresi quelli di complemento, ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio;

*b*) per gli ufficiali della milizia mobile, compresi quelli di complemento e pegli ufficiali di milizia territoriale, al comandante del rispettivo distretto;

*c*) pei militari di 1.ª categoria sotto le armi, ai rispettivi comandanti di corpo;

*d*) pei militari di 1.ª categoria in congedo illimitato, sia che abbiano, o non, fatto passaggio alla milizia mobile od alla milizia territoriale, ai comandanti dei distretti militari cui appartengono per fatto di leva;

*e*) pei militari appartenenti o passati alle compagnie di disciplina, al comandante delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

§ **411 Regol.** — La situazione di famiglia, essendo il principale documento sul quale si fonda la prova del diritto d'assegnazione alla 3.ª categoria spettante agl'inscritti, è necessario che venga redatta colla massima precisione, fedeltà e chiarezza.

Essa dovrà essere compilata su di un foglio da staccarsi da un registro a madre-figlia (mod. n. 31).

Questo documento dovrà comprendere, per ordine di data di nascita, tutti indistintamente gli individui della famiglia dell'inscritto, non esclusi i religiosi anche professi, i fratelli ammogliati e separati dalla casa paterna, i fratelli uterini, nonchè le sorelle maritate; e di ciascuno deve indicarsi la data di nascita, ed ove ne sia il caso, quella della morte; indicazioni queste che devono non altrimenti desumersi che dai registri di stato civile, o in mancanza di essi da equivalenti atti legali.

Qualora uno o più fratelli dell' inscritto abbiano già concorso alla leva, si dovrà unire alla situazione stessa il certificato comprovante l'esito avuto da loro nella leva della classe rispettiva (mod. n. 32).

§ **114 App.** — Laddove l'individuo al quale si riferisce il certificato d'esito di leva, mod. n. 32, di cui al § 411 del Regolamento, sia stato arruolato al servizio militare ed ascritto alla 1.ª o alla 2.ª categoria, devesi indicare in modo espresso alla lettera *b*) del predetto certificato, se l'individuo medesimo abbia oppure non abbia in seguito fatto passaggio alla 3.ª categoria per l'art. 95 o 96 della legge.

§ **412 Regol.** — Ove sia impossibile di trovare per testimoni tre individui, che riuniscano le qualità di capi di famiglia e di padri d'inscritti della stessa leva, la situazione di famiglia e gli altri documenti saranno tuttavia valevoli, purchè i tre testimoni siano persone riconosciute probe, padri di famiglia e, per quanto è possibile, prossimiori congiunti d'inscritti della leva stessa.

Qualora i testimoni fossero illetterati, basterà che la situazione di famiglia sia da essi sottosegnata; però il Sindaco del Comune attesterà con apposita nota siffatta circostanza.

§ **413 Regol.** — L'indicazione nella situazione di famiglia della nascita e della morte dei congiunti dell'inscritto, non è necessario che sia convalidata innanzi al consiglio di leva colla produzione dei relativi estratti di nascita e di morte.

Questi documenti devono però prodursi a riguardo di quel membro della famiglia, dalla cui età o dalla cui morte direttamente dipende il diritto invocato.

§ **414 Regol.** — I Sindaci non potranno rifiutare il rilascio della situazione di famiglia agli inscritti che ne facessero loro domanda, quando anche ritenessero che non competa ad essi l' assegnazione alla 3.ª categoria.

§ **115 App.** — La situazione di famiglia deve essere rilasciata dal Sindaco del Comune nelle cui liste di leva l'inscritto trovasi compreso, e quando anche questo non sia il suo Comune di nascita, ma solamente del suo domiclio.

Laddove avvenga che nel Comune nella cui lista di leva l'inscritto trovasi compreso la famiglia di costui non sia conosciuta ed esso non possa ivi trovare i tre testimoni richiesti per formare la sua situazione di famiglia, questo documento dovrà essere rilasciato dal Sindaco del Comune in cui l'inscritto risiede ed è conosciuto, e verrà quindi ammesso come valido dal consiglio di leva a cui sarà presentato.

In questo caso però la predetta situazione di famiglia dovrà essere corredata delle copie degli atti di nascita, ed, ove occorra, anche degli atti di morte di tutti i membri della famiglia dell'inscritto.

§ **417 Regol.** — Gli atti di richiesta (modelli n. 25 e 26) non è indispensabile che siano redatti presso il Sindaco del Comune nelle cui liste di leva sussiste l'inscrizione, ma potranno anche essere compilati presso quello del Comune dell'attuale residenza del richiedente, come presso qualunque altro pubblico ufficiale che abbia la qualità d'imprimere a tali documenti il carattere di atto autentico.

§ **418 Regol.** — Le attestazioni ed i certificati richiesti per conseguire l'assegnazione alla 3.ª categoria, non saranno accettati se non siano redatti in conformità dei relativi modelli.

§ **419 Regol.** — Si asterranno i Sindaci dal vidimare o rilasciare i certificati di loro competenza a persone ad essi sconosciute, a meno che intervenga la dichiarazione di testimoni notoriamente probi, i quali rispondano dell'identità del richiedente.

§ **420 Regol.** — I documenti o certificati rilasciati dai Sindaci saranno confermati dal richiedente, il quale, unitamente ai testimoni o dichiaranti, si renderà mallevadore della verità delle circostanze in essi documenti espressi.

§ **116 App.** — Sulla richiesta degli inscritti o loro rappresentanti, dovranno i Sindaci rivolgersi alle autorità militari che debbbono spedire gli opportuni certificati, perchè questi siano prontamente rilasciati e trasmessi.

I documenti stati rilasciati dai Sindaci e quelli che essi si saranno procurati, dovranno essere dai Sindaci medesimi raccolti in fascicoli, divisi per ciascuno degli inscritti ai quali si riferiscono, e poscia trasmessi al presidente del consiglio di leva almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti stessi.

§ **117 App.** — Alla tabella dei documenti da prodursi ai consigli di leva dagli inscritti che domandano l'assegnazione alla 3.ª categoria, è sostituita la seguente:

| SPECIALITÀ DEI CASI | INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI (*a*) |
|---|---|
| 1. Unico figlio di padre vivente. | Atto di richiesta (mod. n. 25).<br>Situazione di famiglia (mod. n. 31). |
| 2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni. | Atto di richiesta (mod. n. 25).<br>Copia dell'atto di nascita del fratello o fratelli a lui inferiori di età.<br>Situazione di famiglia (mod. n. 31). |
| 3. Figlio primogenito di padre entrato nel 70.° anno di età. | Atto di richiesta (mod. n. 25).<br>Copia dell'atto di nascita del padre.<br>Situazione di famiglia (mod. n. 31). |
| 4. Unico figlio o figlio primogenito di madre tuttora vedova. | Atto di richiesta (mod. n. 25).<br>Copia dell'atto di morte del padre.<br>Certificato di vedovanza, rilasciato dal Sindaco.<br>Situazione di famiglia (mod. n. 31). |
| 5. Unico nipote o nipote primogenito di avolo entrato nel 70.° anno di età e che non ha figli maschi. | Atto di richiesta (mod. n. 25).<br>Copia dell'atto di nascita dell'avo.<br>Copia degli atti di morte dei figli dell'avo.<br>Situazione di famiglia (mod. n. 31). |
| 6. Unico nipote o nipote primogenito di avola tuttora vedova che non ha figli maschi. | Atto di richiesta (mod. n. 25).<br>Copia degli atti di morte dei figli dell'ava.<br>Copia dell'atto di morte del marito dell'ava.<br>Certificato di vedovanza rilasciato dal Sindaco.<br>Situazione di famiglia (mod. n. 31). |
| 7. Primogenito di orfani di padre e madre. | Atto di richiesta del tutore (mod. n. 25) ed in mancanza del tutore l'atto di richiesta (mod. n. 26).<br>Copia dell'atto di morte del padre e della madre.<br>Situazione di famiglia (mod. n. 31). |
| 8. Unico fratello di orfane nubili di padre e madre. | Atto di richiesta (mod. n. 25).<br>Copia dell'atto di morte del padre e della madre.<br>Certificato del Sindaco che le sorelle sono nubili.<br>Situazione di famiglia (mod. n. 31). |

| SPECIALITÀ DEI CASI | INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI (a) |
|---|---|
| 9. Maggior nato, od anche ultimo nato di orfani di padre e madre, quando il primogenito suo fratello consanguineo, od i fratelli o sorelle consanguinei maggiori siano ciechi d'ambi gli occhi, o cretini o sordo-muti, o inabili a reggersi in piedi per mostruosa struttura o per fisici difetti, o inabili assolutamente a lavoro proficuo per causa di infermità, imperfezioni o difetti fisici permanenti ed insanabili. | Atto di richiesta del tutore (mod. n 25) ed in mancanza del tutore l'atto di richiesta (mod. n. 26).<br>Certificato (mod. n. 27) o atto di notorietà (mod. n. 28).<br>Copia dell'atto di morte del padre e della madre.<br>Situazione di famiglia (mod. n. 31). |
| 10. Inscritto che abbia un fratello gemello o nato nello stesso anno e compreso nella stessa lista di leva, purchè quello che abbia estratto il numero minore sia in condizione di imprendere il servizio militare. | Situazione di famiglia (mod. n. 31). |
| 11. Inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato. | Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Certificato d'esito di leva dei fratelli dell'inscritto (mod. n. 32).<br>Certificato di inscrizione ai ruoli (mod. n. 30) dei fratelli dell'inscritto vincolati al servizio militare di 1.ª categoria. |
| 12. Inscritto avente un fratello consanguineo in ritiro per ferite od infermità dipendenti dal servizio militare. | Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Atto di collocamento a riposo. |
| 13. Inscritto il cui fratello morì mentre trovavasi sotto le armi. | Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Copia del foglio matricolare. |
| 14. Inscritto il cui fratello morì in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio militare. | Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Copia del foglio matricolare.<br>Attestazione del consiglio d'amministrazione del corpo da cui il defunto dipendeva e dalla quale risulti della causa della morte. |
| 15. Inscritto il cui fratello morì mentre era in ritiro od in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio militare. | Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Copia dell'atto di morte.<br>Atto di collocamento in ritiro od in riforma. |

| SPECIALITÀ DEI CASI | INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI (a) |
|---|---|
| 16. Inscritto avente il padre o la madre o un fratello, ecc., da non computarsi in famiglia per uno dei casi previsti nei n. 1 e 2 dell'art. 93. | Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Certificato (mod. n. 27). |
| 17. Inscritto avente il padre, la madre o un fratello, ecc., da non computarsi in famiglia per uno dei casi previsti nel n. 3 dell'art. 93. | Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Atto di notorietà (mod. n. 28). |
| 18. Inscritto avente il padre o la madre o un fratello, ecc., nella condizione prevista nel n. 4 del surripetuto art. 93. | Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Copia autentica della sentenza di condanna.<br>Certificato del direttore dello stabilimento di pena. |
| 19. Inscritto avente il padre, la madre o un fratello demente o maniaco, nel caso di cui all'art. 94. | Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Atto di notorietà (mod. n. 28). |
| 20. Inscritto avente il padre, la madre, un fratello, ecc., assente. | Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Copia autentica della sentenza definitiva che dichiari l'assenza. |

(a) Il consiglio di leva quando si contesta la legittimità dell'inscritto e dei suoi genitori, potrà, oltre ai documenti prescritti nei singoli casi, pretendere l'esibizione dell'atto di matrimonio seguito tra i suoi parenti, o, a seconda delle circostanze, dell'atto di matrimonio contratto dall'avo o dall'ava da cui lo stesso inscritto ripete l'esenzione.

## CAPO XII.

### Degli inscritti arruolati nella 1.ª categoria che possono ottenere che la loro chiamata sotto le armi sia ritardata sino al compimento del 26.° anno di età.

§ **118 App.** — Gli inscritti arruolati nella 1.ª categoria, per ragione del numero avuto in sorte, i quali siano studenti di università o di alcuno degli istituti assimilati alle università, possono ottenere, ai termini dell'art. 120 della legge, che la loro presentazione sotte le armi sia in tempo di pace ritardata sino al compimento del 26.° anno di età.

§ **119 App.** — La domanda deve essere fatta su carta bollata (1) e firmata dall'inscritto richiedente e presentata al comandante del distretto da cui dipende per fatto di leva, dopo l'arruolamento in 1.ª categoria e almeno 10 giorni prima di quello stabilito per la presentazione sotto le armi degli inscritti della leva nella quale è stato arruolato.

Se l'inscritto viene arruolato in 1.ª categoria nella sessione completiva, dovrà presentare la domanda non più tardi del giorno fissato per la partenza degli inscritti della leva in corso che in allora dovranno recarsi sotto le armi.

Se l'inscritto arruolato in 1.ª categoria debba per disposizione della legge e del regolamento essere inviato subito sotto le armi, dovrà presentare la domanda appena giunto al distretto. Tale domanda potrà essere del tenore seguente:

A S. E. il Ministro della Guerra

ROMA.

*Il sottoscritto* . . . . . . . . . . . . . . . . . . *studente del* . . . *corso di* . . . . . . . . . *presso la Regia Università di* . . . . . . . . . . (o Regio Istituto o Scuola) *domanda all'E. V., a senso del* § 118 *dell'appendice al Regolamento sul reclutamento, di poter ottenere, ai termini dell'art.* 120 *della legge, che la sua presentazione sotto le armi sia in tempo di pace ritardata sino al compimento del* 26.° *anno di sua età.*

*A* . . . . . . . . . *addì* . . . . . . . . . . 18 . . .

*Il ricorrente*

. . . . . . . . . . . .

*Il Sindaco*

. . . . . . . . . . . . .

*(Bollo d'Ufficio).*

§ **176**quater **Istr. Compl.** — Gli inscritti che al termine delle operazioni completive della leva sono trasferiti dalla 2.ª alla 1.ª categoria per ripianare le mancanze verificatesi nel contingente, ove per disposizione ministeriale, a senso del § 159 dell' appendice al regolamento, rimangono alle case loro a disposizione del governo, per essere chiamati alle armi con gli inscritti di 1.ª categoria della classe successiva, possono presentare le domande pel ritardo dal servizio al 26.° anno di età, subito dopo ricevuta comunicazione del passaggio di categoria, od anche attendere a farlo fino a 10 giorni prima di quello stabilito per la loro venuta alle armi.

§ **120 App.** — Tale domanda dovrà essere corredata dei docnmenti seguenti:

(1) Da lire una al Ministero della guerra.

Foglio di congedo illimitato provvisorio di 1.ª categoria (mod. n. 13).

Certificato degli studî rilasciato, a seconda dei casi, per ordine del rettore dell'università o dell'istituto assimilato, con l'indicazione dell'anno scolastico e del corso della facoltà alla quale il militare è ascritto.

Libretto del tiro (mod. n. 1) prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società del tiro a segno nazionale, dal quale risulti che l'inscritto abbia frequentato per un anno almeno il tiro nazionale; oppure una dichiarazione del Sindaco del Comune cui l'inscritto appartiene per ragione di domicilio, dalla quale risulti che negli ultimi 12 mesi è stato domiciliato in località dove da due anni almeno non era istituito tiro a segno.

§ **121 App.** — Il certificato degli studî in corso, di cui al paragrafo precedente, deve portare una data recente e giammai anteriore di quindici giorni a quello in cui è presentato.

La firma apposta dall'inscritto nella domanda deve essere autenticata dal Sindaco del Comune in cui esso risiede o di quello in cui la domanda vien fatta.

§ **122 App.** — Gli istituti che, per l'effetto di cui all'art. 120 della legge, devono considerarsi assimilati alle università, sono i seguenti:

Le regie scuole superiori di commercio in Venezia e in Genova;

Il regio museo industriale in Torino;

Le regie scuole superiori di agraria in Milano ed in Portici;

La regia scuola superiore di nautica e di costruzione navale in Genova;

La Regia scuola delle zolfare in Palermo;

La Regia Accademia scientifico-letteraria in Milano;

Il Regio Istituto di studî superiori pratici e di perfezionamento in Firenze;

Le Regie Scuole superiori di medicina veterinaria in Torino, Napoli e Milano;

Il Regio Istituto tecnico superiore in Milano;

Le Regie Scuole di applicazione per gli ingegneri in Torino e Napoli;

Il Regio Istituto forestale in Vallombrosa.

§ **123 App.** — Gli inscritti cui fu accordato di ritardare fino al compimento del 26.° anno di età la loro presentazione sotto le armi, dovranno nel mese di ottobre d'ogni anno inviare al comandante del distretto militare da cui dipendono pel fatto del loro arruolamento un certificato rilasciato, a seconda dei casi, dall'autorità di cui al § 120 dell'appendice, che attesti che essi frequentarono nel passato anno accademico le lezioni del corso al quale erano ascritti e che presentemente si trovano nelle condizioni volute dalla legge per essere ammessi alla continuazione del ritardo.

§ **129 App.** — Coloro che non produrranno in tempo debito il certificato di cui al paragrafo precedente, saranno dal comandante del distretto militare intimati, per mezzo dei rispettivi Sindaci, a prendere servizio cogli uomini di 1.ª categoria della leva in corso chiamati sotto le armi, ed ove non si presentino, saranno dichiarati disertori a senso dell'articolo 72 della legge.

## CAPO XIII.

### Dei ricorsi ai tribunali.

§ **439 Regol.** — Gli inscritti che credano lesi i loro diritti per motivi di cittadinanza, domicilio, età, diritti civili o figliazione, potranno adire i tribunali perchè sia deciso sul punto controverso (vedi ultimo capoverso del § 19 del regolamento).

§ **131 App.** — Il richiamo ai tribunali deve essere fatto nei 10 giorni posteriori a quello in cui il consiglio di leva decise sulla sorte dell'inscritto. Se fatto dopo, non sospende gli effetti dell'arruolamento e resta inoltre perenta, in quanto concerne la leva, l'azione che gl'inscritti potevano proporre avanti l'autorità giudiziaria.

## CAPO XIV.

### Dei ricorsi al ministro della guerra contro le decisioni dei Consigli di leva.

§ **451 Regol.** — Gl'inscritti e le loro famiglie che si reputassero gravati dalle decisioni dei consigli di leva, potranno ricorrere contro le medesime al Ministro della guerra.

È parimenti in facoltà di ogni membro del consiglio di leva e dell'ufficiale dei carabinieri reali di appellarsi direttamente al Ministro della guerra per quelle decisioni che fossero da essi reputate emesse in violazione della legge.

§ **461 Regol.** — Le decisioni del Ministro della guerra saranno notificate ai Prefetti o Sotto-Prefetti perchè le comunichino agli interessati; ed ove con esse siansi venute a modificare le decisioni dei consigli di leva, dovranno i Prefetti o Sotto-Prefetti prendere nota sulla lista di estrazione e comunicarle ai rispettivi Sindaci, perchè abbiano alla lor volta a registrarle per sunto sulle liste di leva.

## CAPO XV.

### Della chiamata sotto le armi e del riparto fra i corpi degli inscritti di 1.ª categoria.

§ **135 App.** — I comandanti dei distretti militari faranno conoscere in qual giorno ed in qual modo deve seguire la presentazione degli inscritti sotto le armi, con apposito manifesto, secondo il modello che verrà annualmente stabilito dal Ministro della guerra.

§ **465 Regol.** — Il detto manifesto sarà per cura dei Sindaci pubblicato a più riprese nei rispettivi Comuni perchè abbia la maggiore possibile pubblicità.

§ **136 App.** — Nel giorno stabilito dal manifesto di cui al precedente paragrafo 135 dell'appendice, gli uomini stati arruolati nella 1.ª categoria devono presentarsi al Sindaco del Comune capoluogo del mandamento in cui hanno concorso alla leva e riceveranno dal medesimo i mezzi di viaggio dal capoluogo del mandamento stesso alla sede del distretto militare.

Sarà corrisposta pure l'indennità di trasferta dal capoluogo del mandamento fino alla sede del distretto a quegli inscritti che, senza presentarsi prima al Sindaco del detto capoluogo, siensi costituiti direttamente al distretto stesso, purchè presentino il foglio di congedo illimitato munito del *Visto a partire* dal Sindaco del Comune in cui risiedono.

Gli inscritti che risiedono in un Comune del mandamento nel cui capoluogo ha sede il comando del distretto, si presenteranno direttamente al comando medesimo nel giorno che sarà indicato dal suddetto manifesto e sarà corrisposta loro metà dell'indennità di trasferta, se si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stesso.

§ **137 App.** — Coloro che si trovano fuori del proprio distretto di leva possono presentarsi al distretto nella cui circoscrizione dimorano e riceveranno dal medesimo i mezzi di viaggio per raggiungere il distretto militare cui appartengono per fatto di leva. Essi riceveranno anche i mezzi di viaggio per recarsi al distretto qualora si presentino al Sindaco del capoluogo di mandamento ove risiedono, muniti del foglio di congedo illimitato provvisorio nel giorno stabilito per gli inscritti del mandamento stesso.

§ **468 Regol.** — Qualora dopo il tempo stabilito dal manifesto di cui al § 135 dell'appendice, un inscritto si presentasse al Sindaco del capoluogo del mandamento dove ha concorso alla leva, o al comandante del distretto nel quale risiede, dovrà subito essere diretto al proprio distretto di leva, provvisto anche in questo caso dei mezzi di viaggio.

§ **469 Regol.** — I comandanti dei distretti militari faranno ai Sindaci dei capoluoghi di mandamento, che lo richiedano, le anticipazioni occorrenti per far fronte ai pagamenti di cui al § 136 dell'appendice.

§ **139 App.** — Gli inscritti che non si curassero di obbedire all'ordine della chiamata, saranno arrestati dall'arma dei carabinieri reali, e ritardando la loro presentazione oltre i cinque giorni, saranno dichiarati disertori a senso dell'art. 72 della legge.

Coloro che si trovano infermi, dovranno comprovare la impossibilità di obbedire, trasmettendo al rispettivo comandante del distretto militare apposita attestazione medica confermata dal Sindaco.

Perdurando la infermità, la suddetta attestazione dovrà essere rinnovata di quindici in quindici giorni.

§ **90 Istr. Compl.** — Gli inscritti che esercitano la professione di operai meccanici ferroviari, di fuochisti, di conduttori di treni, di guardafreni e di guarda-vie, ne daranno prova mediante la esibizione di un certificato del Sindaco del loro Comune o del direttore dell'amministrazione ferroviaria presso cui prestarono o prestano servizio; per quelli che si dichiarano telegrafisti, dovranno comprovarlo mediante un certificato rilasciato dall'amministrazione presso cui prestarono servizio per essere assegnati alle compagnie ferrovieri e compagnie telegrafisti del 3.° reggimento genio.

§ **142 App.** — I comandanti dei distretti militari, non più tardi di un mese dalla pubblicazione del discarico finale, trasmetteranno ai Prefetti e Sotto-Prefetti un elenco nominativo indicante le assegnazioni ai corpi degli inscritti del rispettivo circondario compilato in conformità del modello *F* dell'appendice in tanti fogli staccati quanti sono i Comuni di ciascun circondario.

I Prefetti e Sotto-Prefetti, ricevuto tale elenco, faranno trascrivere le assegnazioni sulle liste di estrazione e comunicheranno in originale ai Sindaci i fogli staccati, perchè ne prendano nota sulle liste di leva e sui ruoli.

## CAPO XVII.

## Delle operazioni finali della leva.

### I.

### SESSIONE COMPLETIVA.

§ **149 App.** — Gli inscritti che furono rimandati alla sessione completiva, quantunque per effetto del manifesto pubblicato, siano da ritenersi intimati a comparire avanti il consiglio di leva nel giorno stabilito dal manifesto stesso, pure saranno per cura dei Sindaci precettati nel modo e senso prescritto dal § 136 del regolamento.

Ove non si presentino, saranno dichiarati renitenti.

§ **159 App.** — Il Ministro della guerra indicherà il tempo nel quale dovranno partire per recarsi sotto le armi:

*a*) gli inscritti arruolati nella sessione completiva e rimasti definitivamente assegnati alla 1.ª categoria;

*b*) gli inscritti che dalla 2.ª furono trasferiti alla 1.ª per ripianare le mancanze verificatesi nel contingente.

§ **160 App.** — I comandanti dei distretti militari, per gli inscritti arruolati nella 1.ª categoria durante la sessione completiva ed alla chiusura della medesima passati alla 2.ª, compileranno i fogli di congedo illimitato di 2.ª categoria e li trasmetteranno ai Sindaci perchè ne curino la consegna agli interessati, ritirando loro il foglio provvisorio di congedo di 1.ª categoria da annullarsi.

§ **162 App.** — Per gli inscritti di cui alla lettera *a*) del § 159 della appendice, stati arruolati in 1.ª categoria nella sessione completiva, i comandanti dei distretti daranno incarico ai Sindaci rispettivi di precettarli a presentarsi al distretto stesso nel giorno designato dal Ministro della guerra.

Tale precetto sarà conforme al mod. *G* dell'appendice.

§ **163 App.** — Per gli inscritti di cui alla lettera *b*) del § 159 della appendice, trasferti dalla 2.ª alla 1.ª categoria per ripianare il contingente, i comandanti dei distretti militari, dopo la dichiarazione del discarico finale, faranno per mezzo dei Sindaci pubblicare apposito manifesto per informarli dell' obbligo di tenersi pronti alla partenza per il tempo che sarà prescritto.

Questo manifesto da pubblicarsi per tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, sarà conforme al mod. *H* dell'appendice, e della fatta pubblicazione, i Sindaci ragguaglieranno sollecitamente i comandanti dei distretti.

I comandanti dei distretti spediranno ai Sindaci stessi i fogli di congedo illimitato provvisorio di 1.ª categoria da consegnarsi ai detti inscritti, in cambio dei fogli di congedo di 2.ª categoria di cui furono provvisti e che devono ritenersi nulli.

§ **168 App.** — Formato dal consiglio di leva, a senso dell' art. 73 della legge, l'elenco nominativo dei giovani che furono, tanto nella sessione ordinaria che nella sessione completiva, rimandati alla prima ventura leva, i Prefetti e Sotto-Prefetti ne trasmetteranno un estratto ai Sindaci dei rispettivi Comuni per l'opportuna loro aggiunzione sulle liste della leva successiva.

Sull'elenco suddetto dovrà essere annotato se alcuno dei giovani rimandati abbia fatto cenno, anche soltanto a voce, di avere diritto all'assegnazione alla 3.ª categoria, affinchè questa annotazione, riportata sulla lista di leva e di estrazione, possa essere tenuta presente dal consiglio di leva nell'occasione del nuovo esame dell'inscritto rimandato.

### II.

DISCARICO FINALE.

§ **515 Regol.** — Il Ministro della guerra stabilisce il giorno in cui tutti i consigli di leva devono pronunziare la dichiarazione del discarico finale.

§ **516 Regol.** — La dichiarazione del discarico finale sarà dai Prefetti e Sotto-Prefetti diramata a tutti i Sindaci compresi nel circondario, perchè venga pubblicata.

## CAPO XIX.

## Disposizioni penali e disciplinari.

### I.

OMESSI SCOPERTI.

§ **183 App.** — Gli individui che ai termini dell'art. 151 della legge sono ritenuti colpevoli di essersi sottratti alla leva, dovranno, appena scoperta la loro omissione, essere, a cura dei Sindaci, aggiunti sulla lista della prima leva a chiamarsi o di quella chiamata se non ha avuto ancora luogo l'estrazione a sorte.

Di siffatta aggiunzione si dovrà far risultare, mediante un'annotazione, nella rispettiva lista di leva della classe a cui ciascuno dei predetti individui appartiene per età.

§ **535 Regol.** — I Sindaci, dopo di aver preso il provvedimento di cui al paragrafo precedente (§ 183 dell'app.), dovranno darne immediatamente avviso al Prefetto o Sotto-Prefetto mediante rapporto motivato, nel quale esporranno specialmente se vi sieno indizi di reato.

§ **538 Regol.** — L'individuo che avrà chiesta la sua inscrizione sulle liste di leva dopo la denunzia del proprio Sindaco, ma prima di essere stato intimato a presentarsi dal Prefetto o Sotto-Prefetto, sarà considerato come presentatosi spontaneo, e sarà quindi ammesso all'estrazione.

§ **540 Regol.** — Quando avvenga che nella verificazione delle liste di leva che precede immediatamente l'estrazione a sorte si riconosca che un individuo fu omesso nelle liste di leva delle classi precedenti, il Sindaco, di concerto col commissario di leva, lo aggiungerà subito sulle liste stesse; quante volte riconosca che tale omissione è avvenuta in piena buona fede; ma laddove invece lo ritenga colpevole, non lo inscriverà in capo lista della leva in corso, ma ne dovrà fare rapporto al Prefetto o Sotto-Prefetto perchè il consiglio di leva decida se debba essere compreso nella lista di leva susseguente come omesso presentatosi spontaneo, o come omesso scoperto.

## II.

### SOSTITUZIONE FRAUDOLENTA DI PERSONA.

§ **551 Regol.** — Laddove la sostituzione sia avvenuta presso i corpi o i distretti militari, i comandanti dei medesimi, ai quali sarà stata fatta la partecipazione qualora risulti da questa che il militare fu assolto, si rivolgeranno, i comandanti di corpo per mezzo dei comandanti dei distretti, e questi ultimi direttamente, al Sindaco del luogo cui appartiene il militare stesso, perchè gli intimi di costituirsi al distretto entro un termine da stabilirsi dal comandante del distretto medesimo a seconda delle circostanze, ma che non potrà mai essere maggiore di giorni quindici. Trascorsi poi altri cinque giorni oltre il termine di cui sopra senza ch'egli siasi presentato, dovrà essere dichiarato disertore.

## V.

### RENITENTI

§ **577 Regol.** — Per cura dei Prefetti o Sotto-Prefetti le liste parziali dei renitenti saranno eziandio pubblicate nei Comuni, ai quali i medesimi appartengono per fatto di leva.

§ **579 Regol.** — Le dichiarazioni di renitenza dovranno risultare tanto sulle liste di estrazione quanto su quelle di leva.

Presso ciascun circondario e presso ciascun Comune le liste generali e parziali dei renitenti saranno di leva in leva riunite e formeranno un fascicolo con la denominazione di *Lista dei renitenti del Circondario di . . . . . . . o del Comune di . . . . . . . . .*

§ **581 Regol.** — Corre obbligo ai Sindaci di cooperare alla presentazione volontaria od all'arresto dei renitenti, somministrando all'uopo all'arma dei carabinieri reali tutte le indicazioni atte a secondare la ricerca.

I Sindaci impiegheranno altresì la loro influenza per convincere gli inscritti che essi non impunemente cercherebbero sottrarsi al servizio militare.

§ **582 Regol.** — I Sindaci eserciteranno pur anche una severa vigilanza sugli estranei al Comune che venissero a domiciliarvisi, quando si supponesse che per la loro età abbiano dovuto o debbano concorrere alla leva.

§ **583 Regol.** — Con la scorta delle liste di cui al n. 577 i Sindaci terranno un registro per inscrivervi i renitenti del loro Comune.

Annoteranno su quel registro i cambiamenti occorsi nella situazione dei renitenti, cioè: o il loro arresto, o la loro presentazione spontanea, o la loro cancellazione.

Il registro sarà conforme al modello n. 63 del regolamento.

§ **584 Regol.** — I Prefetti o Sotto-Prefetti si faranno di quando in quando comunicare dai Sindaci il registro di cui al paragrafo precedente per assicurarsi della regolarità del medesimo.

§ **585 Regol.** — Nei primi giorni di ogni anno i Sindaci trasmetteranno al Prefetto o Sotto-Prefetto una nota circostanziata degli inscritti del loro Comune, tuttora in istato di renitenza.

Questa nota, conforme al modello n. 64, sarà suddivisa per classi, ed in essa si accennerà non solamente alle diligenze praticate nella ricerca dei renitenti, ma ben anco alle circostanze seguenti:

se il renitente trovisi in qualche altro Comune;

se sia scomparso in paèse nel corso dell'anno precedente e trovi asilo presso la sua famiglia o presso altre persone;

se trovisi all'estero, indicando lo Stato, la provincia, il dipartimento, il distretto, od il Comune di sua dimora, l'arte che esercita e tutte le altre notizie che possono facilitare, ove d'uopo, la ricerca del medesimo in quello Stato.

§ **586 Regol.** — Il Prefetto o Sotto-Prefetto notifica ai Sindaci l'arresto o la presentazione volontaria dei renitenti dei loro Comuni, quando ciò non sia già a cognizione dei Sindaci predetti.

§ **190 App.** — I renitenti che nella prima visita furono riconosciuti idonei al servizio militare, e siano trovati di nuovo abili nella visita da eseguirsi dopo il giudizio, se assolti, o dopo espiata la pena, se condannati, saranno arruolati ed assegnati alla 1.ª o alla 2.ª categoria secondo la sorte del numero da essi toccato nella estrazione.

Se sono di 1.ª categoria, saranno mandati immediatamente sotto le armi e computati nel contingente della leva durante la quale vengono arruolati o in quello della prossima a chiamarsi.

§ **606 Regol.** — Le decisioni di cui al paragrafo precedente, saranno dai presidenti dei consigli di leva fatte conoscere al Sindaco del Comune cui l'inscritto appartiene, perchè ne faccia annotazione sulle rispettive liste di leva.

§ **192 App.** — I Prefetti o Sotto-Prefetti faranno cancellare dalle liste dei renitenti:

i presentatisi spontanei od arrestati, dopo che abbia avuto luogo la visita prescritta, potendo soltanto allora essere denunziati al tribunale;

i morti, soltanto nel caso che venga esibito un atto regolare di morte.

Pronunciata la cancellazione di renitenza gli stessi Prefetti o Sotto-Prefetti ne daranno avviso al procuratore del Re, al Sindaco e al comandante locale dell'arma dei carabinieri reali, onde la stessa cancellazione abbia luogo sulle liste dei renitenti che si trovano presso queste autorità.

## CAPO XX.

### Del passaporto per l'estero agl'inscritti di leva ed ai militari in congedo illimitato, e del ritorno in patria dei renitenti e dei disertori che si trovano all'estero.

I.

PASSAPORTO PER L'ESTERO AGLI INSCRITTI DI LEVA.

§ **193 App.** — Niun giovane dall'anno in cui compie il 18.° di età, e fino a che non abbia fatto constare di avere soddisfatto all'obbligo di leva, può conseguire il passaporto per l'estero senza l'autorizzazione del Ministero della guerra.

La facoltà di accordare o negare tale autorizzazione è in tempi normali esercitata, per delegazione dello stesso Ministro, dai Prefetti o dai Sotto-Prefetti.

§ **614 Regol.** — La domanda per conseguire il passaporto per l'estero sarà presentata al Prefetto o Sotto-Prefetto del circondario in cui il giovane deve concorrere alla leva, unitamente ad un certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco, dal quale inoltre risulti che il richiedente si trovi inscritto sulle liste di leva.

II.

PASSAPORTO PER L'ESTERO AI MILITARI IN CONGEDO ILLIMITATO.

§ **194 App.** — Il militare in congedo illimitato provvisorio, od in congedo illimitato, che appartenga all'esercito permanente od alla milizia mobile, se desidera ottenere il passaporto per l'estero deve farne domanda al Sindaco del proprio Comune, indicandogli i motivi pei quali ne abbia bisogno.

§ **620 Regol.** — Il Sindaco, qualora gli risulti che il richiedente è di buona condotta e che sono vere le ragioni da lui addotte per espatriare, trasmetterà l'atto di assenso conforme al modello n. 67 al comandante del rispettivo distretto militare, il quale lo ritornerà poi al Sindaco stesso, aggiungendovi in fine il suo *nulla osta* a che l'autorità politica, cui tale atto di assenso deve essere presentato, possa rilasciare il chiesto passaporto, ovvero indicarvi i motivi del rifiuto.

Dell'accordata autorizzazione il comandante del Distretto militare ed il Sindaco dovranno prendere nota nei rispettivi ruoli matricolari, accennando altresì il luogo ove il militare intende recarsi.

§ **195 App.** — L'atto modello n. 67, di cui al § 620 del regolamento, è soggetto alla tassa di bollo (1).

(1) Centesimi cinquanta.

§ 621 **Regol.** — Se l'autorità politica non crederà di aderire alla domanda di passaporto, ne informerà il Sindaco del Comune cui appartiene il richiedente, rimandandogli l'atto modello n. 67, sul quale farà l'annotazione che il passaporto è stato negato. Il Sindaco ne renderà avvertito il comandante del distretto militare. Entrambi poi prenderanno nota del rifiuto sui ruoli matricolari anzidetti.

§ 624 **Regol.** — I militari ascritti alla milizia territoriale possono ottenere il passaporto senza chiederne l'autorizzazione alle autorità militari.

## CAPO XXI.

### Degli arruolamenti volontari ordinari.

§ 196 **App.** — Il giovane che desidera contrarre l'arruolamento volontario ordinario nell'esercito deve, per esservi ammesso, soddisfare alle condizioni di cui all'art. 111 della legge e presentare i seguenti documenti:

*a*) certificato dell'ufficiale di stato civile da cui consti che sia cittadino del Regno;

*b*) atto autentico di nascita;

*c*) dichiarazione dell'ufficiale di stato civile del luogo di domicilio del giovane, onde consti che questi non sia ammogliato, nè vedovo con prole;

*d*) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato il giovane;

*e*) attestato di moralità e buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune in cui il giovane ha domicilio, o dai Sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi (modello *E* dell'appendice).

Quest'attestato deve essere confermato dal Prefetto o Sotto-Prefetto nel modo indicato nel § 71 dell'appendice;

*f*) atto di consenso del padre, o, in mancanza del padre, quello della madre, ovvero, in mancanza d'entrambi, quello del tutore espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia. Se il giovane sia emancipato dovrà presentare l'atto di consenso del curatore parimente autorizzato dal consiglio di famiglia.

Questi atti di consenso saranno redatti dai Sindaci secondo i modelli n. 69 e 70.

L'aspirante all'arruolamento volontario che si trovi nella condizione di cui al penultimo capoverso dell'art. 111 della legge, come riformato nella leva della sua classe, deve presentare, invece del certificato di cittadinanza italiana, il certificato dell'esito di leva (modello n. 32): però l'atto di consenso di cui alla lettera *f*) è necessario solo nel caso che sia ancora minorenne.

**§ 197 App.** — Per gli effetti del disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 111 della legge i reparti e plotoni d'istruzione sono considerati come scuole militari, e quindi i giovani possono essere arruolati nei medesimi appena compiuto il 17.° anno di età.

**§ 198 App.** — Quando l'atto di consenso, di cui alla lettera *f* del precedente § 196, abbia ad essere rilasciato dalla madre vedova, sarà in esso atto dichiarata questa circostanza, e sarà inoltre indicata la data della morte del marito.

**§ 637 Regol.** — Qualora l'atto di consenso debba essere rilasciato dalla madre, a cagione dell'interdizione, o della privazione dei diritti civili incorsa dal padre, dovrà essere, di queste circostanze, fatta dichiarazione nell'atto stesso.

**§ 638 Regol.** — L'atto di consenso della madre per l'arruolamento del figlio minore è necessario anche quando essa sia passata ad altre nozze.

**§ 199 App.** — Mancando i genitori ed il tutore in luogo dell'atto di consenso basterà un legale documento rilasciato dal pretore che attesti tale mancanza.

**§ 200 App.** — Non sono ammessibili come valide le attestazioni di cui alle lettere *c*, *d* ed *e* del § 196 dell'appendice, qualora siano state rilasciate in una data anteriore di cinquanta giorni a quella in cui vengono prodotte.

**§ 640 Regol.** — Le attestazioni e i documenti da prodursi per conseguire l'arruolamento volontario ordinario vanno soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo (1).

**§ 210 App.** — Seguíto l'arruolamento di un volontario, il comandante del corpo ne darà partecipazione al comandante del Distretto militare nella cui circoscrizione trovasi il Comune di nascita dell'arruolato.

Il comandante del distretto ricevuta tale partecipazione ne informerà il Sindaco del Comune anzidetto, invitandolo a fargli subito sapere se l'arruolato trovisi inscritto sulle liste di leva del Comune stesso, o se per ragione di domicilio o di residenza sia stato inscritto sulle liste di altro Comune.

Accertatosi che l'arruolato è inscritto sulle liste di leva di un Comune dipendente dal proprio distretto, il comandante lo inscriverà sui ruoli del distretto stesso ed inviterà il Sindaco ad inscriverlo su quelli del Comune, come è disposto dal § 404 dell'appendice.

Il Sindaco inoltre prenderà nota del seguìto arruolamento volontario sulle liste di leva della rispettiva classe, se già formate, o, se no, sul-

(1) Fatta eccezione pei giovani nullatenenti, i quali, unitamente ai documenti prescritti dal § 196 dell'appendice, debbono produrre il certificato di miserabilità rilasciato dal Sindaco del Comune di domicilio.

l'elenco preparatorio modello n. 2; e se, trattandosi di un volontario arruolatosi nel 17.° anno di età, non sia ancora nemmeno compilato l'elenco preparatorio, ne terrà conto per fare la opportuna annotazione a suo tempo.

## CAPO XXII.

### Dell'arruolamento dei volontari d'un anno.

**§ 213 App.** — Può aspirare all'arruolamento volontario di un anno di cui all'art. 116 della legge, il giovane che non abbia ancora concorso alla leva, che all'atto dell'arruolamento abbia compiuto il 17.° anno di età e che abbia frequentato per un anno almeno il tiro a segno nazionale se domiciliato in una località dove esiste il tiro a segno da due anni almeno.

**§ 214 App.** — Il Ministro della guerra determina in ogni anno, mediante pubblicazione di apposito manifesto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il periodo di tempo durante il quale gli aspiranti possono presentare le domande e contrarre l'arruolamento volontario di un anno.

Coloro però che appartengono ad una classe non ancora chiamata alla leva, possono presentare la domanda anche dopo il limite fissato dal Ministro della guerra, purchè in tempo per prendere servizio al 1.° novembre dell'anno stesso.

Tali domande devono essere presentate od inviate al comando del corpo nel quale il giovane desidera di prestare servizio, o al comando di un distretto militare qualsiasi se l'aspirante intende ritardare il servizio fino al 26.° anno di età, a senso dell'art. 118 della legge. Tale domanda potrà essere del tenore seguente:

Al Signor Comandante il . . . Reggimento . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

*Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . figlio di . . . . . . . . . . domiciliato a . . . . . . . . . . . desiderando arruolarsi nel Regio esercito e presso codesto Corpo, domanda alla S. V., a senso del* § 213 *dell'appendice al Regolamento sul reclutamento, perchè, a termini dell'art.* 116 *della legge, venga accettato nella qualità di volontario di un anno.*

*A . . . . . . . . addì . . . . . . . . . . .* 18 . . .

*Il ricorrente*

. . . . . . . . . . . . .

**§ 215 App.** — La domanda di cui al paragrafo precedente dev'essere redatta in carta bollata (1), ed indicare con precisione il nome e cognome

(1) Di centesimi cinquanta.

dell'aspirante, il nome, cognome e domicilio del padre, della madre o del tutore.

Ad essa dovranno essere uniti i documenti indicati alle lettere *a*, *b*, *d*, *e* ed *f* del § 196 dell'appendice, nonchè il libretto di tiro modello n. 1 prescritto dal compendio di istruzioni militari per la Società del tiro a segno nazionale, per comprovare la frequenza al tiro, oppure una dichiarazione del Sindaco che ha rilasciato il certificato di buona condotta modello *E* dell'appendice, dalla quale risulti che egli si è trovato negli ultimi dodici mesi domiciliato in località dove non eravi tiro a segno istituito almeno da due anni.

**§ 216 App.** — I giovani aspiranti al volontariato di un anno, con la facoltà di ritardare il servizio fino al 26.° anno di età, sono ammessi a presentare la loro domanda (1) soltanto nell'anno in cui la rispettiva classe di leva è chiamata all'estrazione a sorte.

Essi dovranno dichiarare nella domanda in quale anno intendono presentarsi per fare il servizio. Nel tempo poi in cui dovranno andare sotto le armi sceglieranno l'arma ed il corpo. Tale domanda potrà essere del tenore seguente:

Al Signor Comandante il Distretto Militare

di

. . . . . . . . . . . . . .

*Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . figlio di . . . . . . . . . domiciliato a . . . . . . . . . . . desiderando arruolarsi nel Regio esercito, fa domanda alla S. V., a senso del* § 216 *dell'appendice al Regolamento sul reclutamento, perchè, ai termini dell'art.* 118 *della legge, venga accettato nella qualità di volontario di un anno con facoltà di ritardare il servizio fino al compimento del* 26.° *anno di sua età, dichiarando fin d'ora di voler incominciare il servizio sotto le armi col* 1.° *novembre* 18. . .

*A . . . . . . . . addì . . . . . . . . . . .* 18 . . .

*Il ricorrente*

. . . . . . . . . . . . . .

**§ 217 App.** — I giovani di cui al paragrafo precedente, oltre ai documenti indicati al secondo capoverso del § 215 dell'appendice, dovranno, a seconda dei casi, unire all'istanza uno dei seguenti attestati:

un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo di studenti di tali scuole od istituti;

un attestazione rilasciata dal Sindaco dalla quale risulti esplicita-

(1) In carta da bollo di centesimi cinquanta.

mente che si trovano in uno dei casi accennati nei n. 1 e 2 dell'art. 118 della legge, se invocano il ritardo per uno dei motivi indicati nell'articolo stesso.

§ **218 App.** — Prima di rilasciare l'attestazione di cui all'ultimo capoverso del paragrafo precedente, i Sindaci devono verificare se i giovani si trovino realmente nelle circostanze dalla legge richieste, prendendo all'uopo le opportune informazioni, e richiedendo anche ai giovani stessi, ove ne sia il caso, l'esibizione dei documenti a prova.

§ **221 App.** — Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti:

*a*) per le armi di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio presso le sedi di quei reggimenti che verranno annualmente designati nel manifesto di cui al § 214 dell'appendice;

*b*) per le compagnie di sanità, presso la direzione di ospedale militare principale in cui deve compiersi l'anno di volontariato;

*c*) per le compagnie di sussistenza, presso il comando del distretto militare nel capoluogo di ogni corpo d'armata, limitatamente agli aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato o nel corpo contabile militare.

Per coloro che intendono di ritardare a prestare l'anno di servizio, l'arruolamento avrà luogo presso tutti i distretti militari.

§ **222 App.** — Gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno nelle compagnie di sanità militare devono provare di essere almeno studenti del 2.° anno della facoltà di medicina o di aver ottenuto la laurea in farmacia.

Quelii aspiranti al volontariato di un anno nelle compagnie di sussistenza dovranno produrre il diploma di licenza di istituto tecnico, e preferibilmente quello della sezione commerciale.

§ **238 App.** — Il giovane aspirante al volontariato di un anno, il quale nell'ammissione che precede l'estrazione a sorte della sua classe di leva non sia giudicato idoneo al servizio militare, può conservarsi il diritto al volontariato medesimo, nel caso che fosse poi trovato abile nella visita che dovrà subire avanti al Consiglio di lêva.

§ **240 App.** — Chi voglia premunirsi pel volontariato di un anno deve farne domanda (1) prima che scada il tempo utile annualmente stabilito per gli arruolamenti e può presentarla al distretto militare nella cui circoscrizione si trova, quand'anche non sia quello da cui dipende per fatto di leva, unendovi i documenti che avrà ritirati dal corpo in cui voleva arruolarsi.

Insieme ai documenti suddetti dovrà esibire il certificato modello *N*, dal quale consti che egli non fu ammesso all'arruolamento volontario di

(1) In carta da bollo di centesimi cinquanta.

un anno per inabilità al servizio militare. Tale domanda potrà essere del tenore seguente:

Al Signor Comandante il Distretto Militare

di

. . . . . . . . . . . . . .

*Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . essendo stato dichiarato inabile al servizio militare nella visita passata davanti il Consiglio d'amministrazione del . . . . Reggimento . . . . . . . . . . fa domanda alla S. V., a senso del* § 240 *dell'appendice al Regolamento sul reclutamento, a volergli concedere di fare il versamento della somma stabilita come deposito di premunimento per l'arruolamento volontario di un anno.*

*A . . . . . . . . addì . . . . . . . . . .* 18 . . .

*Il ricorrente*

. . . . . . . . . . . . . .

§ **241 App.** — Riconosciuta la regolarità dei documenti, il giovane che intende premunirsi pel volontariato di un anno dovrà uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

*a*) sottoporsi agli esami di ammissione al volontariato e superarli, qualora non si trovi in condizioni da esserne dispensato;

*b*) depositare nella tesoreria provinciale, la somma che in quell'anno sarà stabilita per l'ammissione al volontariato di un anno nell'arma di fanteria, al quale effetto gli sarà rilasciato dal comandante del distretto la dichiarazione conforme al modello *O;*

*c*) firmare una dichiarazione con cui si obblighi a fare l'anno di volontariato in caso di riconosciuta abilità al momento del suo concorso alla leva come militare di 1.ª categoria.

§ **243 App.** — Il giovane premunitosi per il volontariato deve presentarsi al consiglio di leva, altrimenti sarà dichiarato renitente.

Se arruolato in 1.ª categoria dal consiglio di leva, egli deve, col foglio di congedo illimitato e col certificato modello n. 74, recarsi subito al distretto militare da cui dipende per fatto di leva, il quale lo sottopone ad una nuova visita.

Colui che, essendo stato arruolato dopo il 1.° novembre, e non si presenti al proprio distretto per la detta nuova visita entro il mese di dicembre, s'intenderà che, ritenendosi abile, abbia rinunziato alla eventualità della rassegna speciale e quindi a qualsiasi pretesa per la restituzione del fatto deposito.

§ **244 App.** — Il deposito di cui al § 241 dell'appendice sarà restituito soltanto nei seguenti casi:

*a*) se al tempo della leva fosse dal consiglio confermata la inabilità al servizio militare del giovane, ovvero se il giovane dichiarato abile dal consiglio fosse poi riformato in rassegna speciale al distretto o al corpo;

*b*) ove il giovane venisse a morire prima del giorno stabilito per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti del suo mandamento;

*c*) ove il giovane venisse arruolato nella 3.ª categoria (per l'art. 86).

Per la restituzione del deposito dovrà farsi domanda al Ministero della guerra (1), corredata, a seconda dei casi, del certificato dell'esito di leva, o dell'atto di morte. Tale domanda potrà essere compilata nel modo seguente:

A S. E. il Ministro della Guerra

ROMA.

*Il sottoscritto* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *già premunitosi pel volontariato di un anno della classe* 18 . . . *essendo stato dichiarato inabile al servizio militare nella visita passata avanti il Consiglio di leva, onorasi di fare domanda all'E. V., a senso del* § 244 *dell'appendice al Regolamento sul reclutamento, per ottenere la restituzione del deposito fatto di L.* 1200 *mediante mandato da rilasciarsi a favore del di lui padre* . . . . . . . . . . . . . . . . . (madre o tutore) *da esigersi presso la Tesoreria provinciale di* . . . . . . . . .

*A* . . . . . . . . *addì* . . . . . . . . . . 18 . . .

*Il ricorrente*

. . . . . . . . . . . . . .

§ **251 App.** — La disposizione contenuta nel § 640 del regolamento per i documenti soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo è applicabile ai volontari di un anno.

## CAPO XXIII.

### Del passaggio alla 1.ª categoria dei militari ascritti definitivamente alla 2.ª od alla 3.ª categoria.

§ **252 App.** — I militari ascritti alla 2.ª od alla 3.ª categoria, i quali chiedessero l'ammissione come musicanti o vivandieri nei corpi dell'esercito, e possedessero i requisiti per tale ammissione, potranno ottenerla se non superino l'età di anni 32 ed assumono la ferma permanente di anni otto a decorrere dal giorno della loro ammissione (ad eccezione di quei militari che chiedessero il passaggio alla 1.ª categoria per libera elezione, pei quali basta non abbiano superato il 26.° anno di età. (§ 701 del regolamento).

Qualora però chiedessero l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali potranno ottenerla se, oltre al possedere i requisiti speciali per tale arma, non superino l'età di anni 26 ed assumano la ferma temporanea di anni 9 a senso dell'articolo 125 della legge.

(1) In carta da bollo da L. 1.

§ **253 App.** — Le domande relative ai passaggi di cui al paragrafo precedente, dovranno essere rivolte ai corpi nei quali si chiede l'ammissione, o direttamente, o per mezzo del comando del distretto militare da cui i richiedenti dipendono, corredate dei documenti di cui alle lettere *b*, *c*, *d* ed *e* del § 196 dell'appendice, nonchè del foglio di congedo illimitato di cui sono provvisti.

Per i vivandieri non farà ostacolo essere ammogliati.

§ **254 App.** — Sia per l'andata al corpo, sia per il ritorno in caso di non ammissione, il militare non avrà diritto ai mezzi di viaggio.

È fatta eccezione per coloro che prendono servizio nell'arma dei carabinieri reali, o nei reparti di istruzione per gli allievi sergenti.

## CAPO XXIV.

## Dei passaggi alla 3.ª categoria per gli articoli 95 e 96 e del proscioglimento dal servizio militare per l'articolo 98 della legge.

### I.

### DEI PASSAGGI ALLA 3.ª CATEGORIA PER L'ART. 95 DELLA LEGGE.

§ **255 App.** — Il militare che, per la sola ragione di trovarsi ascritto alla 2.ª anzichè alla 1.ª categoria, non ha potuto procurare al fratello consanguineo, che concorse regolarmente alla leva dopo di lui, la esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria per l'art. 87 della legge, ha diritto al passaggio alla 3.ª categoria in applicazione dell'art. 95, purchè non vi faccia ostacolo il principio stabilito dall'art. 89 della legge stessa.

§ **256 App.** — Il diritto al passaggio dalla 2.ª alla 3.ª categoria per l'art. 95 della legge può ugualmente essere invocato per l'arruolamento di un fratello consanguineo tanto nella 1.ª che nella 2.ª categoria.

§ **257 App.** — I militari ascritti alla 2.ª categoria che intendono far valere il loro diritto al passaggio alla 3.ª categoria per l'art. 95 della legge devono farne istanze al Ministero della guerra (1) per mezzo del comandante del distretto militare.

Questa istanza deve essere firmata o crocesegnata dal richiedente, vidimata dal Sindaco ed autenticata col bollo dell'ufficio municipale. Tale domanda potrà essere del tenore seguente:

A S. E. il Ministro della Guerra

ROMA.

*Il sottoscritto* . . . . . . . . . . . . . . . . . *militare di* 2.ª *categoria della classe* 18. . . *in dipendenza dell'avvenuto arruolamento del proprio fratello* . . . . . . . . . *nella* 1.ª

(1) In carta libera.

o 2.ª *categoria della classe* 18 . . , *a senso del* § 257 *dell'appendice al Regolamento sul reclutamento, domanda all'E. V., perchè, ai termini dell'art.* 95 *della legge, gli venga accordato il trasferimento alla* 3.ª *categoria.*

*A* . . . . . . . . *addì* . . . . . . . . . . 18 . . .

*Il ricorrente*

. . . . . . . . . . . . . .

*(Bollo d'Ufficio).*

V. *Il Sindaco*

. . . . . . . . . . . . . . .

§ **258 App.** — La istanza di cui nel precedente paragrafo deve essere corredata dei seguenti documenti:

*a*) situazione di famiglia (modello n. 31);

*b*) copia del foglio matricolare del richiedente;

*c*) copia del foglio matricolare del fratello, dal cui arruolamento si ripete il diritto al passaggio alla 3.ª categoria.

Quando nella famiglia del richiedente esistano fratelli, i quali per ragione della loro età abbiano già concorso alla leva, dovrà essere prodotto il certificato (modello n. 32) comprovante l'esito da esso avuto nella leva.

Le copie dei fogli matricolari (n. 61 dell'istruzione per le matricole) devono essere unite alla istanza a cura del comandante del distretto.

I certificati di esito di leva debbono essere debitamente confermati dal Prefetto o Sotto-Prefetto, e, laddove si riferiscano a fratelli del richiedente già arruolati al servizio militare nella 1.ª o nella 2.ª categoria, devono inoltre contenere alla lettera *b* la espressa dichiarazione dalla quale risulti se i medesimi abbiano o no fatto passaggio alla 3.ª categoria per l'art. 95 o 96 della legge.

La situazione di famiglia (modello n. 31) deve essere compilata in perfetta conformità alle prescrizioni contenute nel § 411 del regolamento.

§ **261 App.** — L'esercizio del diritto al passaggio alla 3.ª categoria per l'art. 95 è sospeso quando la classe cui il militare appartiene, sia chiamata sotto le armi per le esercitazioni o per qualunque altra causa.

## II.

### DEI PASSAGGI ALLA 3.ª CATEGORIA PER L'ART. 96.

§ **262 App.** — Ai termini dell'art. 96 della legge il sott'ufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3.ª categoria quando, posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato della sua famiglia sia venuto a risultare:

1. Unico figlio di padre vivente;

2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni o di padre entrato nel 70.° anno di età;

3. Unico figlio o figlio primogenito di madre tuttora vedova;

4. Nipote unico o primogenito di avolo entrato nel 70.° anno di età e che non ha figli maschi;

5. Nipote unico o primogenito di avola tuttora vedova e che non ha figli maschi;

6. Primogenito di orfani di padre e madre od unico fratello di orfane nubili di padre e madre;

7. Il maggiore nato di orfane di padre e madre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai n. 1, 2 e 3 dell'art. 93 della legge;

8. L'ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in una delle condizioni di cui al numero antecedente

§ **263 App.** — Ha parimente diritto al passaggio in 3.ª categoria in tempo di pace il militare di truppa che per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia dopo il suo arruolamento sia venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni determinanti il diritto di esenzione dal servizio di 1.ª e 2.ª categoria in applicazione degli articoli 87 e 88 della legge.

§ **265 App.** — Il militare che intende far valere il passaggio alla 3.ª categoria per l'art. 96, deve farne istanza (1) al Ministero della guerra, per mezzo del comandante del corpo se si trova sotto le armi, o per mezzo del comandante del distretto militare, se in congedo illimitato.

Tale istanza deve essere firmata o crocesegnata dal richiedente, vidimata dal comandante del corpo o dal Sindaco, secondo che il militare si trovi sotto le armi, o in congedo illimitato, ed autenticata col bollo d'ufficio dell'autorità che l'ha vidimata. Tale domanda potrà essere del seguente tenore:

A S. E. il Ministro della Guerra

ROMA.

*Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . militare di* 1.ª *o* 2.ª *categoria della classe* 18 . . . *essendo egli venuto a trovarsi, per modificazioni sopraggiunte nella propria famiglia, nel caso previsto dal n. . . . . della tabella che fa seguito al Capo XXIV del Regolamento sul reclutamento, cioè:* (indicare la specialità), *a senso del* § 265 *dell'appendice al Regolamento stesso, fa domanda all'E. V. perchè gli venga concesso il trasferimento alla* 3.ª *categoria in applicazione dell'art.* 96 *della legge.*

*A . . . . . . . . addì* . . . . . . . . . . . 18 . . .

*Il ricorrente*

. . . . . . . . . . . . .

*(Bollo d'Ufficio).*

V. *Il Sindaco*

. . . . . . . . . . . . . .

(1) In carta libera.

§ **266 App.** — La domanda del militare che invoca il disposto dell'art. 96 della legge, deve essere corredata dei documenti descritti per ogni singolo caso nella tabella che fa seguito al presente capo.

§ **270 App.** — Non possono ottenere il passaggio alla 3.ª categoria per l'art. 96, i militari che abbiano procurato per l'art. 87 la esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria ad un loro fratello tuttora vivente.

§ **271 App.** — Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3.ª categoria per l'art. 96 della legge:

*a*) I disertori sebbene graziati;

*b*) I militari stati arruolati come omessi scoperti di cui all'art. 151 della legge, o come omessi stati condannati pel reato previsto dal successivo art. 152;

*c*) I militari stati arruolati come renitenti condannati;

*d*) I militari che ai termini dei successivi articoli 153, 154, 155 e 156 della legge siano stati riconosciuti colpevoli:

di fraudolenta sostituzione di persona;

di frode nella surrogazione di fratello;

di sciente produzione di documenti falsi od infedeli;

di essersi procacciate o di aver simulate infermità od imperfezioni allo scopo di sottrarsi all'obbligo del servizio militare.

§ **272 App.** — L'esercizio del diritto al passaggio alla 3.ª categoria per l'art. 96 della legge, è sospeso per i militari in congedo illimitato, quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi per esercitazioni o per qualunque altra causa.

§ **274 App.** — I militari che non hanno fatto valere al tempo della leva il diritto che loro fosse aspettato ai termini della legge d'essere assegnati alla 3.ª categoria, non potranno invocare nel seguito, per lo stesso titolo, il disposto dell'art. 96 della legge.

## III.

### DISPOSIZIONI COMUNI AI PRECEDENTI NUMERI I E II.

§ **277 App.** — I passaggi alla 3.ª categoria, per effetto degli articoli 95 e 96 della legge, vengono dal Ministero della guerra partecipati per ciascun individuo ai comandanti del corpo o del distretto militare al Prefetto o Sotto-Prefetto ed al Sindaco.

Spetta ai predetti comandanti di disporre per le occorrenti variazioni sui ruoli e sul foglio di congedo illimitato del militare.

Agli effetti previsti nel capoverso dell'art. 95 e nel 2.° capoverso dell'art. 96 della legge, spetta al Prefetto o Sotto-Prefetto di fare risultare questi passaggi alla 2.ª categoria sulle liste di estrazione ed ai Sindaci sulle liste di leva.

I Sindaci poi ne prenderanno pure nota sui rispettivi ruoli matricolari.

Le predette autorità accerteranno volta per volta il Ministro della guerra di avere eseguito le accennate variazioni ed annotazioni.

### IV.

### DEL PROSCIOGLIMENTO DAL SERVIZIO MILITARE PER L'ART. 98 DELLA LEGGE.

**278 App.** — Il sott'ufficiale, caporale o soldato arruolato volontario ordinario o di un anno, che, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia dopo il suo arruolamento, sia venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni determinanti il diritto al passaggio alla 3.ª categoria per l'art. 96 della legge, ove non abbia ancora concorso alla leva non è ammesso ad invocare tale passaggio, ma può invece ottenere dal Ministero della guerra di essere prosciolto dal servizio militare, con l'obbligo però di concorrere alla leva della propria classe.

**§ 279 App.** — Il militare arruolato volontario ordinario, o di un anno, che intende ottenere il proscioglimento dal servizio per l'art. 98 della legge deve farne domanda al Ministro della guerra, per mezzo del comandante del corpo, se si trova sotto le armi, o del distretto militare se in congedo illimitato.

La domanda deve essere firmata o crocesegnata dal richiedente, e, secondo che questi si trovi sotto le armi o in congedo illimitato, deve essere vidimata dal comandante del corpo o dal Sindaco ed autenticata col bollo d'ufficio dell'autorità che l'ha vidimata.

**§ 280 App.** — I documenti che il richiedente deve unire alla domanda di cui nel precedente paragrafo sono quegli stessi indicati, a seconda dei vari casi, nella tabella che fa seguito al presente capo.

**§ 283 App.** — I proscioglimenti dal servizio militare in applicazione dell'art. 98 della legge sono partecipati dal Ministro della guerra per ciascun volontario ai comandanti dei corpi e dei distretti militari ai Prefetti o ai Sotto-Prefetti ed ai Sindaci.

I comandanti di corpo e di distretto militare provvederanno all'eseguimento di quanto è prescritto nel § 277 dell'appendice ed i Prefetti o Sotto-Prefetti ed i Sindaci cureranno di prender nota nelle liste di leva sulle quali i volontari sono inscritti, dell'ottenuto proscioglimento e dell'obbligo che hanno di concorrere alla leva con gli inscritti della loro classe.

**Tabella** *dei documenti da prodursi a corredo delle domande di passaggio alla 3.ª categoria per l'applicazione dell'art.* 96 *della legge.*

| SPECIALILÀ DEI CASI | INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI |
|---|---|
| 1. Figlio unico di padre vivente. | Atto di richiesta del padre (mod. *Q*).<br>Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Copia dell'atto di morte del fratello, o dei fratelli del militare, ove ne sia il caso. |
| 2. Figlio unico naturale legalmente riconosciuto di padre vivente. | Oltre i documenti di cui al n. 1.<br>Copia dell'atto di riconoscimento.<br>Copia dell'atto di nascita del militare con la rettificazione del seguìto riconoscimento.<br>Certificato dell'ufficiale dello stato civile che il padre del militare non ha figli legittimi od altri figli naturali legalmente riconosciuti. |
| 3. Figlio unico naturale legalmente riconosciuto e legittimato di padre vivente. | Oltre i documenti di cui al n. 1.<br>Copia dell'atto di matrimonio o copia dell'atto di riconoscimento se questo sia avvenuto posteriormente al matrimonio.<br>Copia dell'atto di nascita del militare con la corrispondente rettificazione. |
| 4. Figlio primogenito di padre che non ha altro figlio maggiore di 12 anni. | Atto di richiesta del padre (mod. *Q*).<br>Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Copia dell'atto di nascita del fratello che per età segue immediatamente il militare.<br>Copia dell'atto di morte del fratello deceduto in età superiore ai 12 anni, e degli altri fratelli, ove ne sia il caso, maggiori in età al militare. |
| 5. Figlio primogenito naturale legalmente riconosciuto di padre che non ha altro figlio naturale anche legalmente riconosciuto maggiore di 12 anni. | Oltre ai documenti di cui al n. 4 devono prodursi i documenti indicati nel n. 2. |
| 6. Figlio primogenito naturale legalmente riconosciuto e legittimato, di padre che non ha altro figlio legittimo maggiore di 12 anni. | Oltre ai documenti di cui al n. 4 devono prodursi i documenti indicati nel n. 3. |

| SPECIALITÀ DEI CASI | INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI |
|---|---|
| 7. Figlio primogenito di padre entrato nel 70.° anno di età. | Atto di richiesta del padre (mod. *Q*).<br>Situazione di famiglia (mod n. 31).<br>Copia dell'atto di nascita del padre.<br>Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di età segue immediatamente il militare.<br>Copia degli atti di morte del fratello o fratelli maggiori di età del militare. |
| 8. Figlio unico o primogenito di madre tuttora vedova. | Atto di richiesta della madre (mod. *Q*).<br>Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Copia dell'atto di morte del padre.<br>Certificato di vedovanza della madre.<br>Copia degli atti di morte dei fratelli del militare, se questi chiede il passaggio come unico di madre vedova.<br>Copia degli atti di morte dei fratelli maggiori di età del militare, se questi chiede il passaggio come primogenito di madre vedova, ed in questo caso qualora vi fossero fratelli viventi i quali abbiano concorso alla leva.<br>Certificato del loro esito di leva (mod. n. 32). |
| 9. Figlio unico o primogenito di madre vedova rimaritata e divenuta nuovamente vedova. | Oltre ai documenti di cui al n. 8.<br>Copia dell'atto di matrimonio contratto col secondo marito.<br>Copia dell'atto di morte del padrigno del militare. |
| 10. Nipote unico o primogenito di avolo entrato nel 70.° anno di età e che non ha figli maschi. | Atto di richiesta dell'avolo (mod. *Q*).<br>Situazione di famiglia (mod. n. 31), nella quale siano compresi tutti i figli e tutte le figlie dell'avolo nonchè i di lui nipoti oltre al militare.<br>Copia dell'atto di nascita dell'avolo.<br>Copia degli atti di morte dei figli dell'avolo.<br>Copia degli atti di morte dei nipoti dell'avolo, se il militare chiede il passaggio come nipote unico;<br>e se lo chiede come nipote primogenito:<br>Copia degli atti di morte dei nipoti dell'avolo, maggiori di età del militare; non che:<br>Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di età segue immediatamente il militare.<br>Dichiarazione dell'ufficiale di stato civile dalla quale risulti che l'avolo non ha vivente alcun figlio maschio, nè alcun nipote maggiore di età del militare. |

| SPECIALITÀ DEI CASI | INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI |
|---|---|
| 11. Nipote unico o primogenito di avola tuttora vedova che non ha figli maschi. | Atto di richiesta dell'avola (mod. *Q*).<br>Copia dell' atto di morte del marito dell' avola.<br>Certificato di vedovanza dell'avola.<br>Copia degli atti di morte dei figli dell'avola.<br>Situazione di famiglia (mod. n. 31), nella quale siano compresi tutti i figli e tutte le figlie dell'avola, nonchè i figli di costoro oltre al militare.<br>Copia degli atti di morte dei nipoti dell'avola se il militare chiede il passaggio pel titolo di nipote unico;<br>e se lo chiede come nipote primogenito:<br>Copia degli atti di morte dei nipoti dell' avola maggiori di età; non che:<br>Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di età segue immediatamente il militare.<br>Dichiarazione dell'ufficiale di stato civile dalla quale consti che l' avola non ha vivente alcun figlio maschio nè alcun nipote maggiore di età del militare. |
| 12. Primogenito di orfani di padre e madre. | Se gli orfani sono minorenni:<br>Atto di richiesta del tutore (mod. *Q*), od in mancanza del tutore, l'atto di richiesta (mod. *R*).<br>Se maggiorenni:<br>Atto di richiesta (mod. *Q*) di alcuno di essi.<br>Copia dell'atto di morte del padre e della madre.<br>Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di età segue immediatamente il militare.<br>Copia degli atti di morte dei fratelli maggiori di età del militare, ove ne sia il caso. |
| 13. Fratello unico di sorelle nubili orfane di padre e madre. | Atto di richiesta (mod. *Q*) delle orfane stesse se maggiori di età, o del loro tutore, se minorenni, od in mancanza del tutore l' atto di richiesta di tre prossimiori congiunti (mod. *R*).<br>Copia degli atti di morte del padre e della madre.<br>Certificato dell' ufficiale di stato civile che le sorelle sono nubili.<br>Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Copia degli atti di morte de' fratelli, ove ne sia il caso. |
| 14. Maggior nato di orfani di padre e madre se il primogenito fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dall'art. 93. | Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Atto di richiesta di alcuno degli orfani se maggiorenni, ovvero, se minorenni quello del tutore (mod. *Q*), od in mancanza del tutore, l'atto di richiesta di tre prossimiori congiunti (mod. *R*).<br>Copia degli atti di morte del padre e della madre. |

| SPECIALITÀ DEI CASI | INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI |
|---|---|
| | Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di età segue immediatamente il militare.<br>Certificato (mod. *S*), o atto di notorietà (mod. *T*) a seconda dei casi. |
| 15. Ultimo nato di orfani di padre e madre, quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovano in alcuna delle condizioni di cui al n. precedente. | Atto di richiesta degli orfani (mod. *Q*).<br>Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Copia degli atti di morte del padre e della madre.<br>Certificato (mod. *S*), ovvero atto di notorietà (mod. *T*), a seconda dei casi. |
| 16. Militare che ha un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato. | Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Certificato d'inscrizione ai ruoli (mod. n. 30) del fratello da cui il militare richiedente ripete il diritto al passaggio alla 3.ª categoria per i combinati articoli 87 e 96 della legge.<br>Certificato d'esito di leva (mod. n. 32), nonchè:<br>Copia dell'atto di morte del fratello già esentato dal servizio di 1.ª e 2.ª categoria, ed il cui decesso costituisce la modificazione determinante il diritto all'invocato passaggio.<br>Certificato d'esito di leva (mod. n. 32) dei fratelli viventi del militare e, se vincolati al servizio militare di 1.ª categoria il loro certificato d'inscrizione ai ruoli (mod. n. 30). |
| 17. Militare avente un fratello consanguineo in ritiro per ferite od infermità dipendenti dal servizio militare. | Situazione di famiglia (mod. n. 31).<br>Copia del foglio matricolare e l'atto di collocamento a riposo del fratello del richiedente.<br>Certificato d'esito di leva (mod. n. 32) dei fratelli viventi e se svincolati al servizio militare di 1.ª categoria, il loro certificato d'inscrizione ai ruoli (mod. 30). |
| 18. Militare il cui fratello morì mentre trovavasi sotto le armi. | I documenti stessi di cui al n. 17, sostituendo all'atto di collocamento a riposo, l'atto di morte del fratello del richiedente. |
| 19. Militare il cui fratello morì in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio militare. | I documenti stessi di cui al n. 17, sostituendo al l'atto di collocamento a riposo l'atto di morte del fratello del richiedente, ed aggiungendo un'attestazione del consiglio di amministrazione del corpo da cui il defunto dipendeva, dalla quale risulti della causa della morte. |

| SPECIALITÀ DEI CASI | INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI |
|---|---|
| 20. Militare il cui fratello morì mentre era in ritiro od in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio militare. | I documenti stessi di cui al n. 17, aggiungendo all'atto di collocamento in ritiro e in riforma, la copia dell'atto di morte del fratello del richiedente. |

**Avvertenze.**

1. Occorrendo di provare che alcuno dei membri della famiglia del militare che invoca il diritto al passaggio alla 3.ª categoria per l' art. 96 sia da considerarsi come non esistente nella famiglia stessa agli effetti dell'art. 93, devesi produrre:
Se si tratta di applicare il n. 1 o 2 del detto articolo, il mod. *S;*
Se si tratta di applicare il n. 3, l'atto di notorietà mod. *T;*
Se si tratta di applicare il n. 4, la copia della sentenza di condanna, ed il certificato del direttore dello stabilimento di pena presso il quale il condannato trovasi in corso d'espiazione della pena statagli inflitta.

2. Gli atti tutti indistintamente rilasciati dagli ufficiali di stato civile, eccettuati quelli del circondario di Roma, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale civile.
Saranno vidimati dal sindaco gli atti che si riferiscono a tempo anteriore all'attuazione dell'ordinamento dello stato civile.

3. I documenti indicati nella presente tabella valgono pure per corredare le domande di proscioglimento dal servizio militare per l' articolo 98 dei volontari ordinari o di un anno.

4. Le domande per ottenere il passaggio alla 3.ª categoria per gli articoli 95 e 96, od il proscioglimento dal servizio militare per l'articolo 98 della legge non occorre siano scritte su carta bollata, come altresì i documenti, gli atti ed i certificati da unirsi a corredo delle domande stesse sono esenti da tassa di bollo e devono dalle competenti autorità essere scritti e rilasciati su carta libera.

## CAPO XXV.

## Rassegne di rimando.

**§ 720 Regol.** — I militari sotto le armi che siano ritenuti inabili al servizio militare in genere, od a quello speciale dell'arma o corpo cui appartengono, saranno sottoposti a rassegna di rimando, eccezione fatta per coloro da sottoporsi invece a rassegna speciale, giusta le prescrizioni del capo XVI.

**§ 287 App.** — I militari di 1.ª, 2.ª e 3.ª categoria, che, chiamati sotto le armi per istruzione, sieno ritenuti inabili in modo assoluto e permanente al servizio militare, saranno proposti anch'essi al comando della divisione per la rassegna di rimando.

**§ 288 App.** — Oltre le rassegne di cui al § 720 del regolamento ed al precedente § 287, apposite rassegne di rimando avranno luogo nei mesi di aprile e di ottobre di ciascun anno per sottoporvi i militari sì di

1.ª che di 2.ª e di 3.ª categoria, i quali ritengano di esser divenuti inabili al servizio militare.

**§ 289 App.** — I militari, di cui al paragrafo precedente, che intendono di essere sottoposti a rassegna di rimando, dovranno rivolgerne domanda (1), per mezzo del Sindaco, al comandante del distretto militare, sui ruoli del quale trovinsi inscritti, e ad esso comandante dovranno queste domande pervenire non più tardi del 15 aprile o rispettivamente del 15 ottobre.

A tali domande dovrà essere unito un certificato medico constatante le infermità per le quali i militari credono di essere divenuti inabili al servizio, ed il foglio di congedo illimitato del militare richiedente.

**§ 729 Regol.** — Il comandante del distretto militare, ricevute tali domande, prenderà nota dei detti militari, e li farà a suo tempo avvertire, per mezzo del Sindaco, del giorno in cui dovranno presentarsi al distretto, alla sede del quale saranno tenuti a recarsi a proprie spese.

**§ 252 Istr. compl.** — Le rassegne di rimando dei militari in congedo illimitato di 1.ª, 2.ª e 3.ª categoria, delle quali è cenno al § 288 dell'appendice al regolamento, possono soltanto aver luogo presso il rispettivo distretto militare e non mai, neppure per delegazione, presso altro distretto, tranne che non siano espressamente autorizzati dal Ministero.

**§ 254 Istr. compl.** — Non possono essere ammessi alle rassegne di rimando di cui al § 288 dell'appendice al regolamento:

1.° i volontari di un anno in congedo illimitato che ottennero il ritardo a presentarsi fino al 26.° anno di età e non hanno ancora prestato l'anno di servizio;

2.° i militari di 1.ª categoria che ottennero il ritardo a presentarsi, a senso dell'art. 120 della legge, perchè studenti di università o di istituti assimilati e non hanno ancora prestato servizio.

**§ 255 Istr. compl.** — Non possono essere ammessi alle rassegne del mese di aprile i militari di 2.ª e di 3.ª categoria della leva che fosse tuttora in corso in quel tempo, nè alle rassegne del mese di ottobre i militari di 1.ª categoria dell'ultima leva eseguitasi, i quali si trovassero in congedo illimitato provvisorio in attesa di essere chiamati sotto le armi coi militari di 1.ª categoria colla leva successiva.

**§ 731 Regol.** — Le rassegne di rimando dei militari, di cui al § 288 dell'appendice, dovranno possibilmente aver luogo lo stesso giorno dell'arrivo di essi al distretto.

Appena passata la rassegna, i militari stessi saranno lasciati in libertà, con riserva di far loro conoscere per mezzo dei Sindaci, le determinazioni che saranno emesse a loro riguardo.

(1) In carta libera.

In caso che fosse riconosciuta la loro inabilità, il comandante del distretto rispettivo provvederà che il foglio di congedo illimitato sia scambiato con quello assoluto.

Durante la loro permanenza alla sede del distretto, i detti militari non avranno diritto ad alcun trattamento.

## CAPO XXIX.

## Dei congedi.

§ **787 Regol.** — Vi hanno due specie di congedi per i militari: il congedo illimitato, ed il congedo assoluto.

### I.

### CONGEDO ILLIMITATO.

§ **792 Regol.** — Il militare in congedo illimitato deve obbedienza a qualunque ordine che, relativamente ai suoi doveri in tale posizione, gli pervenga dal comandante del distretto militare, o dal Sindaco.

§ **793 Regol.** — I militari in congedo illimitato possono liberamente cambiare di residenza, ed anche di domicilio nel senso prescritto dall'articolo 17 del codice civile. Essi però continuano ad essere ascritti ai ruoli del distretto di leva fino a che appartengono all' esercito permanente ed alla milizia mobile. Quando appartenessero alla milizia territoriale, dovranno essere trasferiti dal distretto di leva al distretto nel cui territorio hanno preso nuovo domicilio, semprechè il cambio di domicilio sia seguito in modo legale, e sia stata rilasciata dai distretti interessati l'autorizzazione ai Sindaci rispettivi di operare le relative variazioni ai ruoli matricolari.

Cambiando di residenza, i militari in congedo illimitato sono tenuti ad informarne il Sindaco del Comune di leva, o del Comune di domicilio, se questo Comune è diverso da quello in cui concorsero alla leva.

§ **794 Regol.** — I militari in congedo illimitato dovranno presentare il foglio di congedo alle autorità militari e di pubblica sicurezza che ne li richiedessero.

Il detto foglio deve rimanere presso i titolari per tutto il tempo che rimangono in congedo illimitato e non deve essere ritirato, se non in occasione del loro richiamo o della loro riammissione in servizio sotto le armi.

§ **356 App.** — I militari da mandarsi in congedo illimitato devono essere in massima inviati al comando del proprio distretto militare e da questo diretti con fogli di viaggio, conforme al modello n. 82, al rispettivo Comune per ricevere dal Sindaco il foglio di congedo illimitato.

§ **361 App.** — I comandanti di distretto provvederanno alla compilazione degli elenchi nominativi dei congedandi, e li trasmetteranno ai Sindaci rispettivi unitamente ai fogli di congedo illimitato in pieghi raccomandati, avvertendo i Sindaci stessi, con lettera a parte, di questa trasmissione.

I pieghi e le lettere devono essere inviati a ciascun Sindaco con la massima sollecitudine.

§ **804 Regol.** — I Sindaci al ricevere i pieghi, verificheranno se i fogli di congedo corrispondono all'elenco, e quando non siavi osservazione a fare, ne accuseranno ricevuta al distretto. In caso contrario richiederanno subito le spiegazioni occorrenti.

§ **805 Regol.** — I congedandi, giunti che siano nel Comune, dovranno subito presentarsi al Sindaco, il quale consegnerà a ciascun titolare il rispettivo foglio di congedo, apponendovi la sua firma e la data del giorno in cui è rimesso. Ritirerà ai congedati i fogli di via che restituirà al comandante del distretto militare, annotandovi il giorno in cui fu rimesso il foglio di congedo, ed ordinerà ai congedati stessi di deporre le stellette, avvertendoli che quantunque cessino da quel momento di essere soggetti alla giurisdizione militare, rimangono però vincolati alle prescrizioni regolamentari che sono riportate sul foglio di congedo.

Al militare, che presentandosi al Sindaco dichiarasse di avere smarrito il foglio di via, non sarà consegnato il foglio di congedo illimitato, se prima non sia accertata la sua identità personale.

§ **363 App.** — Il militare che abbia smarrito il foglio di congedo illimitato, potrà ottenerne copia, facendone richiesta per mezzo del comando del distretto di sua residenza al corpo o distretto a cui appartiene.

Sulla copia così rilasciata sarà distintamente scritto: *Per duplicato* e vi si apporrà tanto la data dell'effettivo congedo quanto quella del rilascio del duplicato.

### Articolo 10.

*Rilascio di copie di stati di servizio.*
*(Ufficiali).*

§ **61 Istr. matr.** — Gli ufficiali che hanno cessato dal servizio e loro famiglie, se defunti, possono ottenere copia del proprio stato di servizio (modello *C*, n. 53) quando ne facciano domanda in carta da bollo da centesimi 50, per mezzo del comandante del distretto di residenza all'ufficio di revisione.

### Articolo 20.

*Rilascio di copie di fogli matricolari.*
*(Truppa).*

§ **179 Istr. matr.** — I Comandanti di corpo sono autorizzati a rilasciare copia del foglio matricolare modello n. 61 ai militari in congedo

illimitato che ne facciano domanda, anche in carta libera, per mezzo dei Sindaci, in relazione a quanto è stabilito dal § 363 dell'appendice pei duplicati dei fogli di congedo illimitato.

**NB.** A maggiore schiarimento del paragrafo sopra citato, il Ministero della guerra ebbe a dichiarare che, le domande dei militari in congedo, per ottenere la copia del foglio matricolare, modello n. 61, saranno stese su carta libera.

Tale istanza potrà essere del tenore seguente:

Al Signor Comandante il . . . Reggimento . . . . . . .
(*o Distretto*) di . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

*Il sottoscritto* . . . . . . . . . . . . . . . . *figlio di* . . . . . . . . *e di* . . . . . . . . . . . . *nato a* . . . . . . . . . . . *il* . . . . . . . . . . . . . . *col n.* . . . . . *d'estrazione nel mandamento di* . . . . . . . . . . . . *militare di* (1.ª, 2.ª o 3.ª categoria) *della classe* 18 . . . *in congedo illimitato, fa domanda alla S. V. affinchè si compiaccia fargli rilasciare la copia del foglio matricolare* (*n.* 61) *per ragione di* . . . . . . . . . . (indicare l'uso a cui è destinato).

*A* . . . . . . . . *addì* . . . . . . . . . . . 18 . . .

*Il ricorrente*

. . . . . . . . . . . . . .

*(Bollo d'Ufficio).*

V. *Il Sindaco*

. . . . . . . . . . . . . . .

**§ 181 Istr. matr.** — I Sindaci possono ottenere dai comandanti di corpo copia del foglio matricolare e caratteristico n. 59 per tutti quei militari di truppa, aspiranti ad impieghi presso i propri Comuni.

## II.

### CONGEDO ASSOLUTO.

**§ 808 Regol.** — Al conseguimento del congedo assoluto, cui secondo l'art. 1 della legge, ha diritto il militare il 31 dicembre dell'anno in cui compie il 39.° di sua età.

**§ 364 App.** — I militari da congedarsi definitivamente sono muniti del foglio di congedo assoluto.

Se il militare trovasi in congedo illimitato, questo foglio deve essere compilato dal distretto e non verrà rilasciato che in seguito a richiesta dell'interessato e previo ritiro del foglio di congedo illimitato.

Laddove il militare non fosse in grado di restituire il foglio di congedo illimitato per averlo smarrito, il distretto, anzichè rilasciargli il foglio di congedo assoluto, lo inviterà a richiedere una copia del foglio matricolare nei modi stabiliti dal § 815 del regolamento.

**§ 180 Istr. matr.** — L'ufficio di revisione rilascia la copia del foglio matricolare n. 61 ai militari di 1.ª categoria che si trovano in congedo

assoluto o che comunque abbiano cessato di appartenere al regio esercito, e che glie ne facciano domanda su carta da bollo da centesimi 50.

§ **815 Regol.** — L'individuo che abbia smarrito il foglio di congedo assoluto, non ha diritto di pretenderne un altro per duplicato, ma potrà conseguire dall'Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi, mediante istanza su carta bollata (1) trasmessa per mezzo del comandante del distretto ove risiede, la copia del relativo foglio matricolare, sul quale si inscriverà la dichiarazione che il medesimo tiene luogo del foglio di congedo assoluto.

## CAPO XXXI.

## Del passaggio alla milizia territoriale.

§ **827 Regol.** — Nel passare alla milizia territoriale ciascuno viene ascritto alla classe dell'anno in cui è nato, qualunque sia la classe a cui per qualsiasi motivo avesse appartenuto nell'esercito permanente e nella milizia mobile.

## REGIO DECRETO

*che stabilisce i requisiti dei cittadini per aspirare alla nomina di sottotenente nella milizia territoriale e determina le categorie di persone dispensate dal prestar servizio in caso di chiamata alle armi della milizia stessa.*

Gazzetta ufficiale del Regno del 10 maggio 1883, n. 109; n. 1311 (serie 3.ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, 26 aprile 1883.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D'ITALIA.**

Vista la legge del 30 giugno 1876, n. 3204 (serie 2.ª) sulla milizia territoriale e comunale;

Visto. ecc., ecc.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO 1.

I requisiti che debbono avere i cittadini i quali non hanno servito nè come ufficiali, nè come sottufficiali nel regio esercito, per concorrere, a

(1) Di centesimi 50.

senso del terzo alinea dell'art. 13 della legge 6 luglio 1882, alla nomina a sottotenente nella milizia territoriale, sono:

*a)* Essere cittadino dello Stato, elettore politico e godere della pienezza dei diritti civili;

*b)* Avere costantemente tenuto lodevole condotta;

*c)* Avere soddisfatto agli obblighi di leva;

*d)* Non avere oltrepassata l'età di 45 anni;

*e)* Avere statura non inferiore a metri 1,56 e non essere affetto da alcune delle malattie od imperfezioni specificate nell'elenco di cui all'articolo 9 del R. Decreto 2 maggio 1880;

*f)* Aver compiuto con successo il primo anno di liceo o d'istituto tecnico in un istituto governativo o legalmente pareggiato, oppure produrre titoli comprovanti un grado di coltura corrispondente a quelle scuole;

*g)* Trovarsi per redditi propri o per esercizio di libera professione, d'industria, di commercio o di arte, in condizione da poter rivestire con prestigio il grado di ufficiale.

Oltre avere i requisiti indicati ai capoversi precedenti, gli aspiranti al grado di sottotenente nell'artiglieria da fortezza o nel genio dovranno avere ottenuto la laurea di ingegnere; gli aspiranti al grado di sottotenente medico, la laurea in medicina e chirurgia; e gli aspiranti a cariche od impieghi speciali, i requisiti pei medesimi determinati da disposizioni ministeriali.

### Articolo 2.

Nella nomina a sottotenente nella milizia territoriale saranno preferiti coloro che dimostreranno d'aver prestato buoni servizi nel regio esercito, nei corpi volontari, nei battaglioni di guardia nazionale mobilizzati, nelle squadriglie per la repressione del brigantaggio o, comunque, nelle varie amministrazioni dello Stato od in quelle provinciali e comunali.

### Articolo 3.

I cittadini che avranno presentato domanda e comprovato di riunire i requisiti necessari potranno, prima della loro nomina, essere chiamati presso un distretto, corpo od istituto militare per dar prova della loro attitudine all'esercizio del grado cui aspirano.

### Articolo 4.

Non potranno essere nominati ufficiali di milizia territoriale coloro che, per ragione d'impiego, appartengono ad una delle categorie di persone dispensate dal servizio della milizia stessa a tenore dell'art. 5.

### Articolo 5.

In caso di chiamata della milizia territoriale sotto le armi sono dispensati dal prestarvi servizio gli ascritti alla milizia stessa che si trovano per

ragione d'ufficio o di impiego compresi in una delle seguenti categorie di persone:

1.° I Ministri di Stato ed i segretari generali dei Ministeri;

2.° I componenti del consiglio di Stato, della corte dei conti ed i direttori capi di divisione nella corte stessa;

3.° I membri dei consigli superiori della istruzione pubblica e dei lavori pubblici;

4.° I funzionari ed impiegati dei Ministeri degli affari esteri, della guerra e della marina, ed i funzionari ed impiegati dipendenti dai Ministeri stessi, i quali abbiano un grado non inferiore a segretario od archivista;

5.° I funzionari degli altri Ministeri e delle altre amministrazioni centrali dello Stato, i quali abbiano grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione o di ragioniere capo;

6.° I funzionari ed impiegati delle amministrazioni delle poste e dei telegrafi;

7.° I funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario ed i funzionari delle regie avvocature erariali;

8.° I cittadini dello Stato consoli o vice-consoli delle Potenze estere che per reciprocità concedono una simile dispensa agli agenti consolari italiani;

9 ° I ministri dei culti in cura d'anime;

10.° I Prefetti e Sotto-Prefetti, i Sindaci e tutti gli altri funzionari che hanno diritto di richiedere la forza pubblica;

11.° I consiglieri delegati e consiglieri di prefettura e gl' impiegati delle prefetture e sotto-prefetture incaricati del servizio di leva;

12.° I sovraintendenti e direttori degli archivi di Stato ed i conservatori tesorieri degli archivi notarili;

13.° I direttori delle amministrazioni delle carceri e dei sifilicomi;

14.° Gli economi generali ed i capi d'ufficio degli economati dei benefizi vacanti;

15.° Gli ingegneri capi del genio civile, i direttori e sotto-commissari tecnici per le costruzioni ferroviarie, i commissari e sotto-commissari per l'esercizio delle ferrovie;

16.° I commissari delle banche, gli ingegneri delle miniere, gli impiegati dell'ufficio centrale di meteorologia, i verificatori dei pesi e delle misure;

17.° I capi delle biblioteche governative, i direttori delle segreterie universitarie, i presidi e direttori degli istituti pubblici d'istruzione, i membri del corpo insegnante governativo, delle provincie e dei Comuni;

18.° Gli intendenti di finanza, i primi segretari e i primi ragionieri d' intendenza;

19.° Il direttore, i consiglieri, il procuratore fiscale, il segretario capo

della giunta del censimento di Lombardia, ed i membri del collegio dei periti presso la giunta medesima;

20.° Gli impiegati delle officine delle carte-valori e dell'amministrazione delle zecche;

21.° L'amministratore generale, il primo segretario, il ragioniere, il direttore tecnico e l'ingegnere capo dell'amministrazione speciale dei canali demaniali;

22.° I controllori e aggiunti, controllori delle tesorerie, degli uffici demaniali, delle saline e dei magazzini di deposito di generi di privativa;

23.° I direttori compartimentali, sotto-direttori, capi sezione, segretari capi, ragionieri capi e revisori capi dell'amministrazione del lotto;

24.° I direttori e capi tecnici delle saline, i direttori delle dogane, i commissari alle scritture, i commissari alle visite ed i commissari ai depositi;

25.° Gli ispettori e sotto-ispettori delle amministrazioni centrali e degli uffici dipendenti;

26.° Gli impiegati dello Stato che hanno maneggio di valori;

27.° Gli agenti delle imposte e del catasto;

28.° Gli impiegati governativi il cui ufficio abbia un sol titolare;

29.° I notai che sono soli in un mandamento, i medici condotti che sono soli in un Comune, ed i segretari comunali;

30.° Le persone che fanno parte delle guardie di pubblica sicurezza, di finanza, carcerarie ordinate militarmente, delle guardie urbane e daziarie e dei pompieri municipali, delle guardie campestri e forestali pubbliche;

31.° Gli operai fissi dei porti degli arsenali o delle manifatture d'armi e dei polverifici alla dipendenza del governo, e gli operai addetti all'esercizio delle ferrovie.

### Articolo 6.

Colle disposizioni del presente decreto s'intendono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 7 e 8 del R. decreto 2 maggio 1880.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1883.

UMBERTO.

Ferrero.

## CAPO XXXII.

### Della chiamata all'istruzione dei militari in congedo illimitato.

§ **318 Istr. compl.** — Dopo la pubblicazione del regio decreto di chiamata i comandanti dei distretti si asterranno dal rilasciare ai militari delle classi e categorie dell'esercito permanente e della milizia mobile chiamate all'istruzione nel corso dell'anno, il *nulla osta* per espatriare che fosse loro richiesto dai Sindaci per effetto del § 620 del regolamento, riservandosi a dare tale atto di assenso dopo che il militare avrà preso parte all'istruzione.

§ **376 App.** — La chiamata delle classi in congedo illimitato per la istruzione sarà resa di pubblica ragione dai comandanti dei distretti militari secondo le norme date dal Ministero della guerra, e mediante manifesto che sarà pubblicato nei singoli Comuni per tre giorni consecutivi, uno dei quali festivo.

Questo manifesto servirà di precetto personale per tutti i chiamati all'istruzione.

§ **377 App.** — I militari delle classi chiamate devono presentarsi, nel giorno e nell'ora indicati nel manifesto, al Sindaco del Comune capoluogo del rispettivo mandamento di leva (dal quale riceveranno i mezzi di viaggio per recarsi alla sede del distretto), oppure direttamente al distretto stesso.

I militari che appartengono al mandamento, nel cui capoluogo ha sede il distretto, si presenteranno direttamente al comandante del distretto stesso.

I militari che si trovano fuori del distretto, al quale appartengono per fatto di leva, potranno presentarsi al Sindaco del Comune capoluogo del mandamento nel quale dimorano, ovvero direttamente al distretto di domicilio.

I militari delle truppe alpine debbono presentarsi direttamente alla sede dei magazzini, dei battaglioni o dei reggimenti rispettivi ad eccezione di quelli appartenenti ai mandamenti di complemento e per coloro che si trovino fuori della loro circoscrizione.

§ **319 Istr. compl.** — Appena ricevuto l'ordine di chiamata i comandanti dei distretti faranno stampare il manifesto per la chiamata di ciascuna classe o categoria compilato secondo il modello che volta per volta verrà stabilito dal Ministero.

Tali manifesti verranno rimessi ai Sindaci dei Comuni per mezzo dell'arma dei carabinieri reali nel modo indicato al n. 104 del tomo 3.° delle istruzioni per la mobilitazione (che fa seguito nella presente Raccolta), servendosi però, per l'invio all'arma stessa, degli ordinari mezzi postali, e facendo invitare i Sindaci a pubblicarli nel giorno che, secondo l'ordine

del Ministero sarà stampato in calce dei manifesti stessi, e per tre giorni consecutivi, uno dei quali festivo, facendone rimanere una copia affissa alla porta dell' ufficio comunale almeno fino a tre giorni dopo di quello stabilito per la venuta sotto le armi.

§ **320 Istr. compl.** — Contemporaneamente all'invio dei manifesti per la chiamata di una data classe e categoria, i distretti trasmetteranno ai Sindaci un esatto elenco nominativo dei militari della classe o delle classi precedentemente chiamate all'istruzione del rispettivo Comune, i quali per essere stati rinviati ad altra istruzione, hanno l'obbligo di prender parte all'istruzione stessa con la classe e la categoria chiamata nell'anno.

I Sindaci, in base al suddetto elenco dovranno subito intimare agli individui in esso descritti, un precetto personale per la venuta sotto le armi, facendo tenere tale precetto alle rispettive famiglie per quelli che si trovino all'estero o per qualsiasi altra ragione siano assenti dal paese.

§ **320*bis* Istr. compl.** — I militari chiamati all' istruzione, i quali per eventi sopraggiunti in famiglia abbiano diritto ai termini dell'art. 95 e 96 della legge al passaggio alla 3.ª categoria, possono presentarne istanza, anche dopo la pubblicazione del decreto di chiamata, al distretto militare sia direttamente, sia per mezzo del Sindaco.

Però i militari richiamati ai quali non sia stata comunicata la determinazione presa dal Ministero riguardo alle loro domande, per non aver esso potuto per qualsiasi motivo risolvere le relative istanze prima del giorno stabilito per la venuta sotto le armi, hanno l'obbligo assoluto di presentarsi alla chiamata per non incorrere nelle pene stabilite pei mancanti.

§ **382 App.** — I militari di 2.ª categoria che avessero compiuto tre mesi o più di servizio sotto le armi, e quelli di 3.ª che abbiano prestato un servizio effettivo di qualsiasi durata, saranno dispensati dall'intervenire all'istruzione.

Essi dovranno giustificare presso il comandante del distretto militare tale circostanza direttamente, o per mezzo del Sindaco, presentando il foglio di congedo illimitato (modello *U*).

§ **322 Istr. compl.** — I militari richiamati, muniti del foglio di congedo illimitato, dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito al comando del distretto, se trovansi nel mandamento del capoluogo ove questo risiede, od altrimenti, sempre nelle ore antimeridiane del giorno medesimo, al Sindaco del capoluogo di mandamento ove si trovano, per ricevere i mezzi di viaggio e recarsi al comando del distretto militare. I militari di 1.ª categoria dell'esercito permanente e della milizia mobile, dovranno presentarsi muniti altresì del libretto personale.

I richiamati potranno pure presentarsi direttamente al distretto, senza prima recarsi al capoluogo del mandamento, purchè presentino il foglio di congedo munito del visto per la partenza e della firma del Sindaco

del Comune in cui risiedono, riceveranno l'indennità di trasferta come se fossero partiti dal capoluogo del mandamento. Senza di tale formalità non avranno diritto ad alcun rimborso.

I distretti militari dovranno avvertire i Sindaci che i richiamati devono partire dal capoluogo del mandamento lo stesso giorno stabilito dal manifesto per la loro presentazione.

§ **324 Istr. compl.** — I militari che per infermità non potessero assolutamente rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare tale impossibilità, mediante fede medica controfirmata dal proprio Sindaco e dovranno presentarsi al distretto non appena sieno guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa, i militari saranno rimandati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe in congedo illimitato della medesima categoria.

### Disposizioni speciali per le classi di 2.ª categoria.

§ **350 Istr. compl.** — Qualora si credesse utile di dividere la 2.ª categoria in due parti sarà con decreto reale stabilito il numero degli uomini di 2.ª categoria che debbono appartenere alla prima parte, ed il Ministero pubblicherà la tabella di suddivisione per distretti militari del contingente rispettivamente dovuto.

Appena ricevuta tale tabella, i distretti procederanno al riparto della quota per ogni Mandamento nella proporzione stabilita dal Ministero.

§ **352 Istr. compl.** — Eseguito il riparto per mandamenti, i distretti informeranno con lettera d'ufficio i Sindaci rispettivi della designazione spettata a ciascun militare con invito di darne partecipazione agli interessati.

## CAPO XXXIII.

### Della chiamata sotto le armi delle classi in congedo illimitato in caso di mobilitazione.

§ **385 App.** — Ricevuto l'ordine di chiamata, i comandanti di distretto militare spediranno immediatamente i relativi manifesti ai comandanti di stazione dei carabinieri reali, compresi nel loro territorio, ai quali spetta rimetterli ai Sindaci dei Comuni sui quali si estende il servizio delle rispettive stazioni.

Pei Comuni sedi di distretti militari, i manifesti sono invece rimessi direttamente dai comandanti dei distretti stessi ai Sindaci.

Delle fatte spedizioni sarà dato avviso con lettera a parte ai comandi dei carabinieri reali ed ai Sindaci, ai quali sono inviati i manifesti direttamente dai comandanti di distretti. I comandanti dei carabinieri ed i Sindaci suddetti sono tenuti a rilasciare le relative ricevute.

§ **841 Regol.** — I Sindaci, appena ricevuti i pieghi contenenti i nanifesti di cui sopra, provvederanno per l'immediata affissione dei medesimi.

La sola pubblicazione dei manifesti obbliga tutti i militari richiamati ι presentarsi, siano essi nel Regno, siano all'estero.

§ **386 App.** — I militari richiamati dal congedo illimitato si presenano al comando del distretto militare ove risiedono, appartengano o non ıd esso per fatto di leva.

Quelli che risiedono in un Comune compreso nel mandamento nel :ui capoluogo si trova il comando del distretto militare, devono presenarsi direttamente al comando del distretto stesso. Quelli invece che de'ono partire da altri Comuni, si presentano al Sindaco del Comune capouogo del mandamento cui appartiene il Comune dal quale partono per icevere i mezzi di viaggio, onde raggiungere la sede del distretto nella ui circoscrizione trovasi il Comune. Possono però presentarsi direttanente sia al comando del distretto militare ove risiedono, sia a quello cui ppartengono per fatto di leva.

§ **844 Regol.** — I militari che per infermità fossero nell'assoluta imossibilità di rispondere alla chiamata, sono tenuti a giustificare tale imossibilità mediante fede medica confermata dal Sindaco cui spetta.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata di 15 ı 15 giorni.

§ **845 Regol.** — I Sindaci dovranno aver cura di constatare in modo 'refragabile lo stato di salute di tali militari ed appena siano in istato i raggiungere la sede del distretto, dovranno farli partire, salvo ad esere, occorrendo, ricoverati negli ospedali militari.

§ **846 Regol.** — I militari in congedo illimitato i quali credono di ssere divenuti inabili a riprendere servizio sotto le armi, devono, a senso el § 289 dell'appendice chiedere in tempo debito la visita per essere ottoposti a rassegna di rimando.

Avvenuta la chiamata, nulla può dispensarli dal presentarsi se la loro ıabilità al servizio non fu già precedentemente pronunciata.

## CAPO XXXIV.

## Della riammissione in servizio dei militari in congedo illimitato.

§ **404 Istr. compl.** — I sottufficiali in congedo illimitato, che si tro- ıno nelle condizioni determinate dall'art. 3 della legge 8 luglio 1883, ıssono ottenere la riammissione in servizio con le norme stabilite dalırt. 33 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Con le stesse norme, ed alle stesse condizioni, possono ottenere la ammissione in servizio come sergenti, i caporali maggiori nominati ser-

genti all'atto dell'invio in congedo illimitato, ed anche quelli che furono soltanto dichiarati idonei a tal grado.

§ **405 Istr. compl.** — Le domande dei militari di 1.ª categoria in congedo illimitato per ottenere la riammissione in servizio, devono essere presentate al distretto militare (1) nella cui circoscrizione essi dimorino, od al corpo in cui desiderano essere riammessi in servizio, dovranno contenere:

*a*) Foglio di congedo illimitato;

*b*) Dichiarazione dell'ufficiale di Stato civile del luogo di domicilio da cui risulti che il postulante non è ammogliato nè vedovo con prole. Però la circostanza di essere ammogliato non sarà di ostacolo per la riammissione in servizio come vivandiere;

*c*) Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato il militare;

*d*) Attestato di moralità di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune di domicilio e confermata dal Prefetto o Sotto-Prefetto (modello *E* dell'appendice).

## CAPO XXXV.

## Dei ruoli militari.

### II.

### RUOLI MATRICOLARI PRESSO I COMUNI.

§ **862 Regol.** — I Sindaci devono aver cura che siano con precisione compilati e tenuti a giorno negli uffizi municipali i ruoli matricolari nei quali devono essere descritti tutti gli individui del Comune vincolati al servizio militare, a qualunque classe e categoria appartengono.

I ruoli saranno conformi al modello n. 85.

### Art. 32. — RUOLO MATRICOLARE DEI MILITARI TENUTO DAI COMUNI.

§ **335 Istr. matr.** — Per assicurare la regolarità del ruolo mod. 85 del regolamento sul reclutamento tenuto dai Comuni, ed anche per semplificare i rapporti tra i Comuni e l'amministrazione militare per ciò che riguarda il servizio del reclutamento, è stabilito in massima che tutte le comunicazioni a farsi o da richiedersi ai Comuni intorno a questo argomento, tanto per gli uomini sotto le armi quanto per quelli in congedo illimitato, abbiano sempre per centro il distretto di leva, fatta solo eccezione pei certificati d'inscrizione ai ruoli modello n. 30 del regolamento degli uomini sotto le armi, i quali certificati debbono essere domandati direttamente dai Sindaci ai corpi cui gli uomini appartengono.

(1) In carta libera.

§ **402 App.** — I ruoli devono essere in tre volumi, corrispondenti alle tre categorie di servizio.

I volumi saranno distinti per classe.

§ **864 Regol.** — I ruoli di ciascuna classe dovranno essere formati appena pronunciato il discarico finale della leva sulla classe stessa.

L'inscrizione dei nomi nei ruoli dovrà farsi seguendo l'ordine alfabetico.

§ **403 App.** — I Sindaci desumeranno dalle liste di leva i dati necessari per riempire le colonne 2, 3 e 6 del ruolo; per le altre colonne i dati saranno desunti dalle comunicazioni che ricevono dai comandanti dei distretti militari, dai fogli di congedo illimitato che, a senso del § 356 dell'appendice, ricevono dai comandanti dei distretti per essere rimessi ai titolari e dalle partecipazioni che vengono fatte dal Ministro della guerra per i passaggi di militari dalla 1.ª o 2.ª categoria alla 3.ª, in applicazione degli articoli 95 e 96 della legge.

I Sindaci potranno però sempre rivolgersi ai distretti militari per avere quelle altre nozioni che loro occorressero, sia per gli uomini tuttora sotto le armi, sia per quelli in congedo illimitato.

§ **336 Istr. matr.** — I Comuni oltre al ricevere il modello *F* del distretto, prescritto dal § 142 dell'appendice, riceveranno pure volta per volta le comunicazioni:

1.° di passaggio alla milizia mobile, indicando per i militari di fanteria e bersaglieri il reparto cui furono assegnati;

2.° di passaggio alla milizia territoriale, indicando l'arma;

3.° di annotazioni per i mancanti alla chiamata per istruzione ed ai rinvii e dispense accordate in ordine alla chiamata stessa.

§ **337 Istr. matr.** — Mensilmente e trimestralmente i Comuni riceveranno dai distretti il modello *O* (n. 63) per le variazioni riguardanti gli uomini sotto le armi e quelli in congedo illimitato.

§ **404 App.** — I volontari ordinari o di un anno arruolati prima di concorrere alla leva devono essere inscritti sul ruolo della classe di leva colla quale hanno impreso l'arruolamento, avvertendosi di farne poi il debito richiamo a suo tempo sui ruoli della loro classe di leva.

Per le inscrizioni relative ai volontari i Sindaci riceveranno le occorrenti partecipazioni dai comandi dei distretti militari, giusta le prescrizioni dei §§ 210 e 251 dell'appendice.

§ **405 App.** — I militari trasferiti di classe o di categoria devono essere trascritti sul ruolo della classe o categoria a cui furono trasferiti conformemente alle variazioni che i Sindaci riceveranno dai distretti, o alle partecipazioni che saranno loro fatte dal Ministro della guerra.

**868 Regol.** — Quando un militare abbia soddisfatto alle prescrizioni del codice civile per cambiare di domicilio, il Sindaco del Comune del domicilio abbandonato ne dà partecipazione al comandante del distretto nel cui territorio si trova il Comune stesso.

Questo comandante avvisa quello del distretto nel cui territorio si trova il Comune del domicilio nuovo. Entrambi i comandanti autorizzano rispettivamente i due Sindaci a fare nei ruoli matricolari le annotazioni corrispondenti.

Il Sindaco del Comune del domicilio abbandonato trasmette al Sindaco del Comune del domicilio nuovo un elenco contenente le indicazioni scritte sul ruolo (modello 85), perchè siano trascritte nel ruolo del Comune stesso.

§ **869 Regol.** — I militari dovendo continuare ad essere inscritti sul ruolo del Comune in cui concorsero alla leva sino a che fanno parte dell'esercito permanente e della milizia mobile, il Sindaco del Comune stesso non cancellerà dal proprio ruolo il militare che avesse altrove il domicilio civile, se non quando questi appartenga o faccia passaggio alla milizia territoriale, e si limiterà solo a prender nota del cambiato domicilio nella colonna 12 del modello n. 85. Il Sindaco del Comune in cui è stabilito, o viene trasferito il domicilio, inscriverà invece il militare sul suo ruolo, ne farà, nella colonna 12, l'annotazione che questi continua a dipendere per il servizio militare dal primitivo Comune sino alla data in cui avverrà il suo passaggio alla milizia territoriale, data che sarà partecipata a suo tempo ed annotata sull'elenco di cui al paragrafo precedente.

§ **406 App.** — Il 1.° gennaio e il 1.° luglio di ogni anno i Sindaci trasmettono al comandante del distretto militare un elenco conforme al modello n. 86 dei militari in congedo illimitato morti nei sei mesi precedenti, unendo all'elenco stesso gli estratti degli atti di morte. Questo elenco dev'essere trasmesso quand'anche fosse negativo.

# REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
## PEI CORPI DEL REGIO ESERCITO

---

### Assegni degli ufficiali dell'esercito permanente.

ART. **169.** — LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI UFFICIALI MORTI.

§ **1280.** — Gli assegnamenti che risultino dovuti agli ufficiali morti, dopo rimborsati i crediti dell'amministrazione, sono pagati a coloro che comprovano di esserne i legittimi eredi.

§ **1281.** — Di quanto lasciano presso il corpo gli ufficiali defunti, il comandante del corpo è tenuto a dare avviso, per lettera, agli eredi, trasmettendo loro anche copia della nota d'inventario ed invitandoli a dichiarare come intendono disporre delle robe lasciate.

§ **1285.** — La partecipazione agli eredi delle cose lasciate dagli ufficiali, è fatta dal comandante del corpo (§ 582 regolamento di disciplina) per mezzo dei Sindaci.

§ **1286.** — Per ottenere il pagamento dei crediti ed avere la consegna delle altre cose della successione, gli eredi debbono provare all'amministrazione del corpo la loro qualità nel modo seguente, cioè:

*a*) se eredi testamentari, colla copia autentica o con estratto autentico dell'atto di ultima volontà, e con un atto di notorietà rilasciato dal pretore, da cui risulti quale testamento sia tenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede, e se vi abbiano eredi legittimi o necessari oltre quelli contemplati nel testamento;

*b*) se eredi intestati, con un atto di notorietà, ricevuto dal pretore o da un notaio, da cui risulti la non esistenza di disposizione di ultima volontà e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione.

§ **1287.** — Ove gli eredi testamentari siano creditori verso l'amministrazione di somma non eccedente le lire cento, basta che producano l'atto di notorietà.

Se la somma non eccede le lire cinquanta, gli eredi, tanto per testamento quanto *ab intestato*, potranno produrre un atto o certificato di notorietà rilasciato dal Sindaco, anzichè dal pretore o dal notaio.

In ogni caso, se si tratti di ufficiale morto lontano dal corpo, gli eredi debbono pur produrre l'atto di morte rilasciato dall'ufficio di Stato civile.

## Assegni della truppa.

### Art. 175. — Crediti ed effetti lasciati dai defunti.

§ **1325.** — Avvenendo la morte di un militare in servizio sotto le armi, il presidente del consiglio permanente ne dà tosto partecipazione ai parenti, mandandone apposito *avviso*, al Sindaco del Comune nel quale il defunto aveva domicilio prima di essere ascritto all'esercito.

§ **1326.** — Nell'istesso modo, non appena assettati i conti del defunto, si fa pure loro conoscere, con apposita *bolletta*, il debito o credito risultante verso la cassa del corpo, lo stato della massa, il danaro particolare e gli oggetti di valore dal medesimo lasciati, unendovi, dove occorra, anche una nota d'inventario.

### Art. 176. — Condono dei debiti di massa.

§ **1332.** — È ammesso il condono del debito di massa a carico del bilancio:

*a*) per coloro che dopo l'incorporamento abbiano ottenuto, in seguito a sentenza di tribunale, di essere tolti dal contingente o di essere assegnati alla 3.ª categoria;

*b*) per coloro che siano stati trasferiti dalla 1.ª alla 2.ª categoria per eccedenza del contingente;

*c*) pei riformati o dichiarati rivedibili in seguito a rassegna speciale;

*d*) pei congedati per rimando, ogniqualvolta il condono sia stato proposto dal rassegnatore;

*e*) pei morti in guerra od in servizio comandato.

§ **1334.** — In nessun altro caso il condono dei debiti di massa può essere ammesso, salvo che i debitori comprovino, con apposito certificato del Sindaco, di essere nell'assoluta impossibilità di soddisfarli.

## Art. 177.

### Liquidazione dei crediti e debiti di massa degli uomini in congedo al loro passaggio alla milizia territoriale.

§ **1344.** — Appena gli uomini di una data classe sono trasferiti alla milizia territoriale, i distretti di leva trasmettono al Sindaco del Comune in cui quelli hanno domicilio l'elenco modello 350, per farli invitare a presentare il libretto personale alla cassa del distretto, al fine di pagare il debito o riscuotere il credito che abbiano verso la propria massa.

*Avvertenze segnate sul modello 350.*

§ **2.** — Appena ricevuto l'elenco, il Sindaco farà invito a ciascun militare di presentarsi alla cassa del distretto munito del proprio libretto personale, al fine di pagare il debito o riscuotere il credito.

Coloro che siano in credito saranno altresì avvertiti che, i crediti di massa non riscossi entro il termine di due anni dal dì del passaggio alla milizia territoriale, verranno prescritti (art. 12 legge 5 luglio 1882).

§ **3.** — Gli interessati debbono, per regola, presentarsi in persona alla cassa del distretto.

Quando però dimorino lontano o non siano in grado di presentarsi personalmente, potranno anche:

*a*) darne l'incarico ad altra persona, purchè questa oltre che del libretto, si presenti pure munita di una speciale dichiarazione del Sindaco che accerti la ricevuta delegazione, e l'identità personale;

*b*) ovvero, fare gli atti per la posta; mandando, se in debito, la somma dovuta per vaglia postale intestato al comandante del distretto, dal quale riceveranno poi la dichiarazione di saldo; se in credito, unendo alla domanda di pagamento il libretto personale.

Le spese postali sono a carico degl' interessati.

§ **4.** — Nel caso di smarrimento del libretto, gli uomini che siano in credito dovranno supplirvi, per la riscossione, con un certificato del Sindaco che affermi la credibilità dell'asserito smarrimento e l'identità personale del creditore.

§ **8.** — Per coloro che siano nell'assoluta impossibilità di soddisfare al loro debito, i Sindaci dovranno trasmettere al Distretto i corrispondenti certificati di nullatenenza.

Per quelli che risultassero morti o condannati a pena escludente dal servizio militare, i Sindaci ne informeranno il comandante del distretto, trasmettendogli, ove il possano, la fede di morte o la copia della intervenuta sentenza, ovvero porgendogli le indicazioni di tempo e di luogo che valgano a porre il distretto in grado di procurarsi cotali documenti.

*Seguono i paragrafi del regolamento d'amministrazione.*

§ **1345.** — Per regola, i libretti vogliono essere presentati dagli interessati in persona.

§ **1348.** — Per i presunti assenti a senso dell'art. 20 del Codice civile, il credito di massa, semprechè non sia caduto in prescrizione, potrà anche essere pagato ai discendenti, agli ascendenti o al coniuge dell'assente, ogniqualvolta comprovino la loro qualità di presunti eredi ed esibiscono un certificato del Sindaco che faccia fede della presunta assenza.

## Servizio sanitario.

### Art. 200. — Ammalati in marcia.

§ **1503.** — Gli uomini di truppa che cadano ammalati o feriti in marcia, od in servizio comandati lontani dal corpo, saranno fatti entrare nell'infermeria di altro corpo del presidio od in un ospedale secondo la natura della malattia.

§ **1504.** — Quando non siavi ospedale vicino, o quando gli ammalati non siano in stato d'essere altrove trasferiti, saranno affidati alle cure della locale amministrazione civile che li farà provvedere di ricovero e soccorso per conto del corpo.

Il Comune poi si farà rimborsare delle spese sopportate per servizi medici o chirurgici od altro, trasmettendo apposita nota al corpo al quale apparteneva il militare ammalato.

## Alloggi somministrati dai Comuni.

### Art. 251. — Contabilità degli alloggi.

§ **1812.** — Per la somministrazione degli alloggi, per parte dei Comuni, vedasi § 3323 e seguenti del regolamento d'amministrazione, riportati nella presente *Raccolta.*

§ **1813.** — La somministrazione di alloggi fatta alle truppe dai Comuni, con diritto a retribuzione, è pagata dal Ministero.

§ **1814.** — Per conseguire il rimborso dei loro crediti, i Comuni mandano il conto delle somministrazioni fatte, al termine di ogni trimestre, al distretto militare della circoscrizione in cui si trovano.

§ **1815.** — Le contabilità vengono verificate e poscia liquidate direttamente dal Ministero mediante l'emissione dei mandati di pagamento ai Comuni stessi.

## Somministrazioni in marcia.

### Art. 256. — Mezzi di trasporto.

§ **1847.** — Nei movimenti di truppa per le vie ordinarie, i veicoli e le bestie da soma, che possono abbisognare per il trasporto del bagaglio

da tappa a tappa sono provveduti, a cura del comandante della truppa, da privati fornitori ed a patti che non eccedano i prezzi stabiliti nella tariffa annessa al R. decreto 28 gennaio 1872 (atto 39-1872 che fa seguito all'art. 499 della presente *Raccolta*).

§ **1848.** — Se il comandante della truppa non riesce a trovare i mezzi di trasporto nei limiti di prezzo stabiliti dalla tariffa anzi ricordata, ne richiede il Comune, il quale in tal caso dovrà rilasciare i precetti di requisizione ai prezzi determinati dalla tariffa.

§ **1849.** — I Sindaci devono indicare sul precetto di requisizione il numero dei chilometri, che il veicolo o la bestia da soma requisita dovrà percorrere, non tenuto conto del cammino di ritorno e delle frazioni di chilometri.

### Art. 258. — Uomini di truppa isolati.

§ **1857.** — Gli uomini di truppa isolati, per regola sono provvisti di ogni loro assegno dal luogo di partenza fino al luogo di arrivo.

Se per qualche imprevedibile contingenza (per esempio: per mancato imbarco o per interruzione di ferrovie) debbono soffermarsi in viaggio, l'autorità militare del luogo, od il Sindaco in mancanza di questa, possono loro somministrare, giorno per giorno, l'indennità di trasferta loro spettante per ogni giorno di necessaria fermata, richiedendone poscia rimborso nei modi prescritti.

§ **1859.** — I sotto-ufficiali, caporali e soldati che, terminata la licenza ordinaria o straordinaria, od uscendo da un ospedale civile, debbono rientrare al proprio corpo si presentano al Sindaco del mandamento, cui appartiene il Comune onde partono, dal quale saranno provvisti dell'indennità di trasferta per raggiungere il corpo od il distretto militare, secondo i casi.

Quando dal capoluogo del mandamento al distretto o alla sede del corpo abbiano a percorrere una distanza superiore ai 25 chilometri, riceveranno altresì, ove occorra, l'assegno ferroviario e gli occorrenti scontrini di viaggio.

Quelli però che debbono partire dal capoluogo di distretto militare, si presenteranno direttamente al comando di questo, anzichè al Sindaco di mandamento.

§ **1860.** — In ogni caso le somministrazioni fatte ai militari isolati, saranno anche annotate sul documento di viaggio onde sono provvisti (foglio di viaggio, biglietto di licenza od altro simile) per cura della autorità che fa la somministrazione, distinguendo quant'è stato dato a titolo di indennità di trasferta e quanto per assegno di trasporto (vedi mod. X citato dal § 1869).

§ **1861.** — Il sottufficiale, caporale e soldato, che avesse smarrito il documento di viaggio, dovrà essere diretto, in qualunque caso, al comando

del distretto militare. I Sindaci, in tale circostanza, rilascieranno una dichiarazione del fatto, ma non pagheranno indennità alcuna; e se i militari non avessero mezzi per recarsi al distretto, li indirizzeranno al comandante dei carabinieri del luogo, il quale disporrà perchè vengano tradotti al capoluogo del distretto, per essere quindi ulteriormente provvisti.

§ **1862**. — Sebbene gl'individui, che dal capoluogo di mandamento al distretto non hanno da percorrere una distanza superiore ai 25 chilometri, abbiano diritto soltanto all'indennità di trasferta, pure, facendone domanda, potranno anche fruire del trasporto in ferrovia a tariffa militare a proprie spese. In tale caso i Sindaci si limiteranno a lasciare loro lo scontrino ferroviario.

### Art. 259. — Indennità di viaggio somministrate dai Comuni.

§ **1868**. — Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto dovuti agli uomini di truppa isolati, agl'inscritti di leva e agli uomini delle classi richiamate sotto le armi, per il viaggio dal mandamento al distretto, o pel viaggio dal mandamento al corpo per quelli che debbono presentarvisi direttamente (reduci di licenza, richiamati dalle truppe alpine) sono pagate dai Sindaci di capoluoghi di mandamento.

Le indennità s'intendono pagate per conto dei distretti militari nella cui circoscrizione i mandamenti sono compresi, fatta eccezione delle indennità pagate ai richiamati degli alpini mandati direttamente al loro corpo, pei quali s'intendono somministrate per conto degli stessi reggimenti alpini.

§ **1869**. — Al termine di ogni trimestre, i distretti e i reggimenti alpini daranno rimborso ai Comuni delle somme da essi pagate, sulla produzione di apposito elenco nominativo degl'individui a cui furono corrisposte. (Detto elenco potrebbe essere conforme al mod. X citato nella presente *Raccolta* fra i modelli).

§ **1870**. — Dove qualche Comune chiedesse anticipazione pel pagamento delle indennità, i distretti nel secondare le domande, avvertiranno di limitare le anticipazioni a quanto presumibilmente possa occorrere pei bisogni di un trimestre. Le somme saranno inviate per mezzo di vaglia postale, o ricapitate in qualunque altro modo, purchè egualmente sicuro, e le anticipazioni saranno scontate nella sistemazione dei conti trimestrali. I reggimenti alpini non anticipano fondi, e le indennità spettanti ai richiamati saranno da essi rimborsate ai Comuni che le avessero corrisposte, o saranno direttamente pagate ai richiamati che non le avessero ricevute.

§ **1872**. — La somministrazione dei fondi ai Comuni, nel caso di mobilitazione dell'esercito, dovrà solo comprendere le somme da pagarsi per indennità di trasferta. (Vedi § 76, tomo III, per l'istruzione della mobilitazione).

## Inscritti di leva presso i distretti.

Art. 277. — Indennità di viaggio.

§ 1966. — Agli inscritti di leva residenti fuori del mandamento in cui ha sede il distretto è dovuta, per il viaggio dal capoluogo del mandamento di residenza al distretto, l'indennità di trasferta (vedi §§ 466, 467 e 468 del regolamento sul reclutamento). Agli inscritti che abbiano da percorrere non meno di 25 chilometri di strada ordinaria è pure dovuto, se vi siano strade ferrate, l'assegno per trasporto in ferrovia.

È altresì dovuto l'assegno di trasporto sui piroscafi per quelli che abbiano da fare traversate di mare.

§ 1967. — Agli inscritti, che abbiano da percorrere sulle ferrovie un tratto inferiore ai 25 chilometri, non spetta assegno di trasporto. Potranno però, facendone domanda, ottenere dal Sindaco lo scontrino ferroviario, per fare il viaggio, a proprie spese, a tariffa militare.

§ 1968. — Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto sono pagati dai Sindaci del mandamento di residenza.

Le indennità sono determinate in una somma fissa com'è, ad ognuno d'essi, notificato dai distretti militari.

## Obblighi dei Comuni, eccettuati quelli delle provincie Venete, di Mantova e di Roma.

Art. 496.

Corpi, reparti di corpo, drappelli e militari isolati in marcia.

§ 3323. — Qualunque corpo, reparto di corpo o drappello di truppa, se si trovi in marcia, ha diritto d'essere alloggiato per cura dei Comuni, nei quali gli occorra di pernottare o soggiornare secondo l'itinerario indicato nel foglio di viaggio.

Uguale diritto hanno gli uomini di truppa isolati in marcia per qualsiasi motivo.

§ 3325. — Gli ufficiali isolati in marcia hanno diritto all'alloggio militare solamente quando sono comandati per lavori geodetici o topografici e per ricognizioni topografiche amministrative.

§ 3327. — In tempo di guerra, e in occasione di grandi manovre o concentramenti di truppe, gli ufficiali, benchè isolati, hanno diritto all'al-l'alloggio nei casi previsti negli ordini di servizio.

Art. 497.

Assegno di locali, mobili, paglia e lume inerente all'alloggio militare.

§ 3331. — L'alloggio militare comprende i locali e le camere per dormire, quelli occorrenti per gli uffici, i magazzini, le infermerie uomini,

le infermerie cavalli, le prigioni, le scuderie, i corpi di guardia e per gli altri servizi dei corpi.

§ **3332.** — L'alloggio che compete a ciascuno ufficiale in relazione al suo grado, è descritto nel seguente modello *T:*

Allegato **T.**

**Tariffa** *delle retribuzioni spettanti ai comuni delle varie provincie del Regno, eccettuate le venete e quelle di Mantova e Roma, per la somministrazione degli alloggi.*

| Gradi e qualità | Alloggio spettante | Retribuzione giornaliera pei comuni — Non capoluogo di divisione | | Capoluogo di divisione | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ufficiali.** | | | | | |
| Generale comandante di corpo d'armata . . . . . . . | Alloggio conveniente al grado colle camere necessarie per sè, pei loro aiutanti di campo, domestici e per l'ufficio, colle occorrenti scuderie pei cavalli . . . | 6 | 67 | 8 | 89 |
| Tenente generale comandante di divisione . . . . . . | | 3 | 33 | 4 | 44 |
| Maggiore generale . . . . | | 2 | — | 2 | 67 |
| *Corpo di stato maggiore, artiglieria, stato maggiore, genio, carabinieri reali, istituto geografico.* Colonnello . . . | Quattro camere, una cucina ed una camera pei domestici. . . . (Colle occorrenti scuderie per i loro cavalli di servizio (1).) | 1 | 27 | 1 | 69 |
| Tenente colonnello. | Tre camere ed un'altra pei domestici . . . . . . . . . | 1 | — | 1 | 33 |
| Maggiore . . . . | Tre camere ed un'altra pei domestici . . . . . . . . . | 1 | — | 1 | 33 |
| Capitano . . . . | Due camere ed un'altra pei domestici . . . . . . . . . | — | 73 | — | 98 |
| Tenente e sottotenente . . . . | Una camera ed un'altra pei domestici. . . . . . . . . | — | 53 | — | 71 |
| *Reggimenti di fanteria, bersaglieri, alpini e genio.* Colonnello . . . . | Tre camere, una cucina ed un'altra pei domestici . . . . . (Colle occorrenti scuderie per i loro cavalli di serviz.o (2).) | 1 | — | 1 | 33 |
| Tenente colonnello . | Due camere ed un'altra pel domestico . . . . . . . . . | — | 73 | — | 98 |
| Maggiore . . . . | Due camere ed un'altra pel domestico . . . . . . . | — | 73 | — | 98 |
| Capitano aiutante maggiore in 1°. . | Una camera ed un'altra pel domestico . . . . . . . . | — | 47 | — | 62 |
| *Reggim. di fanteria, bersaglieri, alpini e genio.* Capitani, compresi i medici . . . . | Una camera ed un'altra pel domestico (3). | — | 40 | — | 53 |
| Tenenti e sotto tenenti compresi gli aiutanti maggiori in 2.° e medici . | Alloggeranno due per camera, epperciò avranno per ogni due una camera con due letti ed un'altra pei domestici (4) . | — | 53 | — | 71 |
| Ufficiale pagatore . | Due camere ed un'altra pel domestico (5). | — | 60 | — | 80 |

| | Gradi e qualità | Alloggio spettante | Retribuzione giornaliera pei comuni: Non capoluogo di divisione | | Capoluogo di divisione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpi di cavalleria, treno e veterinario | Colonnello . . . . | Avranno secondo il rispettivo grado, lo stesso numero di camere assegnato agli ufficiali di corpi di fanteria, ed inoltre avranno ancora le scuderie occorrenti pei loro cavalli di servizio (4) . . . | 1 | 13 | 1 | 51 |
| | Tenente colonnello . | | — | 87 | 1 | 16 |
| | Maggiore . . . . | | — | 87 | 1 | 16 |
| | Capitano aiutante maggiore in 1.° . | | — | 53 | — | 71 |
| | Capitani, compresi i medici . . . . | | — | 53 | — | 71 |
| | Tenenti e sottotenenti compresi i medici e gli aiutanti maggiori in 2.° . . . | | — | 67 | — | 89 |
| | Ufficiale pagatore. . | | — | 73 | — | 98 |
| Corpo sanitario, commissariato e contabile | Colonnello o tenente colonnello capo di servizio . . . . | Due camere per la sua persona, due per gli uffici ed una pel domestico . . . | 1 | 20 | 1 | 60 |
| | Tenente colonnello o maggiore non capo di servizio . . . | Due camere per ciascuno ed una pel domestico . . . . . . . . . . . | — | 73 | — | 98 |
| | Capitano, tenente e sottotenente . . | Una camera per ciascuno ed una pel domestico . . . . . . . . . . . | — | 47 | — | 62 |
| | **Uomini di truppa.** | | | | | |
| | Per ogni posto alloggio . . | Sott'ufficiali presso gli abitanti. . . . | — | 10 | — | 10 |
| | » » » » . . | Caporali e soldati presso gli abitanti e con paglia e lume . . . . . . . | — | 5 | — | 5 |
| | » » » nudo coperto. | Ricovero truppa e locali vari . . . . | — | 2 | — | 2 |
| | *NB. — Pei sott'ufficiali si devono calcolare due posti nudo coperto per ogni giornata di presenza.* | | | | | |
| | **Quadrupedi.** | | | | | |
| | Per ogni posto scuderia . . | Con paglia, lume ed utensili . . . . | — | 5 | — | 5 |
| | » » » » . . . | Al nudo coperto. . . . . . . . . | — | 2 | — | 2 |

## Annotazioni.

(1) Nelle competenze d'alloggio fissate agli ufficiali sopra indicati è compreso l'occorrente pei loro uffici e per le camere da lavoro.

(2) Ove il tenente colonnello comandi il corpo, avrà ragione all'alloggio spettante al colonnello

(3) Per le scuderie dei cavalli dei capitani medici, bersaglieri, alpini e fanteria di linea e degli aiutanti maggiori in 2.° si corrisponderà il nudo coperto a parte.

(4) Il tenente e sottotenente, quando siano soli od in numero dispari, invece della competenza per essi stabilita avranno quella fissata pel capitano. In tal caso i comuni riceveranno la indennità fissata pel capitano, anzichè la metà di quella stabilita per i subalterni.

(5) Nell'alloggio fissato all'ufficiale pagatore sta compreso il locale occorrente pel suo ufficio.

Le camere da dormire per gli ufficiali devono essere provvedute dei mobili seguenti: un letto completo, alcune sedie, un armadio o cassettone, un porta-mantello, un tavolino, un candeliere, una catinella con brocca, due asciugamani e un vaso da notte; le altre camere devono avere tavole, sedie, candelieri ed altri mobili a seconda dei mezzi di chi le fornisce.

§ **3333.** — Gli ufficiali, ai quali s'è dato l'alloggio militare, hanno pure diritto al lume.

§ **3335.** — L'alloggio per la truppa se è dato in edifizi di proprietà del Comune dev'essere fornito del lume occorrente, di paglia a terra in ragione di chilogrammi 10 per ciascun individuo; se dato presso gli abitanti, dev'essere fornito di letto, lume e fuoco o separatamente o in comunione ed a seconda dei mezzi di chi lo provvede.

§ **3336.** — Le scuderie per i cavalli degli ufficiali e per i quadrupedi di truppa, devono essere provvedute dell'occorrente paglia in ragione di chilogrammi 3.200 per cadun quadrupede e dègli utensili necessari.

§ **3337.** — Per i corpi di guardia i Comuni sono in obbligo di provvedere, oltre ai locali, la paglia e quanto occorra per il loro riscaldamento e l'illuminazione in ragione del numero degli uomini componenti la guardia.

### Art. 498. — Limiti della somministrazione gratuita dell'alloggio.

§ **3338.** — Tutti i Comuni, cui si riferisce il presente capo, hanno l'obbligo di somministrare l'alloggio militare gratuitamente, *per i primi tre giorni;* spirato tale termine, la truppa si considera in accantonamento.

La città di Torino è affrancata da quest'obbligo.

§ **3339.** — Quando truppe di uno stesso corpo si scambiano senza interruzione, la gratuita somministrazione dell'alloggio per parte del Comune, si limita ai soli primi tre giorni per il 1.° riparto quivi giunto per qualsiasi servizio.

§ **3340.** — In occasione di riunione di truppe per grandi manovre od esercitazioni per tiri a segno, la somministrazione gratuita da parte dei Comuni, avrà luogo soltanto per il 1.° corpo occupante, semprechè non vi sia interruzione fra la truppa che parte e quella che arriva.

### Art. 499. — Truppe in accantonamento.

§ **3341.** — Gli ufficiali appartenenti ai corpi, reparti di corpo o drappelli in accantonamento, hanno diritto all'alloggio militare per parte dei Comuni.

§ **3342.** — Gli uomini di truppa invece sono generalmente alloggiati nelle caserme o negli edifizi propri dello Stato; quando questi edifizi manchino o non bastino, i Comuni sono sempre obbligati a provvedervi con locali propri forniti di paglia a terra nella ragione seguente: chilogrammi 15

ogni individuo nello spazio di un mese, cioè chilogrammi 10 per prima distribuzione e 5 a titolo di rinfresco dopo 15 giorni, oppure a far somministrare l'alloggio con lume e fuoco dagli abitanti.

§ **3343.** — Decorsi 3 giorni dall'arrivo della truppa, il Comune, quando non sia intervenuta speciale convenzione, ha diritto alla corrisponsione dell'indennità per l'alloggio degli ufficiali e della indennità di nudo coperto per i locali di proprietà del Comune occupati dalla truppa e nella misura indicata nel modello *T* di cui al precedente § 3332, ed al rimborso di tutte le somministrazioni che dovesse fare nei modi accennati nel seguente Regio decreto 28 gennaio 1872 (atto 39-1872).

## REGIO DECRETO *(28 gennaio 1872).*

### SOMMINISTRANZE ALLE TRUPPE IN MARCIA DEI MEZZI DI TRASPORTO PAGLIA, LEGNA, ECC.

Viste le Regie patenti 9 agosto 1836, n. 153 e 154, ed i regolamenti annessi, nonchè i Regi decreti 27 gennaio 1851, n. 1204, e 24 dicembre 1860, n. 4526; patenti e decreti relativi alle somministrazioni a farsi dai Comuni alle truppe;

Vista la legge 4 agosto 1861, n. 142, che modifica ed estende a varie provincie del Regno l'applicazione delle Regie patenti e dei decreti surriferiti;

Visti la legge 27 luglio 1862, n. 723, ed il Regio decreto 25 dicembre stesso anno, n. 1050, che prorogano le disposizioni della prefata legge 4 agosto 1861;

Viste le speciali disposizioni tuttora vigenti nelle provincie venete e nelle provincie romane;

Sulla proposta dei Ministri dell'interno e della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

Art. 1. A datare dal 1.° aprile 1872, i mezzi di trasporto, la paglia, la legna, il pane ed i foraggi, che talvolta i Comuni del Regno somministrano alle truppe, saranno direttamente pagati dal comandante del corpo o reparto di corpo che richiede dette somministrazioni.

Il pagamento dei mezzi di trasporto si effettuerà appena che il servizio, per il quale tali mezzi furono requisiti, risulti compiuto.

Il pagamento della paglia, delle legna, del pane, dei viveri e dei foraggi avrà sempre luogo all'atto stesso in cui sono fatte tali somministrazioni.

Art. 2. Le prestazioni indicate all'articolo precedente, che occorra dover fare ai militari in marcia isolatamente ed a drappelli di truppa non comandati da ufficiali, saranno pagate all'amministrazione comunale direttamente dal comandante il distretto militare nella cui circoscrizione si trova il Comune, sulla presentazione dei relativi titoli di credito che a tale effetto il Comune stesso gli dovrà inviare alla fine di ogni trimestre.

Art. 3. Sino a tanto che non siano unificate le tariffe delle indennità dovute ai Comuni per le somministrazioni d'alloggio, il pagamento di tali indennità continuerà ad essere fatto secondo venne sin qui praticato.

Art. 4. La compilazione per parte dei Comuni dei prospetti trimestrali che, giusta il regolamento 9 agosto 1836, devono spedire col mezzo delle prefetture, rimane perciò limitata alla parte riferentesi agli alloggi.

Il Ministro della guerra stabilirà le norme per l'eseguimento di questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI. - G. LANZA.

**Tariffa** *del corrispettivo dovuto per mezzi di trasporto forniti dai comuni alle truppe.*

| Somministrazioni | Per tutto il Regno meno le provincie venete e romane — *Ogni chilom.* | | Per le provincie venete — *Ogni chilom.* | | Per le provincie romane — *Ogni miglio romano* (Chilom. 1,489) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per ogni carro tratto da un cavallo L. | — | 275 | — | 220 | — | 490 |
| idem da due cavalli » | — | 475 | — | 380 | — | 970 |
| idem da tre » » | — | 650 | — | 520 | 1 | 370 |
| idem da quattro » » | — | 850 | — | 680 | 1 | 720 |
| Per ogni carro tratto da due buoi » | — | 475 | — | 380 | I comuni romani non sono tenuti alla contro indicata somministrazione. | |
| idem da quattro » » | — | 850 | — | 680 | | |
| Per ogni barroccio tratto da due buoi » | — | 275 | — | 220 | | |
| Per ogni cavallo o mulo da tiro (senza carro) . . . . . . . . . . » | | | | | | |
| idem da sella . » | — | 225 | — | 180 | — | 350 |
| idem da soma . » | | | | | — | 250 |
| Vetture. — Per ogni cavallo e miglio (chilom. 1,489) . . . . L. | | | | | — | 600 |

**Avvertenze** *relative a tutti i comuni eccettuati quelli delle Provincie romane.*

Nel passaggio di monti, per la cui salita occorrono bestie di rinforzo pel traino dei carri od altri veicoli, spetta ai comuni che le avranno provviste, l'aumento del 20 per cento sui prezzi stabiliti dalla tabella suddetta.

Pei trasporti in vetture pubbliche o private, l'importo sarà pagato a seconda delle consuetudini locali.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1872.

D'ordine di S. M.

*Il Ministro della guerra,* RICOTTI.

### Art. 501. — Truppe alle grandi manovre.

§ 3350. — Gli ufficiali e gl'individui di truppa, durante il periodo delle grandi manovre, sono attendati con paglia a terra loro somministrata dall'amministrazione militare o senza; ma possono anche essere alloggiati in edifizî comunali, ovvero presso gli abitanti, secondo gli ordini di servizio dati dal comandante del corpo d'armata.

### Art. 502. — Truppe in distaccamento non superiore a tre mesi.

§ 3352. — Gli ufficiali e gli individui di truppa in distaccamento per un periodo non superiore a tre mesi, o nello interesse dell'ordine o della sicurezza pubblica ed in servizî per la tutela della sanità continentale o marittima, sono alloggiati per cura del Comune nel quale prestono servizio e per tutta la durata della loro permanenza.

§ 3355. — La dimora in un Comune di pochi giorni in più di tre mesi in causa di già decretato scambio di presidio, non priva il distaccamento dal diritto allo alloggio.

### Art. 503. — Truppe in guarnigione od in distaccamento ordinario.

§ 3356. — Nei cambi di guarnigione o di distaccamento ordinario, gli ufficiali che viaggiano colla truppa, la precedono o la seguono di 24 ore, al giungere nel luogo ove devono rimanere di presidio, hanno diritto all'alloggio militare per tre giorni, computati da quello di arrivo.

§ 3357. — Quando la truppa in guarnigione o in distaccamento ordinario, non possa essere alloggiata in caserme o locali proprî dello Stato, dev'essere alloggiata gratuitamente dai Comuni per i primi tre giorni, e mediante relativo compenso di nudo coperto spirato tale termine.

### Art. 504. — Obbligo dei comuni di facilitare la ricerca degli alloggi agli ufficiali.

§ 3358. — Le amministrazioni comunali, quando gli ufficiali incontrano difficoltà di procurarsi gli alloggi mobigliati a loro carico, sono tenute, sulla richiesta del comandante del corpo, di procurare gli alloggi stessi mediante un equo corrispettivo di locazione da pagarsi da cadun ufficiale.

Tale corrispettivo viene stabilito convenzionalmente a mediazione di chi viene delegato dal Comune.

§ 3359. — Qualora i proprietari delle case non acconsentano a dare volontariamente in locazione gli alloggi necessari agli ufficiali, il corpo può venire dichiarato in accantonamento, ed allora gli alloggi dovranno essere somministrati colle norme stabilite per tale posizione.

Art. 505. — Norme generali per il rilascio di buoni.

§ 3360. — Perchè i comuni possono documentare le contabilità relative agli alloggi militari, i corpi o reparti di corpi, rilascieranno loro appositi buoni mod. 278.

§ 3361. — Sui buoni devonsi descrivere distintamente le giornate di alloggio somministrate agli ufficiali, alla truppa ed ai quadrupedi.

§ 3363. — I buoni, che eventualmente siano firmati da individui di truppa, devono essere vidimati da un ufficiale del presidio od in difetto, dal Sindaco.

§ 3364. — Nel calcolo delle giornate di alloggio, si deve tener presente che va inclusa quella di arrivo, ed esclusa quella di partenza, e si devono detrarre, quando occorra, i primi tre giorni.

§ 3365. — I buoni devono presentare tutte le necessarie indicazioni, quelle cioè del corpo, della data, del nome, cognome e grado dell'ufficiale firmatario, nonchè indicare chiaramente in cifre ed in tutte lettere le quantità, e non avere correzioni, cancellature o raschiature.

§ 3366. — I comuni hanno diritto di rifiutare i buoni non regolari.

## Obblighi dei comuni nelle provincie venete ed in quelle di Mantova.

Art. 507. — Truppe in marcia od in distaccamento non eccedente i tre mesi.

§ 3375. — I comuni del territorio Veneto e Mantovano sono in obbligo di fornire l'alloggio completo ai militari di passaggio, nonchè le scuderie coi relativi utensili e con la paglia, tanto ai cavalli degli ufficiali, quanto ai quadrupedi della truppa, non solamente per i primi tre giorni, ma anche per tutto il tempo ulteriore del loro soggiorno.

§ 3376. — L'alloggio è considerato per truppe « di passaggio » sempre quando non sia stato preventivamente richiesto, dalle autorità militari, almeno per un trimestre.

Art. 508. — Truppe ai campi d'istruzione, alle grandi manovre, alle escursioni ed alle manovre coi quadri.

§ 3377. — Le truppe ai campi d'istruzione stabilite nel territorio Veneto e Mantovano, quando non siano attendate, devono considerarsi come di passaggio. Se sono attendate viene loro somministrata la paglia nella misura e nei modi indicati.

§ 3379. — Sono considerati « di passaggio » gli ufficiali e la truppa alle manovre coi quadri, e così pure le compagnie e gli ufficiali degli stati maggiori alpini durante le escursioni.

Art. 509. — Competenza alloggio agli ufficiali ed alla truppa.

§ 3480. — Agli ufficiali generali e superiori spettano due camere ed agli ufficiali inferiori una camera con letto completo, tavole, sedie, catinella con brocca, asciugamani, bottiglie, bicchieri e vasi da notte.

§ 3381. — Quando gl'individui di truppa non possono avere alloggio completo, deve venir loro somministrata la paglia fresca occorrente ed un mobile per riporre la montura e le armi, ed i Comuni, per siffatte forniture, hanno diritto a ripetere i compensi stabiliti distintamente per nudo coperto, paglia, lume, legna ed accessori d'alloggio.

§ 3382. — Ogni quadrupede dev'essere ricoverato in scuderia con la lettiera in ragione di chilogrammi 1.680 di paglia oppure foglie o strame, quando la prima difetti in modo assoluto. Il letame resta di proprietà di chi provvede la scuderia.

§ 3384. — I Comuni del territorio Veneto e Mantovano non sono in obbligo di fare somministrazioni gratuite alle truppe in marcia od in distaccamento « di passaggio » e ne ricevano il rimborso a termini della tariffa indicata nel seguente allegato *U*.

Allegato **U.**

**Tariffa** *dei compensi dovuti ai Comuni delle provincie Venete e Mantovane (annesse nel* 1866) *per la somministrazione degli alloggi* (*).

| Per gli alloggi degli ufficiali i Comuni sono divisi in due reparti secondo il catasto di pigione | | |
|---|---|---|
| | *1.° Riparto di L. 8 di catasto* | *2.° Riparto inferiore a L. 8 di catasto* |
| Ufficiali superiori . . . . | L. 1,283950 | L. 0,691358 |
| » inferiori . . . . . | » 0,641975 | » 0,345679 |

| Truppa | | Quadrupedi | |
|---|---|---|---|
| *Al nudo coperto L. 0,012345* | | *Al nudo coperto L. 0,019753* | |
| Ricovero con mobilio . . | L. 0,017283 | Locale nudo coperto . . . | L. 0,019753 |
| Letto o paglia . . . . . | » 0,019753 | Paglia o strame . . . . | » 0,024690 |
| Legna . . . . . . . . | » 0,017284 | Utensili . . . . . . . . | » 0,009877 |
| Lume. . . . . . . . . | » 0,007407 | Lume . . . . . . . . . | » 0,007407 |
| Ricovero completo con mob.° | L. 0,061727 | Posto scuderia completo. . | L. 0,061727 |

(*) Circolare della congregazione centrale veneta del 10 luglio 1863.

## Obblighi dei Comuni nelle provincie di Roma.

### Art. 511. — Alloggio degli ufficiali e della truppa.

§ **3389.** — Gli ufficiali tutti in marcia e per i primi tre giorni dal loro arrrivo in un Comune della provincia di Roma, hanno diritto all'alloggio con mobiglio, lume e fuoco a seconda del loro grado.

Per dette somministrazioni i comuni non hanno diritto a compenso.

§ **3390.** — Gli ufficiali in distaccamento eventuale, in servizî d'ordine pubblico, dopo i primi tre giorni, continuano ad avere l'alloggio dai Comuni, i quali avranno il rimborso dall'erario secondo la tariffa indicata nel seguente allegato.

Allegato **V.**

**Tariffa** *dei compensi da corrispondersi ai Comuni della provincia di Roma (Comarca), annessa nel* 1870, *per la somministrazione degli alloggi* (*).

| | | |
|---|---|---|
| **Ufficiali.** | | |
| Generali | 3 | 333 |
| Colonnelli d'ogni arma | 2 | — |
| Tenenti colonnelli d'ogni arma | 1 | 500 |
| Maggiori | 1 | 266 |
| Capitani di stato maggiore | 1 | — |
| Capitani delle altre armi | — | 733 |
| Tenenti addetti all'istituto geografico militare | — | 733 |
| Tenenti e sottotenenti | — | 550 |
| **Truppa.** | | |
| Militari di truppa, compreso lume e fuoco | — | 080 |
| Militari di truppa al nudo coperto | — | 020 |
| Scuderie con lume ed acqua | — | 060 |
| Scuderie al nudo coperto | — | 020 |

(*) Regolamento 20 gennaio 1867.

§ **3391.** — La truppa in marcia ha diritto all'alloggio con paglia, lume e fuoco.

§ **3392.** — La competenza paglia è fissata nella seguente misura:

*a*) per ogni individuo isolato chilogr. 5.300;

*b*) pei drappelli inferiori a 10 uomini (*ognuno*) chilogr. 4.500;

*c*) pei corpi, reparti di corpo e drappelli di forza maggiore (*ognuno*) chilog. 4.000 .

§ **3393.** — La paglia viene cambiata ad ogni diverso passaggio di truppe, ovvero dopo il quinto giorno dalla data del loro arrivo, quando abbiano dovuto soffermarsi.

§ **3394.** — Per i cavalli degli ufficiali e quadrupedi di truppa, i Comuni non hanno altro obbligo tranne quello di fornire i locali adatti per le scuderie con lume ed acqua (*senza paglia*).

### Art. 512. — Truppe ai campi d'istruzione, alle grandi manovre ed alle manovre coi quadri.

§ **3395.** — Gli ufficiali e gl'individui di truppa ai campi d'istruzione, quando non siano attendati, e quelli alle manovre coi quadri devono considerarsi come in marcia. Se la truppa è attendata, la paglia occorrente è provvista nella misura e nei modi indicati al § 3342.

## Disposizioni speciali comuni a tutte le provincie del Regno.

### Art. 514. — Truppe comandate per la costruzione di strade comunali obbligatorie.

§ **3399.** — Gli ufficiali e gli individui di truppa comandati per costruzione di strade comunali obbligatorie, devono essere alloggiati gratuitamente, per tutta la durata del servizio, dai Comuni, i quali per conseguenza non hanno diritto a rimborso di sorta.

### Art. 515. — Alloggio per gli ufficiali e truppa dei reali carabinieri.

§ **3406.** — Gli ufficiali e la truppa dell'arma dei reali carabinieri, in marcia, in accantonamento, in servizio di pubblica sicurezza, in tempo di guerra, ai campi d'istruzione ed alle grandi manove, sono alloggiati come tutti gli ufficiali e truppa delle altre armi.

### Art. 516. — Ufficiali delle milizie, di complemento e di riserva.

§ **3407.** — Gli ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale, in posizione ausiliaria e di riserva, tuttavolta che vengono chiamati in servizio e si trovano nella circostanza di aver diritto all'alloggio per parte dei Comuni, sono trattati come gli ufficiali dell'esercito permanente di pari grado ed arma.

# LEGGE PER LA REQUISIZIONE DI QUADRUPEDI E DI VEICOLI
## PEL SERVIZIO DELL'ESERCITO

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
**RE D'ITALIA.**

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

A — *Requisizione di cavalli ed altre bestie da soma e da tiro.*

Art. 1. — In caso di mobilitazione di tutto o di parte dell'esercito, tutti i cittadini dello Stato hanno l'obbligo di cedere al governo i cavalli e muli atti al servizio militare, mediante pagamento a prezzo di stima.

Art. 2. — Entro due anni dalla promulgazione della presente legge il governo dovrà, con norme da fissarsi per Decreto Reale, procedere ad un censimento generale dei cavalli e muli, e determinare il numero di quelli che in ogni provincia sono atti al servizio dell'esercito.

Al proprietario che in qualunque modo celi, in occasione del censimento generale, quadrupedi da lui posseduti, sarà inflitta l'ammenda di L. 50 per ogni quadrupede celato.

Art. 3. — Ogni anno il governo determina il contingente di cavalli e muli che ciascuna provincia deve somministrare all'esercito in occasione di mobilizzazione.

Il governo è però autorizzato a fissare il contingente provinciale anche prima che sia fatto il censimento generale di cui all'art. 2 sulla base delle statistiche compilate dalle autorità civili.

Art. 4. — Le deputazioni provinciali ripartiscono il contingente tra i Comuni della provincia.

Art. 5. — Il Ministero della guerra potrà ordinare, quando lo stimi opportuno, la rivista dei cavalli e muli per stabilire quali siano atti al servizio militare. In tal caso i Sindaci devono, mediante precetto personale, ingiungere ai proprietari dei cavalli e muli di presentarli nel luogo e tempo stabiliti dall'ordine di revisione.

Al proprietario che in tale occasione non ottemperasse all'avuto precetto, senza giustificato motivo, sarà inflitta un'ammenda di L. 50 a beneficio della cassa dello Stato.

Ogni quadrupede non presentato sarà considerato come atto al servizio militare nel determinare il contingente del rispettivo Comune.

Art. 6. — I Comuni possono ricorrere in appello al Prefetto della provincia per il contingente di cavalli e muli ad essi imposto, e la deputazione provinciale constatato il valore della fatta istanza, ne terrà calcolo nel riparto dell'anno successivo.

Al riparto dell'anno in corso non può essere fatta veruna modificazione, salvo sia dimostrata l'assoluta impossibilità di fornire il contingente di quadrupedi ingiunto.

Art. 7. — Quando pel fatto della mobilizzazione di tutto o di parte dell'esercito, emani dal Ministero della guerra l'ordine di provvedere cavalli e muli per l'esercito, in ogni Comune la giunta municipale, mediante estrazione a sorte, designa quali di essi quadrupedi dovranno essere presentati per la scelta ed impartisce gli ordini opportuni ai rispettivi amministrati che li possiedono.

Non possono essere compresi in quest'assegnazione: i cavalli in uso delle Casa e Corte di S. M. il Re e dei Reali Principi; i cavalli degli uffìciali nel numero attribuito dalla legge al loro grado o carica; un cavallo per ogni medico condotto di campagna; i cavalli dei depositi di allevamento per l'esercito, e gli stalloni appartenenti allo Stato od approvati; le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne.

Art. 8. — I Comuni sono responsabili della presentazione dei cavalli e muli nei luoghi determinati dal manifesto di requisizione, per tal modo che nel limite di tempo stabilito dal manifesto stesso si abbia il contingente imposto al Comune di quadrupedi atti al servizio dell'esercito.

Art. 9. — La scelta ed il conseguente scarto tra i quadrupedi presentati è fatta da commissioni nominate dal Ministero della guerra, o dalle autorità da lui delegate.

Esse vi procederanno distintamente per ciascun Comune, e tenendo l'ordine della estrazione nel medesimo eseguita.

Art. 10. — Per la stima dei quadrupedi sono aggiunti a ciascuna commissione di scelta tre periti, nominati, due dalla deputazione provinciale e uno dal Prefetto o Sotto-Prefetto.

La stima dev'esser fatta, avuto riguardo al valore normale dei quadrupedi, senza tener conto dell'accrescimento di prezzo dipendente dalla mobilizzazione, e senza sorpassare un prezzo massimo indicato nel manifesto di requisizione. Questo prezzo massimo sarà ragguagliato al doppio del prezzo medio pagato l'anno precedente per la rimonta ordinaria dell'esercito, escludendo dalla media i cavalli comperati per rifornire i depositi di allevamento.

Ciascun proprietario avrà però diritto di presentare altro cavallo, in sostituzione del proprio, purchè esso sia riconosciuto atto al servizio dell'esercito.

Art. 11. — Qualora il numero dei quadrupedi presentati da ogni Comune alla commissione di scelta non bastasse a fornire l'intero contin-

gente prestabilito di quadrupedi atti al servizio dell'esercito, la commissione può completare il contingente procedendo ad acquisti privati, nel limite di prezzo stabilito dall'articolo precedente; ma in questo caso al Comune è imposta una multa di L. 300 per ogni quadrupede non somministrato nel giorno e luogo stabilito dal manifesto di requisizione.

Art. **12.** — Se la commissione di scelta non trova modo, nel termine di tempo prefissato alle sue operazioni, di completare, mediante acquisti a trattativa privata, a senso dell'articolo precedente, il contingente imposto al Comune, essa procede nel Comune stesso alla requisizione per espropriazione dei quadrupedi atti al servizio dell'esercito, fino a raggiungere il numero necessario, pagandoli a prezzo di stima, anche sopra il prezzo massimo di cui all'art. 10. La spesa eccedente questo prezzo massimo ricade sul Comune, il quale è pur sempre soggetto alla multa di cui all'articolo precedente.

Art. **13.** — Il Comune deve rivalersi delle spese e multe incorse in forza dei due precedenti articoli, come eziandio delle spese dei relativi atti coercitivi, sui proprietari che avendo avuto precetto di somministrare un determinato numero di cavalli o muli atti al servizio militare, non vi avranno ottemperato.

Anche quando la commissione di scelta avesse trovato l'intero contingente prescritto tra i quadrupedi presentati dal Comune, sono pur sempre soggetti alla multa di L. 300 i proprietari che, senza giustificato motivo, non hanno obbedito al precetto. In tal caso però le multe andranno a benefizio della cassa del Comune.

Art. **14.** — Oltre ai cavalli e muli atti al servizio militare, è fatta facoltà al governo, in caso di mobilizzazione di tutto o parte dell'esercito di requisire, per espropriazione, in qualsiasi provincia del Regno, altre bestie da soma o da tiro mediante pagamento a prezzo di stima.

Tale requisizione sarà ordinata con Regio Decreto.

### B — *Requisizione di veicoli.*

Art. **15.** — In caso di mobilizzazione di tutto o parte dell'esercito, il governo è autorizzato a requisire, per espropriazione, veicoli di qualsiasi specie per servizio dell'esercito, mediante pagamento a prezzo di stima.

Art. **16.** — Un regolamento approvato con Decreto Reale prescriverà le norme per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 1.° ottobre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

# ISTRUZIONE PER LA REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI
## PER IL SERVIZIO DEL REGIO ESERCITO

---

### Riparto tra le provincie ed i Comuni dei cavalli e muli da somministrarsi in caso di mobilitazione dell'esercito.

Art. 3. — I Comuni riceveranno dai Prefetti la quota fissata dei quadrupedi che essi dovranno somministrare in caso di mobilitazione.

### Rivista dei cavalli e muli per parte del Ministero della guerra.

Art. 6. — La rivista può essere fatta simultaneamente per tutte le provincie dello Stato, ovvero in talune provincie soltanto, od anco essere limitata a taluni Comuni.

La rivista potrà essere generale o parziale.

Se la rivista è generale, saranno visitati tutti indistintamente i quadrupedi equini delle provincie o Comuni pei quali la rivista è ordinata.

Se la rivista è parziale, saranno visitati soltanto:

*a*) i quadrupedi dichiarati abili nelle riviste precedenti ed inscritti nel mod. *A* (che fa seguito alla presente Raccolta fra i modelli);

*b*) i quadrupedi che nelle visite precedenti non furono dichiarati abili per condizioni transitorie, e che furono inscritti sul supplemento al mod. *A*;

*c*) i quadrupedi che non furono visitati in quel Comune.

Art. 7. — La rivista sarà fatta da una commissione composta da un ufficiale del Regio esercito *Presidente*, e di due persone intelligenti di quadrupedi, una scelta dal comandante della divisione (*veterinario militare o civile*), ed una delegata dal Prefetto della provincia. Il Sindaco od altro rappresentante comunale da esso delegato, dovrà essere presente alla visita dei cavalli del proprio Comune, anche quando la rivista abbia luogo fuori del territorio del Comune.

Art. 8. — In tutte le provincie e in tutti i Comuni in cui la rivista dovrà aver luogo, verranno pubblicati avvisi nei quali sarà indicato il giorno della rivista, il luogo di riunione dei quadrupedi e se trattasi di una rivista generale o parziale.

Art. 9. — I Sindaci, mediante precetto personale, ingiungeranno ai proprietari di equini, di presentare i cavalli o muli da loro posseduti, e tutti senza eccezione, o quelli soltanto contemplati dall'ordine di revisione, secondochè la rivista è generale o parziale, nel giorno e luogo stabiliti dall'ordine stesso.

Al proprietario, che in tale occasione non ottemperasse al dovuto precetto, sarà inflitta una multa di lire 50 a benefizio dello Stato.

Art. 10. — Nel determinare il contingente del rispettivo Comune ogni quadrupede non presentato, sarà considerato come atto al servizio (art. 5 della legge che precede la presente Istruzione).

Art. 11. — I proprietari, ai quali un valido motivo impedisca di presentare il quadrupede o qualcuno dei quadrupedi di loro proprietà, dovranno, o personalmente o mediante un loro agente, rimettere all'ufficiale revisore un attestato vidimato dal Sindaco, dal quale risulti la causa della non avvenuta presentazione.

L'ufficiale revisore è in diritto di recarsi al domicilio del proprietario per visitare il quadrupede non presentato.

Art. 12. — A cura dell'autorità cui spetta rispettivamente (Sindaco, Prefetto e Sotto-Prefetto), saranno posti a disposizione degli ufficiali revisori tutti i dati statistici equini di cui dispongono le giunte municipali, deputazioni provinciali, comizi agrari, come pure i risultati dell'ultimo censimento generale.

Il Sindaco di ogni Comune, od il suo delegato, dovrà pure presentare alla commissione il prospetto mod. *A* ed il supplemento al mod. *A* statogli rimesso dalla commissione di rivista dell'anno precedente.

Art. 14. — Ultimata la rivista generale, l'ufficiale revisore farà fare due copie del mod. *A* ed il supplemento; una di queste verrà rimessa al Prefetto per norma nella ripartizione di cui è cenno all'art. 3 della presente istruzione, ed una al Sindaco che dovrà conservarla per presentarla alla commissione di rivista, ed alla commissione di requisizione, com'è prescritto dall'art. 46.

Art. 16. — Se si tratta di una rivista parziale, l'ufficiale revisore si limiterà a cancellare dal prospetto mod. *A* che gli sarà dato dal Ministero della guerra, da quello che gli verrà rimesso dal Prefetto, e da quello che, a termini dell'art. 12 gli verrà presentato dal rappresentante del Comune, i quadrupedi divenuti inabili al servizio, quelli morti e quelli che fossero passati ad altro Comune; ed aggiungerà poi, continuando la numerazione progressiva dei quadrupedi già inscritti, tutti i quadrupedi nuovi visitati e giudicati abili, nonchè quelli che nella rivista precedente, furono inscritti sul supplemento al mod. *A* e che si riconoscono divenuti abili al servizio.

Dal supplemento al mod. *A* cancellerà parimenti i quadrupedi morti, quelli divenuti definitivamente inabili, quelli passati ad altro Comune e

quelli che, per essere riconosciuti abili, furono inscritti sul mod. *A* e vi aggiungerà quelli cha al momento della visita fossero giudicati inabili per condizioni transitorie, e che già non vi fossero inscritti.

Nella colonna *variazioni* verranno indicate sommariamente le cause di *diminuzioni e d'aumento*.

In calce all'ultima variazione, su ognuna delle tre copie dei prospetti mod. *A* e supplementi, i membri della commissione di rivista apporranno le loro firme; i prospetti stessi verranno quindi rispettivamente rimessi al Ministero della guerra, al Prefetto ed al rappresentante del comune.

## Ricorso intorno ai contingenti assegnati ai Comuni.

Art. **21.** — I Sindaci possono ricorrere in appello al Prefetto della provincia per il contingente di cavalii e di muli assegnato al proprio Comune.

Art. **22.** — Tale ricorso, per essere preso in considerazione, dovrà essere accompagnato da una copia del prospetto *A* (che fa seguito alla presente raccolta fra i modelli), indicando nella colonna *osservazioni* le cause per le quali debba essere diminuito il numero dei quadrupedi abili al servizio.

Queste osservazioni saranno apposte da una commissione nominata dalla giunta municipale, composta di un consigliere comunale e di due altre persone intelligenti di quadrupedi equini.

Saranno però preferibili, per coprire tale carica, quelle persone che già prestarono servizio nell'esercito, sia come ufficiali, sia anche quali sott'ufficiali nelle armi di cavalleria o artiglieria di campagna.

Art. **23.** — Le cause di diminuzioni per inabilità, sono quelle indicate nel frontispizio dello stesso prospetto *A*.

Oltre a queste diminuzioni si annoteranno pure quelle per morti, per vendita a proprietari d'altri Comuni, e per emigrazione del proprietario.

## Ordine della requisizione dei quadrupedi.

Art. **41.** — L'ordine di requisizione viene dal Ministero contemporaneamente diramato:

Ai comandanti dei distretti militari, che debbano fare eseguire la requisizione;

Alle altre autorità militari cui riflette;

Ai Prefetti e Sotto-Prefetti, dai quali verrà comunicato a tutti i Sindaci da essi rispettivamente dipendenti con quei mezzi più pronti di cui si potrà disporre.

Chi riceve l'ordine di requisizione, ne deve immediatamente accusare ricevuta.

## Operazioni di scelta e di sorteggio da eseguirsi per cura dei Comuni.

Art. **42.** — Il Sindaco, appena ricevuto l'avviso di requisizione, raduna sollecitamente la giunta, affinchè nomini una commissione com'è detto all'art. 22, ed avvisa tutti i proprietari aventi quadrupedi, non stati precedentemente visitati, di presentarli alla commissione stessa il giorno susseguente.

Avvisa pure tutti i proprietari di equini classificati quali abili a servizio dell'esercito e compresi nel prospetto *A*, di presentarsi in detto giorno per procedere all'estrazione a sorte.

Art. **43.** — La commissione, fatta la scelta dei quadrupedi abili al servizio militare, li aggiungerà nel prospetto *A* in seguito a quelli precedentemente inscritti dalla commissione di rivista, e darà ad essi il numero d'ordine in continuazione alla numerazione del prospetto stesso.

I proprietari che non posseggono più quadrupedi già inscritti nel prospetto *A*, dovranno presentare una dichiarazione alla commissione predetta; detta dichiarazione non sarà tenuta valida se non sarà firmata da altri due proprietari possessori di quadrupedi giudicati abili al servizio militare.

Si avverte che l'aver pattuito la vendita di un quadrupede anteriormente al ricevuto avviso, di cui all'articolo precedente, non esenterà il proprietario dal presentarlo alla commissione, quando il quadrupede non sia stato effettivamente venduto e consegnato al compratore.

Art. **44.** — L'estrazione a sorte avrà luogo nel modo seguente:

Pongonsi in un' urna tanti numeri quanti sono quelli registrati nel prospetto *A*, compresi quelli aggiunti dalla commissione di cui al primo capoverso dell'articolo precedente; quindi, in presenza dei proprietari, il consigliere comunale, di cui l'art. 22 procede all'estrazione.

Questi numeri, secondo l'ordine di estrazione, si scrivano per cura del segretario od altro impiegato comunale, e di un membro della commissione nella colonna 2 dell'elenco *B* (che fa seguito alla precedente raccolta fra i modelli). Verrà quindi riempito la colonna 3 di detto elenco, desumendo dal prospetto *A* il nome e cognome del proprietario.

Art. **45.** — Nella colonna *osservazioni* di detto elenco *B*, la commissione annoterà i quadrupedi *nuovi inscritti* ed i quadrupedi *eliminati*, in base a quant'è detto all'articolo precedente.

Stabilito, per mezzo dell'estrazione a sorte, l'ordine col quale i quadrupedi abili del Comune vengono a cadere sotto la leva, ogni giunta municipale designa un numero di essi uguale al doppio del contingente che il Comune deve fornire.

Art. **46.** — Il numero dei quadrupedi così determinato (cioè pari al doppio del contingente comunale), sarà presentato alla commissione mi-

litare per la requisizione, da uno dei membri della commissione, il quale, oltre all'elenco *B*, avrà seco il prospetto mod. *A*, e le dichiarazioni di cui all'art. 43 per i quadrupedi eliminati dal detto prospetto.

ART. **47.** — Nei grandi centri di popolazione, come sono le città principali del Regno, la giunta municipale istituirà tante commissioni comunali, quante sono le commissioni di requisizione che vi dovranno operare.

ART. **48.** — Le operazioni di scelta e di sorteggio non dovranno, in alcun modo, ritardare la presentazione dei quadrupedi nel giorno prescritto.

I Comuni, che non avessero eseguita l'estrazione a sorte, dovranno presentare alla commissione di requisizione, tutti i quadrupedi annotati nel prospetto *A*.

## Operazioni preliminari di requisizione.

ART. **51.** — Il comandante del distretto, appena riceve dal Ministero l'ordine di requisizione dispone senz'altro per la sua pronta esecuzione, e per conseguenza:

*a*) Spedisce colla massima celerità, in meno di 24 ore dall'arrivo dell'ordine di requisizione, ai Sindaci dei Comuni, nei quali devono agire le commissioni da lui dipendenti, l'apposito manifesto di modello prescritto, che ordina la requisizione, perchè venga immediatamente pubblicato, ed una copia anche al Prefetto ed al Sotto-Prefetto da cui dipendano i Comuni, avvertendo che il numero delle copie destinate ai Sindaci dei Comuni più popolosi, o frazionati, sia regolato in modo che questi possano darvi la maggior possibile diffusione;

*b*) Contemporaneamente alla spedizione del suddetto manifesto, invita il Prefetto della provincia nel cui territorio devesi operare la requisizione, a far trovare i commissari civili e i periti nel luogo nei giorni ed ore indicate nel predetto manifesto, per la riunione delle commissioni per la requisizione.

ART. **57.** — In tutti i Comuni chiamati a somministrare i quadrupedi, il Sindaco, appena ricevuto il suddetto manifesto ne procurerà l'affissione d'urgenza, e disporrà per l'esecuzione a quant'è prescritto dai precedenti articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.

Compiutosi le suddette operazioni, il Sindaco invita il membro della giunta comunale, delegato per la scelta e sorteggio, a prender parte alle sedute della commissione di requisizione, ed ingiunge a ciascun proprietario di quadrupedi compresi nel doppio contingente, di presentare i rispettivi quadrupedi alla commissione di requisizione nelle località, ore e giorni indicati nel manifesto di requisizione.

Il Sindaco ricorderà inoltre ai proprietari che, non ottemperando essi a siffatto precetto, incorreranno nella multa di lire 300 per ogni quadru-

pede non presentato, oltre a quelle altre maggiori spese che fossero accollate al Comune.

Art. **60.** — L'ufficiale commissario militare di una commissione di requisizione, appena avuto dal comandante del distretto l'ordine di eseguirla:

*b*) Avverte il Sindaco del luogo per avere il numero necessario di scrivani borghesi nel caso però non abbia disponibili scrivani militari;

*c*) Invita il Sindaco del Comune ove deve aver luogo la requisizione, a disporre:

1. Per l'alloggio dei distaccamenti di truppa che devono giungere per ritirare i quadrupedi requisiti, e perchè siano disponibili i necessari ricoveri pei quadrupedi stessi;
2. Perchè sia facilitata la somministrazione di viveri agl'individui di truppa che devono riunirsi nel Comune, e dei foraggi ai quadrupedi requisiti;
3. Perchè un maniscalco sia tenuto a disposizione della commissione per la ferratura di que' quadrupedi che ne abbisognassero, e per bollare i quadrupedi accettati;
4. Perchè dal Comune siano fornite alcune tavole, sedie e panche per uso della commissione da collocarsi nel locale ove deve aver luogo la requisizione;
5. Perchè siano pubblicati avvisi indicanti il sito di riunione della commissione, da servire di guida ai conduttori dei quadrupedi.

## Esecuzione della requisizione.

Art. **63.** — La requisizione dei quadrupedi avrà ordinariamente luogo dalle 10 antimeridiane alle 3 pomeridiane dei giorni fissati nel manifesto, e ciò per dar tempo ai proprietari di giungere sul luogo della requisizione e di ripartire la sera del giorno in cui i loro quadrupedi saranno stati accettati o rifiutati.

Fino al luogo dove funziona la commissione, le spese di mantenimento e di trasporto dei quadrupedi sono a carico dei proprietari.

Art. **66.** — Si principia dai quadrupedi del Comune, che nel manifesto è stato citato pel primo; ove questi non fossero presenti, si passa senz'altro a quelli del secondo Comune citato e così di seguito.

Art. **67.** — La presentazione dei quadrupedi si farà da ogni Comune nel seguente modo:

*a*) Se fu fatta l'estrazione a sorte, il rappresentante del Comune presenterà l'elenco *B*, chiamando i proprietari dei quadrupedi uno alla volta, per ordine di estrazione; se non fu fatta l'estrazione, il rappresentante del Comune presenterà il prospetto *A*, chiamando i proprietari dei quadrupedi uno alla volta, secondo l'ordine d'inscrizione;

*b*) Il proprietario chiamato presenta il quadrupede al commissario militare il quale, coadiuvato dal veterinario e dall'ufficiale aggiunto alla commissione, se v'è, si assicura della identità del quadrupede, e della idoneità o meno al servizio dell'esercito, rifiutando senz'altro i quadrupedi manifestamente inabili;

*c*) Il quadrupede rifiutato viene ritirato dal suo proprietario, quello non rifiutato viene successivamente presentato ai tre periti, ognuno dei quali, a parte e segretamente, comunica il suo prezzo di stima al commissario civile ed al commissario militare, che fanno registrare i tre prezzi di stima sull'elenco generale dei quadrupedi requisiti dalla commissione, e ne fanno la media. Questa media è pubblicata dalla commissione mentre i tre prezzi parziali di stima restano segreti.

Art. 68. — In caso che i proprietari facessero dimostranze contro il prezzo di stima, queste dovranno essere dirette al commissario civile; egli potrà, ove lo creda equo, aumentare il prezzo medio di stima, non però al di là del prezzo di stima massimo di uno dei tre periti.

Le sue decisioni sono inappellabili.

Art. 72. Ogni quadrupede accettato dev'essere fornito, per cura del proprietario di solida cavezza munita di due corde, il quadrupede stesso dev'essere in tale stato di ferratura, che non occorra un'immediata ferratura nuova.

Ove ad un quadrupede accettato mancasse la cavezza, o fosse inservibile, esso sarà provveduto per cura del commissario militare d'una cavezza da stalla con corda, ed in tal caso il prezzo della cavezza in lire 6, sarà diffalcato dal prezzo di stima del quadrupede.

Così pure, quando occorra far ferrare subito un quadrupede accettato, prima di instradarlo per la sua destinazione, il prezzo di ferratura in lire una per piede, sarà diffalcato dal prezzo di stima, ed il quadrupede verrà fatto ferrare per cura del commissario militare.

Art. 75. I proprietari di quadrupedi che intendessero valersi del disposto dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge, di presentare cioè altro quadrupede in sostituzione del proprio, avvertiranno ch'essi sono obbligati di presentare alla commissione militare di requisizione, simultaneamente al proprio, quell'altro quadrupede ch'essi desiderano di consegnare in sua vece.

Tali quadrupedi di surrogazione devono essere fra quelli inscritti nel prospetto *A* e privi di qualsiasi difetto, ed avere un numero d'estrazione più elevato di quello appartenente all'ultimo quadrupede del doppio del contingente, che deve presentare il Comune.

Attenendosi alla sopra esposta condizione di numero d'estrazione, il proprietario del quadrupede presenterà alla commissione militare di requisizione, insieme al proprio, l'altro quadrupede che offre in cambio, affinchè, se desso è riconosciuto idoneo, questo secondo quadrupede

possa essere immediatamente consegnato invece del primo; che se tale quadrupede di surrogazione non fosse presente, la commissione militare requisirà senz'altro il primo.

Tale surrogazione non sarà definitiva, se non dopo constatato che il Comune abbia somministrate alla commissione il contingente dei quadrupedi assegnatogli.

Art. 76. — Ai proprietari cui si requisiscono quadrupedi è rilasciato un buono di modello prescritto, firmato da due membri effettivi della commissione militare di requisizione, contenente l'indicazione della somma devoluta al proprietario, a tenore della stima dei periti.

Questo buono è riscuotibile al capoluogo di circondario presso la tesoreria provinciale, o, dove questa non esista, presso gli agenti della medesima, dietro mandati emessi dal Ministero.

Art. 77. — A misura che un Comune ha somministrato la rispettiva quota, la commissione restituisce al rappresentante del Comune il prospetto mod. *A* e l'elenco mod. *B* prescritti dal presente regolamento e rilascia al medesimo una ricevuta, conforme al mod. *G* (che fa seguito alla presente Raccolta fra i modelli) firmata dai due commissari, militare e civile.

Art. 78. — Se subito dopo la prima chiamata, di cui all'art. 66, un Comune non presenta alla commissione di requisizione il numero dei quadrupedi necessario per completare il contingente impostogli, la commissione stessa redigerà apposito processo verbale in duplice copia constatante il fatto e indicante il numero dei quadrupedi mancante per completare il contingente.

Una di queste copie è rilasciata al Sindaco del Comune interessato, e l'altra è trasmessa al Prefetto della provincia, il quale curerà l'applicazione della multa di lire 300 per ogni quadrupede mancante, a tenore dell'art. 11 della legge.

Unitamente al verbale succitato, la commissione rilascia al rappresentante comunale la ricevuta mod. *G*, che comprenderà i quadrupedi stati realmente ritirati dalla commissione; ma in calce alla medesima verrà fatta la dichiarazione che al Comune mancano n. . . . . . . . quadrupedi a completare il proprio contingente.

Art. 79. — Se un Comune non somministrerà il contingente di quadrupedi assegnatogli, la commissione di requisizione militare cercherà di completare il contingente assegnato al Comune procedendo ad acquisti a trattativa privata, nel limite di prezzo stabilito dall'art. 10 della legge, e comperando quadrupedi di provenienza da qualunque Comune.

Per questi acquisti la commissione farà pubblicare per tempo degli avvisi, onde invitare i proprietari, che desiderano di vendere i quadrupedi di loro proprietà, a presentarli alla commissione nei giorni e nelle località indicate.

In questi avvisi si dovrà specificare il prezzo massimo che può essere pagato per quadrupede.

La commissione si assicurerà che un proprietario non venda i propri cavalli a trattative private, se non dimostra di aver somministrato al proprio Comune il numero di quadrupedi assegnatogli dal Comune stesso.

Tosto accettati questi quadrupedi, la commissione di requisizione rilascierà al Comune per conto del quale furono acquistati, la ricevuta mod. *G*, nella colonna *annotazioni* della quale sarà però indicato che i medesimi furono acquistati a trattativa privata.

Art. **80**. — Se la commissione di requisizione militare non trova modo, nel termine di tempo fissatole dal Ministero della guerra per le sue operazioni, di completare mediante acquisti a trattativa privata, a senso dell'articolo precedente, il contingente imposto al Comune, essa ritiene presso di sè il prospetto *A* e l'elenco *B*, e procede nel Comune stesso alla requisizione per *espropriazione*, fino a raggiungere il totale del contingente comunale (art. 12 della legge che precede la presente istruzione).

Art. **81**. Dovendosi procedere alla requisizione per espropriazione in un Comune, il commissario militare prenderà gli opportuni concerti col Sindaco relativamente al luogo ed all'ora in cui deve aver luogo l'operazione e disporrà, ove ne sia il caso, perchè sia inviato nel Comune il numero di carabinieri necessari, perchè l'espropriazione non abbia a soffrire incagli.

Art. **82**. — Il Sindaco del Comune nel quale si deve eseguire l'espropriazione, mediante avviso generale o personale, ingiungerà a tutti i proprietari di presentare alla commissione di requisizione nel giorno, ora e località indicata, tutti i quadrupedi esistenti nel Comune.

Art. **83**. — La commissione di requisizione, nel giorno indicato, assistita dal Sindaco o da un consigliere comunale delegato, procede alla rivista di questi quadrupedi e sceglie, fra quelli adatti al servizio militare, il numero occorrente a completare il contingente assegnato al Comune.

In questa visita ed accettazione, la commissione procederà nell'ordine che crederà più opportuno per eseguire l'espropriazione nel più breve tempo possibile.

Art. **84**. — Ad ogni quadrupede accettato perchè atto al servizio militare, è assegnato il prezzo nella stessa maniera che si pratica pei quadrupedi requisiti, cioè facendo la media dei prezzi proposti dai periti. I quadrupedi espropriati però si potranno pagare anche ad un prezzo superiore a quello massimo stabilito pei quadrupedi requisiti, e la spesa eccedente questo prezzo massimo dovrà ricadere sul Comune, il quale è pur sempre soggetto alla multa di lire 300 per ogni quadrupede espropriato (art. 12 della legge che precede la presente istruzione).

Art. **85**. — I quadrupedi ritirati saranno inscritti sopra l'elenco generale (di prescritto modello) mettendo l'annotazione *espropriato* nell'ap-

posita colonna; ad ogni proprietatio verrà rilasciato un buono (di modello stabilito), ed al Comune, terminata l'espropriazione, sarà rimessa la ricevuta mod. *H* (che fa seguito alla presente Raccolta fra i modelli) firmata dai commissari militare e civile.

Art. **87.** — Il Comune deve rivalersi delle spese e multe incorse in forza dell'art. 11 e 12 della legge (che precede la presente istruzione), come eziandio delle spese dei relativi atti coercitivi, sui proprietari che, ad onta dell'avuto precetto, non avessero presentato i cavalli e muli da loro posseduti, alla commissione comunale di prima scelta dei quadrupedi (art. 13 della legge che precede la presente istruzione).

Art. **88.** — Anche quando la commissione di requisizione militare avesse avuto da prelevare tra i quadrupedi presentati dal Comune l'intero contingente prestabilito, sono pur sempre soggetti alla multa di lire 300 (a beneficio però, in questo caso, della cassa del Comune) quei proprietari che, senza giustificato motivo, non avessero obbedito al precetto di presentare i propri quadrupedi, o che cambiassero il quadrupede che devono presentare alla commissione militare di requisizione, sostituendone in sua vece altro che non corrispondesse al relativo numero d'estrazione dell'elenco *B*, o di registrazione nel prospetto *A*.

# ISTRUZIONE PER LA MOBILITAZIONE E LA FORMAZIONE DI GUERRA DELL' ESERCITO.

## Tomo III.

### Chiamata alle armi degli ufficiali in congedo.

N. **43.** — La chiamata alle armi degli ufficiali in congedo è fatta con apposito manifesto.

Fanno eccezione però gli ufficiali di milizia territoriale, i quali sono chiamati contemporaneamente a classi della milizia stessa e con lo stesso manifesto.

### Partenza degli ufficiali in congedo.

N. **44.** — Gli ufficiali in congedo chiamati alle armi, devono partire nelle 24 ore successive alla pubblicazione del relativo manifesto di chia-

mata, od alla comunicazione del precetto personale per raggiungere il distretto nel cui territorio sono domiciliati o hanno eventuale dimora.

In caso di mobilitazione, gli ufficiali in divisa sono ammessi a viaggiare a prezzo ridotto sulle ferrovie, purchè siano provvisti dello scontrino stabilito per i militari di truppa.

Coloro pertanto che dovessero viaggiare in ferrovia, per recarsi dal capoluogo del mandamento di loro dimora al distretto, potranno ritirare l'apposito scontrino dal Sindaco di detto capoluogo.

## Invio ai Sindaci dei fondi occorrenti.

N. **76**. — Per l'invio ai Sindaci dei fondi occorrenti, l'ufficio d'amministrazione di ogni distretto avrà calcolato le necessarie somme, in base alla successione della chiamata data dalle istruzioni riservate di mobilitazione.

Per la pronta spedizione ai Sindaci dei detti fondi, l'ufficio di amministrazione prepara tante lettere quanti sono i Sindaci dei capiluoghi di mandamento, ai quali risulti al distretto necessario siano spediti fondi, indicando su ciascuno l'ammontare della somma che vi dev'essere acclusa, il mezzo con cui questa viene inviata ed il motivo pel quale si spedisce, e specificando se il viaggio dei richiamati dai mandamenti ai distretti, debba compiersi per via ordinaria o per ferrovia.

## Chiamata alle armi degli ufficiali.

### Spedizione dei manifesti di chiamata e dei precetti personali.

N. **101**. — Per la spedizione dei manifesti di chiamata relativi agli ufficiali, i distretti si regolano in conformità di quanto è detto in seguito per i manifesti di chiamata delle classi in congedo illimitato.

I precetti personali degli ufficiali superiori ed inferiori di riserva, sono ricapitati per mezzo dei Sindaci, ai quali sono spediti dai distretti.

## Chiamata alle armi delle classi di 1.ª, 2.ª e 3.ª categoria in congedo illimitato.

### Spedizione dei manifesti di chiamata e cooperazione dei carabinieri reali in occasione del richiamo alle armi.

N. **104**. — L'arma dei carabinieri reali è, in massima, incaricata della consegna dei manifesti di chiamata ai Sindaci. I manifesti vengono pertanto, per cura della sezione di matricola, spediti dai distretti a tutti i

comandi di stazione dei carabinieri reali compresi nel loro territorio, ai quali spetta rimetterli ai Sindaci dei Comuni sui quali si estende il servizio delle rispettive stazioni.

### A chi debbono presentarsi i richiamati dal congedo.

N. **106**. — Gli uomini di truppa richiamati dal congedo illimitato, si presentono al comando del distretto militare nel cui territorio hanno dimora, appartengono o no ad esso per fatto di leva.

Quelli che partono da un Comune compreso nel mandamento, sede del distretto, devono presentarsi direttamente al comando del distretto stesso. Quelli invece che devono partire da altri Comuni si presentano al Sindaco del capoluogo di mandamento, cui appartiene il Comune dal quale partano, ed ivi ricevono, giusta quanto è prescritto dalle disposizioni in vigore, i mezzi di viaggio per raggiungere la sede del distretto.

I richiamati possono però presentarsi direttamente al comando del distretto, senza prima recarsi al capoluogo di mandamento, ed in tal caso ricevano la medesima indennità accennata al capoverso precedente, purchè presentino il proprio foglio di congedo munito del visto per la partenza e della firma del Sindaco del Comune cui appartengono.

### Partenza dei richiamati dal capoluogo di mandamento.

N. **107**. — I richiamati dal congedo devono partire dal capoluogo del rispettivo mandamento nel giorno stesso stabilito per la loro presentazione. In massima, essi devono raggiungere il distretto a tappe per via ordinaria; sono però diretti per ferrovia, approfittando all'uopo dei treni postali, quando nelle tabelle per i movimenti dai mandamenti ai distretti, sia indicato un tale mezzo di trasporto. In quest'ultimo caso, i richiamati non pagano alla mano il trasporto in ferrovia, ma rilasciano soltanto lo *scontrino ferroviario* ricevuto dal Sindaco del rispettivo capoluogo del mandamento.

### Richiamati che si trovano all'estero.

N. **108**. — Quelli che si trovano all'estero devono essere avvisati, del richiamo sotto le armi, per cura dei propri parenti e del Sindaco; ma la mancanza di tale avviso non potrà essere opposta dai richiamati affine di sfuggire agli effetti dell'ordine collettivo.

*(Seguono i modelli).*

# MODELLI

DEL

REGOLAMENTO SUL RECLUTAMENTO — APPENDICE AL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE

Modello N. 1. (§ 1 *Appendice*).

# IL SINDACO

## *del Comune di* . . . . . . . . . . . . .

## NOTIFICA:

1.°

Tutti i cittadini dello Stato, o tali considerati a tenore del codice civile, nati tra il 1.° gennaio ed il 31 dicembre 18 . . . i quali hanno il domicilio legale nel territorio di questo Comune, sono in obbligo di domandare entro questo mese la loro inscrizione e di fornire gli schiarimenti che in questa occasione potranno loro essere richiesti.

Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno obbligo di farla i loro genitori o i tutori.

2.°

I giovani qui domiciliati, ma nati altrove, nel chiedere la loro inscrizione, esibiranno o faranno presentare l'estratto dell'atto di loro nascita debitamente autenticato.

3.°

I giovani che non sieno domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale, nel senso dell'art. 16 del codice civile, hanno la facoltà di farsi inscrivere su queste liste di leva per ragione di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio nel senso del successivo art. 17 del codice stesso.

4.°

Nel caso che taluno dei nati nell'anno 18 . . . sia morto, i genitori, tutori o congiunti esibiranno l'estratto legale dell'atto di morte che dall'ufficiale dello Stato civile sarà rilasciato in carta libera, a norma del disposto nell'art. 21, n. 27, del testo unico delle leggi sul bollo, approvato con Regio decreto del 13 settembre 1874, n. 2077, serie 2.ª

5.°

Saranno inscritti d'ufficio per età presunta quei giovani che, non essendo compresi nei registri dello Stato civile, siano notoriamente ritenuti aver l'età richiesta per l'inscrizione.

Essi non saranno cancellati dalle liste di leva se non quando abbiano provato con autentici documenti, e prima dell'estrazione, di aver un'età minore di quella loro attribuita.

6.°

Gli omessi scoperti saranno privati del beneficio dell'estrazione a sorte e non potranno essere ammessi all'esenzione che loro spettasse dal servizio militare di 1.ª e di 2.ª categoria, nè a surrogare in persona del fratello, e laddove risultassero colpevoli di frode o raggiri al fine di sottrarsi all'obbligo della leva, incorreranno altresì nelle pene del carcere e della multa comminate dall'art. 152 del suddetto testo unico delle leggi sul reclutamento.

*A . . . . . . . il* 1.° *gennaio* 18 . .

Il Sindaco

MODELLO N. 2. (§ 2 *Appendice*).

*Circondario di . . . . . . . .*

*Comune di . . . . . . . . . .*

# ELENCO PREPARATORIO

*d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani*
*nati nell'anno . . . .*

| Numero d'ordine | Cognome e Nome del giovane | 1 Nome del Padre — 2 Cognome e Nome della madre | Data e luogo di nascita del giovane: Data 1 giorno 2 mese 3 anno | Data e luogo di nascita del giovane: Luogo 1 comune 2 mand.° 3 circond.° | Residenza del giovane — 1 Comune 2 Circondario | Condizion — 1 del giovan 2 del padre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1 . . . . . . . . .<br>2 . . . . . . . . . | 1 . . . .<br>2 . . . .<br>3 . . . . | 1 . . . .<br>2 . . . .<br>3 . . . . | 1 . . . . . . .<br>2 . . . . . . . | 1 . . . . .<br>2 . . . . . |
| | | 1 . . . . . . . . .<br>2 . . . . . . . . . | 1 . . . .<br>2 . . . .<br>3 . . . . | 1 . . . .<br>2 . . . .<br>3 . . . . | 1 . . . . . . .<br>2 . . . . . . . | 1 . . . . .<br>2 . . . . . |
| | | 1 . . . . . . . . .<br>2 . . . . . . . . . | 1 . . . .<br>2 . . . .<br>3 . . . . | 1 . . . .<br>2 . . . .<br>3 . . . . | 1 . . . . . . .<br>2 . . . . . . . | 1 . . . . .<br>2 . . . . . |

*Comune di* . . . . . . . . . . . .

MODELLO N. **3.** (§ 9 *Regolamento*).

**Elenco** *dei giovani nati in questo Comune che per ragione di età devono far parte della leva sulla classe* 18 . . .
*e dei quali è ignota l'esistenza.*

| N. d'ordine | **Cognome e Nome dell'inscritto** | Data di nascita | Condizione | Nome del padre, cognome e nome della madre | Condizione del padre | **Indicazioni diverse** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Il Sindaco sottoscritto nel pubblicare il presente elenco invita chiunque sappia dare notizie intorno all'esistenza di taluno dei giovani predetti, a porgere le occorrenti indicazioni, onde gli stessi giovani, per soverchia fiducia d'essere inscritto d'ufficio sulla lista di leva, non abbiano ad incorrere negli effetti della omissione, ed all'oggetto specialmente che tutti quelli contemplati nel disposto dell'art. 19 del testo unico delle leggi sul reclutamento compiano all'obbligo di leva.

A . . . . . . . . addì . . . . . . . . 18 . . .

IL SINDACO

MODELLO N. 4. (§ 3 *Appendice*).

*Circondario di. . . . . . . . .*

*Mandamento di . . . . . . . .*

*Comune di . . . . . . . . . . .*

*Leva sui giovani nati nell'anno 18 . . .*

# LISTA DI LEVA

## *del Comune di . . . . . . . . .*

*Chiusa dal Sindaco il . . . . del mese di . . . . . . . . . .*

*Verificata dalla giunta municipale il . . . . del mese di . . . . . . . . . .*

*Spedita al Prefetto, o Sottoprefetto del circondario di . . . . . . . . . . . .*
*il . . . . del mese di . . . . . . . . . .*

## FORMAZIONE DELLE LISTE DI LEVA

| Numero d'ordine | Cognome e Nome dell'inscritto | Padre e madre dell'inscritto indicandone l'esistenza o la morte<br>1. Nome del padre.<br>2. Cognome e nome della madre. | Nascita dell'inscritto: Data<br>1. Giorno - 2. Mese 3. Anno. | Nascita dell'inscritto: Luogo<br>1. Comune<br>2. Mandamento<br>3. Circondario | Residenza dell'inscritto<br>1. Comune - 2. Mand. - 3. Circond. | Condizione professionale, arte o mestiere<br>1 Dell' inscritto - 2. Di suo padre | Ind.e per l'inscritto d'una classe ant.e<br>1. Della sua classe - 2. Del motivo del rinvio alla classe presente<br>Per l'inscritto della classe presente<br>1. Se si è presentato all'inscrizione<br>2. Se è stato inscritto d'uff. o ad istanza del padre, della madre, del tutore, o di qualche autori à | Domande fatte dall' inscritto o dal padre, dalla madre, o dal tutore in occasione della sua inscriz. sulla lista | Verificaz. della lista dalla Giuuta M.e: Motivi delle addizioni e delle cancellazioni | Verificaz. della lista dalla Giuuta M.e: Osservazioni sopra le domande fatte dall'inscritto o dal suo rappresentante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 1 . . . . | 1. . . | 1. . . | 1. . . | 1. . . | 1. . . . . . . | | | |
| | | 2 . . . . | 2. . . | 2. . . | 2. . . | 2. . . | 2. . . . . . . | | | |
| | | | 3. . . | 3. . . | 3. . . | | | | | |
| | | 1. . . . . | 1. . . | 1. . . | 1. . . | 1. . . | 1. . . . . . . | | | |
| | | 2. . . . . | 2. . . | 2. . . | 2. . . | 2. . . | 2. . . . . . . | | | |
| | | | 3. . . | 3. . . | 3. . . | | | | | |
| | | 1. . . . . | 1. . . | 1. . . | 1. . . | 1. . . | 1. . . . . . . | | | |
| | | 2. . . . . | 2. . . | 2. . . | 2. . . | 2. . . | 2. . . . . . . | | | |
| | | | 3. . . | 3. . . | 3. . . | | | | | |

| OPERAZIONI del commissario di leva | | | | | | OPERAZIONI del consiglio di leva | | | | Situazione dell'inscritto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verificaz. definitiva della lista: cancellazioni o correzioni — Altre annotazioni o richiami | Numero d'ordine della lista al tempo del chiudimento della medesima | Estrazione — Numero toccato in sorte all'inscritto, od assegnatogli in capo-lista di estrazione, indicando se lo estrasse personal.° o da chi fu estratto | Contrassegni personali | I.° esame: Decisioni e loro motivi | I.° esame: Rinvii al cons.° e loro motivi | Esame definitivo: Data — 1. Giorno - 2. Mese - 3. Anno | Esame definitivo: Decisioni — Di abilità od inabilità al servizio militare - di ammissione alla surrogazione di fratello - di dichiarazione di renitenza - di rinvio ad altre sedute o ad altra leva - altre decisioni | Arruolamento: Data — 1. Giorno - 2. Mese - 3. Anno | Arruolamento: Ascriz. alla 1ª o alla 2ª categ. — Assegnaz. alla 3ª categoria | 1. Data della partenza pel distretto 2. Corpo cui fu destinato e numero della matricola 3. Se riformato al distretto o al corpo per infermità preesistente all'arruolamento |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Stat.ª m. 1...<br>Capelli {colore / forma<br>Occhi<br>Colorito<br>Dentatura<br>Segni part. | | | 1. .<br>2. .<br>3. . | | 1. . .<br>2. . .<br>3. . . | | 1. . . . . .<br>2. . . . . .<br>3. . . . . . |
| | | | Stat.ª m. 1....<br>Capelli {colore / forma<br>Occhi<br>Colorito<br>Dentatura<br>Segni part. | | | 1. .<br>2. .<br>3. . | | 1. . .<br>2. . .<br>3. . . | | 1. . . . , .<br>2. . . . . .<br>3. . . . . . |
| | | | Stat.ª m. 1....<br>Capelli {colore / forma<br>Occhi<br>Colorito<br>Dentatura<br>Segni part. | | | 1. .<br>2. .<br>3. . | | 1. . .<br>2. . .<br>3. . . | | 1. . . . . .<br>2. . . . . .<br>3. . . . . . |

Modello N. 9. (§ 136 *Regolamento*).

*Provincia di . . . . . . . . . . .*

*Circondario di . . . . . . . .*

*Comune di. . . . . . . . . . .*

# PRECETTO

*per presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento*

Il Sindaco del Comune di . . . . . . invita . . . . . . . . . . . . inscritto della leva in corso sulla classe . . . . . cui toccò in sorte il N. . . . . . . . di estrazione nel mandamento di . . . . . . . a presentarsi il giorno . . . del mese di . . . . . . . . . alle ore . . . . . . innanzi al consiglio di leva della città di . . . . . . . . . per essere esaminato, e se idoneo, sottoposto all'arruolamento.

Rammenta al medesimo che la sua disobbedienza lo esporrebbe ad essere dichiarato renitente.

Fatto a . . . . . . il . . . . . . . . . . 18 . . .

Il Sindaco

MODELLO N. 25. (§ 359 *Regolamento*).

*Circondario di* . . . . . . . .

*Mandamento di* . . . . . . .

*Comune di* . . . . . . . . . .

*Leva sui giovani nati nell'anno 18* . . .

**Atto di richiesta** *per ottenere la esenzione dal servizio militare di* 1.ª *e di* 2.ª *categoria e l'assegnazione alla* 3.ª *categoria per il disposto nei N.* . . . *dell'art.* 86 *del testo unico delle leggi sul reclutamento.*

*(a)* Cognome e nome del richiedente.
*(b)* Indicare se padre, madre, tutore, avolo od avola.
*(c)* Cognome e nome dell' inscritto.
*(d)* Indicare se unico o primogenito, suo figlio, o nipote, o primogenito d' orfani: se il padre, la madre od un fratello risultassero in uno dei casi di cui all'art. 93 o 94 del testo unico delle leggi sul reclutamento si soggiungerà: « e reputato « tale per non do- « versi computare in « famiglia il . . . . . « (padre, madre o fra- « tello) per il dispo- « sto al N. . . . del « successivo art. 93, « o dell'art. 94. »

L'anno . . . e questo dì . . . . del mese di . . . . è comparso avanti me sindaco del Comune di . . . . *(a)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . il quale . . . . . . . nella sua qualità di *(b)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . dell'inscritto *(c)* . . . . . . . . . cui nella leva sulla classe dei nati nell'anno . . . . . toccò in sorte il N. . . . . chiede venga lo stesso inscritto esentato dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria ed assegnato alla 3.ª categoria giusta il disposto nell'art. 86, N. . . . . . del testo unico delle leggi sul reclutamento, siccome *(d)*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A tenore del prescritto nell' ultimo capoverso dell'articolo succitato, ad istanza del richiedente e sulla deposizione dei sottoscritti testimoni cogniti, idonei, e qui domiciliati, i quali sotto la loro responsabilità attestano veritiera la sovra definita circostanza, rilascio il presente atto al richiedente, onde quell'inscritto possa far valere avanti il consiglio di leva i diritti che gli potessero competere.

FIRME DEI TRE TESTIMONI . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

FIRMA DEL SINDACO

FIRMA DEL RICHIEDENTE *(L. S.)*

Modello N. 26. (§ 359 *Regolamento*).

*Circondario di . . . . . . . .*

*Mandamento di. . . . . . . .*

*Comune di. . . . . . . . . . .*

*Leva sui giovani nati nell'anno 18 . . .*

**Atto di richiesta** *per ottenere l'esenzione dal servizio militare di* 1.ª *e* 2.ª *categoria e l'assegnazione alla* 3.ª *per il disposto nei n.* 6, 7 *e* 8 *dell'articolo* 86 *del testo unico delle leggi sul reclutamento, nel caso che la domanda non possa essere fatta dal tutore.*

*(a)* Cognome e nome dei tre richiedenti.
*(b)* Cognome e nome dell'inscritto.
*(c)* Primogenito d'orfani d'entrambi i genitori, o maggior nato o l'ultimo nato di orfani di padre e madre, non dovendo i fratelli maggiori computare in famiglia per trovarsi nel caso di cui al numero del successivo art. 93.

L'anno . . . e questo dì . . . . del mese di . . . . sono comparsi avanti me sindaco del Comune di . . . . . . . . . . . *(a)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tutti e tre prossimiori congiunti dell'inscritto *(b)* . . . . . . . . . . . . . . appartenente alla leva attuale col N. . . . d'estrazione, i quali dopo aver deposto sotto la loro responsabilità che lo stesso inscritto è nella condizione prevista dall'art. 86, N. . . . . del testo unico delle leggi sul reclutamento siccome *(c)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fanno istanza perchè lo stesso inscritto sia esentato dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria ed assegnato alla 3.ª

A tenore dell'ultimo alinea del precitato art. 86 e sull'istanza dei sopranominati richiedenti che con me si sono sottoscritti, rilascio loro il presente atto onde quell'inscritto possa far valere avanti il consiglio di leva i diritti che gli potessero competere.

Firme dei Richiedenti
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma del Sindaco

*(L. S.)*

Modello N. 27. (§ 106 *Appendice*).

*Circondario di . . . . . . . .*

*Mandamento di. . . . . . . .*

*Comune di . . . . . . . . . .*

*Leva sui giovani nati nell'anno 18 . . .*

**Certificato** *onde stabilire il diritto all'esenzione dal servizio di* 1.ª *e di* 2.ª *categoria ed all' assegnazione alla* 3.ª *categoria pel disposto nei n.* 1 *e* 2 *dell'art.* 93 *del testo unico delle leggi sul reclutamento.*

Il sindaco sottoscritto dichiara in dipendenza dell'unanime attestazione delli *(a)* . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
testimoni cogniti, idonei, tutti e tre domiciliati in questo comune e padri d'inscritti della leva attuale che *(b)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dall'inscritto appartenente alla predetta leva trovasi nel caso definito nell' art. 93 N. . . . *(c)* del testo unico delle leggi sul reclutamento, e per conseguenza da non computare in famiglia per essere *(d)*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . il che è talmente pubblico e notorio in questo Comune, che non potrebbe validamente essere impugnato.

Ad istanza di *(e)*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
il quale conferma la sussistenza della precitata circostanza, si rilascia il presente certificato onde l' inscritto prementovato possa far valere avanti il consiglio di leva i diritti che gli potessero competere.

Fatto a . . . . . . . . . il. . . . . . . . . . 188 . .

Firma dei tre Testimoni
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma del Sindaco

Firma del Richiedente (*L. S.*)

*(a)* Cognome e nome dei testimoni.
*(b)* Cognome e nome e se padre, fratello, ecc.
*(c)* Indicare il numero dell'articolo cui si riferisce il caso.
*(d)* Accennare la infermità o difetto.
*(e)* Cognome e nome del richiedente qualora non fosse lo stesso inscritto.

Modello N. 28. (§ 107 *Appendice*).

*Circondario di . . . . . . . .*

*Mandamento di. . . . . . . .*

*Comune di . . . . . . . . . .*

*Leva sui giovani nati nell'anno 18 . . .*

**Atto di notorietà** *per far risultare che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trovasi nel caso previsto dall'art.* 93 *n.* 3 *del testo unico delle leggi sul reclutamento.*

L'anno . . . e questo dì . . . . del mese di . . . . avanti me sindaco di questo Comune di . . . . . . . . è comparso il *(a)* . . . . . . . . . . all'oggetto di far risultare essere pubblico notorio che l *(b)*. . . . . . . . . . dell'inscritto *(c)* . . . . . . . appartenente alla leva attualmente chiamata trovasi nel caso definito dal N. 3 dell'art. 93 del testo unico delle leggi sul reclutamento, e da non doversi per causa di leva computare in famiglia.

*(d)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . testimoni qui domiciliati, padri d'inscritti della stessa leva, presentati dal richiedente, il richiedente medesimo ed il dottore in . . . . . . *(e)* sotto la loro responsabilità tutti concordemente deposero che il . . . . . . . trovasi in modo permanente effetto da *(f)* . . . . . . . di natura incurabile e che per causa della medesima è assolutamente inabile a proficuo lavoro.

Risultando quindi a me sottoscritto essere in paese notoria la sussistenza e la piena veracità delle sovra narrate circostanze le quali non si potrebbero solidamente impugnare, ratifico le fatte deposizioni e rilascio al richiedente il presente atto onde l'inscritto cui concerne, possa far valere avanti il consiglio di leva i diritti che avesse all'esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria ed assegnazione alla 3.ª

Fatto a . . . . . . . . . il . . . . . . . . . 188 . .

Firma del Dottore

Firma dei tre Testimoni
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

Firma del Richiedente

Firma del Sindaco

*(a)* Cognome e nome del richiedente.
*(b)* Cognome e nome della madre, o nome del padre o del fratello.
*(c)* Cognome e nome dell'inscritto.
*(d)* Cognome e nome dei tre testimoni che devono essere padre di inscritti della stessa classe.
*(e)* Cognome e nome del dottore.
*(f)* Precisare la natura dell'infermità o fisici difetti.

# SITUAZIONE DI FAMIGLIA

Modello N. **31.** (§ 411 *Regolame*

*Comune di* . . . . . . . . . .

N. . . . . progressivo.

## Situazione di famiglia

*di (a)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *inscritto al N.* . . .
*della lista di leva* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *col N.* . . . . . *d'estra*

*(a)* Cognome e nome dell'inscritto.
*(b)* Cognome e nome del richiedente quando non sia lo stesso inscritto.
*(c)* Cognome, nome e qualità dei tre testimoni.
*(d)* Indicare se avo, ava, padre, madre, fratello, inscritto, sorella, matrigna, ecc.
*(e)* Accennare le particolarità che possono occorrere a seconda dei casi previsti dal regolamento.

Io Sindaco del Comune di . . . . a richiesta di *(b)* . . . . . e sulla deposizione dei *(c)* . . . . . . . . . . testimoni cogniti, idonei, qui domiciliati, capi di fa e padri d'inscritti della stessa leva, i quali sotto la responsabilità attestano che l'inscritto predetto nelle circostanze infra espresse, ho redatto la pre *Situazione di famiglia* che, mi consta essere veriti ogni sua parte.

| Num. d'ordine | Qualità di ciascun membro della famiglia di fronte all'inscritto *(d)* | **Cognome e Nome** | Data di nascita | | | Data di morte | | | **Osservazio** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anno | Mese | Giorno | Anno | Mese | Giorno | |
| | | | | | | | | | |

La sovra espressa situazione di famiglia essendo da me richiedente ricon conforme al vero, ne guarentisco la piena esattezza.

Firma dei tre testimoni
N. . . N. . . dimorante via . . . . .
N. . . N. . . dimorante via . . . . .
N. . . N. . . dimorante via . . . . .

Firma del Richied

Fatto a . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . 18 . . .

Firma del Sinda

*(L. S.)*

MODELLO N. **31.** (§ 411 *Regolamento*).

*condario di . . . . . . . .*

*ndamento di. . . . . . . .* N. . . . . progressivo.

*nune di . . . . . . . . . .*

*Leva sui giovani nati nell'anno 18 . . .*

## Situazione di Famiglia

*(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inscritto al N. . . . . . . .*
*la lista di leva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . col N. . . . . . d'estrazione.*

o Sindaco del Comune di . . . . . . . a richiesta di *(b)* . . . . . . . . e sulla osizione dei *(c)* . . . . . . . . . . . testimoni cogniti, idonei, qui domiciliati, i di famiglia e padri d'inscritti della stessa leva, i quali sotto la loro re-nsabilità attestano che l'inscritto medesimo risulta nelle circostanze infra resse, ho redatto la presente situazione di famiglia che, mi consta, esser itiera in ogni sua parte.

| Qualità di ciascun membro della famiglia di fronte all'inscritto | Cognome e Nome | Data di nascita | | | Data di morte | | | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno | Mese | Giorno | Anno | Mese | Giorno | |
| | | | | | | | | |

a sovra espressa situazione di famiglia essendo da me richiedente rico-iuta conforme al vero ne guarentisco la piena esattezza.

FIRMA TRE TESTIMONI
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

FIRMA DEL RICHIEDENTE

atto a . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . 18. . .

FIRMA DEL SINDACO

*(L. S.)*

MODELLO N. 32. (§ 411 *Regolamento*).

*Circondario di* . . . . . . . .

*Mandamento di*. . . . . . . .

*Comune di* . . . . . . . . . .

**Certificato** *comprovante l'esito avuto nella leva sui giovani nati nell'anno* 18 . . . . . . . . . . . . . *da (a)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

Il sottoscritto sindaco del suddetto Comune dichiara che dalle liste di leva esistenti negli archivi comunali risulta:

1.° Che *(a)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
figlio di. . . . . . . . . . . . . . e di . . . . . . . . . .
. . . . . . nato a . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . .
ha fatto parte della leva sui nati nell'anno 18 . . .

2.° Che all' estrazione gli toccò in sorte il N. . . . . . . . e fu dal consiglio di leva in occasione dell'esame definitivo *(b)*. . . . . . . . . . . . . . . . .

In fede lo stesso Sindaco lascia il presente certificato.

Fatto a . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . 18 . . .

FIRMA DEL SINDACO

Confrontato il sovraesteso certificato con le liste di estrazione, è stato da me sottoscritto riconosciuto veritiero.

A . . . . . . . . . . il. . . . . . . . . . . . . 18 . . .

IL PREFETTO O SOTTOPREFETTO

*(L. S.)*

*(a)* Cognome e nome.

*(b)* Soggiungere a seconda dei casi: se riformato per . . . . . . . . . . . se dichiarato renitente; se arruolato in 1.ª categoria ed assegnato al. . . . . . . . . . . . se arruolato in 2.ª categoria accennare se fece poi passaggio alla 3.ª per l' art. 95 del testo unico delle leggi sul reclutamento; se esentato dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria ed assegnato alla 3.ª indicare in virtù di quale articolo del testo unico suddetto e per quale titolo.

*Circondario di* . . . . . . . . .　　　　Modello N. **63.** (§ 583 *Regolamento*).

*Mandamento di*. . . . . . . . .　　　　*Comune di* . . . . . . . . . . .

# REGISTRO DEI RENITENTI.

| Num. d'ordine | **Cognome e Nome** | Condizione professione, arte o mestiere del renitente | Classe di leva | Num. d'estrazione od attribuitogli in capolista | Data della chiamata all'arruolamento | Data della pubblicazione di renitenza | Indicazione se il renitente al tempo dell'esame definitivo: 1. Dimorava nel Comune di suo domicilio o in altro; 2. Abitava colla sua famiglia o separatamente | Mutazioni nella situazione del renitente, cioè: Arresto, presentazione volontaria, morte, cancellazione dalla lista, indicandone i motivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |

Modello N. 64. (§ 585 *Regolamento*).

*Circondario di . . . . . . . . .*

*Mandamento di. . . . . . . . .*  *Comune di . . . . . . . . . .*

## Nota *circostanziata dei renitenti.*

Renitenti inscritti nel registro all'epoca del 31 dicembre 18 . . N. . . . .
Arrestati nel corso dell'anno . . . . . . . . . . .
Presentati volontariamente . . . . . . . . . . . . } . . . N. . . . .
Cancellati dalla lista . . . . . . . . . . . . . . .

Restano N. . . . .

dei quali segue la nota:

| Numero d'ordine | Cognome e nome, condizione, professione, arte o mestiere del renitenle | 1. Classe di leva — 2. Numero di estrazione — 3. Data della renitenza | **Indicazione** 1. Se il renitente trovisi abitualmente in qualche altro Comune - 2. Se sia comparso nel suo Comune nel corso dell'anno precedente, e vi trovi asilo presso la sua od altra famiglia - 3. Se vi siano due renitenti o più nella stessa famiglia - 4. Se trovasi in paese estero e in quale. | Indicazione delle pratiche fatte per rintracciare il renitente ed osservazioni particolari del Sindaco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 . . . . . .<br>2 . . . . . .<br>3 . . . . . . | 1 . . . . . . . . . . . . .<br>2 . . . . . . . . . . . . .<br>3 . . . . . . . . . . . . .<br>4 . . . . . . . . . . . . . | |
| 2 | | 1 . . . . . .<br>2 . . . . . .<br>3 . . . . . . | 1 . . . . . . . . . . . . .<br>2 . . . . . . . . . . . . .<br>3 . . . . . . . . . . . . .<br>4 . . . . . . . . . . . . . | |

Fatto a . . . . . il . . . . . 18 . . .  Il Sindaco

MODELLO N. 67. (§ 620 *Regolamento*).

*Circondario di* . . . . . . . .

*Mandamento di*. . . . . . . .

*Comune di* . . . . . . . . . .

**Atto di assenso** *per conseguire il passaporto per l'estero a favore di militare in congedo illimitato.*

---

Ad istanza di *(a)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

domiciliato in questo Comune, il quale comprovò la necessità di trasferirsi a *(b)*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per *(c)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il Sindaco sottoscritto dichiara essere il detto militare meritevole di ottenere il passaporto, tanto per la buona condotta che per la verità degli addotti motivi. Si rilascia il presente atto affinchè possa valere all'uopo.

Dato a . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . 18 . . .

IL SINDACO

*(L. S.)*

Il comandante del distretto militare di. . . . . . . . . . . . . . . . viste le informazioni di cui sopra, dichiara nulla ostare a che al suddetto. . . . . . . . . . . . . . . . . militare in congedo illimitato, possa essere rilasciato il passaporto per la suaccennata destinazione.

Dato a . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . 18 . . .

IL COMANDANTE IL DISTRETTO MILITARE

*(L. S.)*

*(a)* Cognome e nome del richiedente, con la indicazione della classe di leva, della qualità dell'arruolamento, del corpo cui è ascritto e del numero di matricola. Se appartenente alla 2.ª categoria, dopo il cognome e nome si esprimerà parimente la classe di leva, il numero di estrazione, e la sua assegnazione alla 2.ª categoria.
*(b)* Indicare la destinazione.
*(c)* Accennare i motivi.

Modello N. 69. (§ 196 *Appendice*).

*Circondario di . . . . . . . .*

*Mandamento di. . . . . . . .*

*Comune di . . . . . . . . . . .*

## Atto di assenso *per arruolamento volontario d'un minorenne.*

(1) Cognome e nome e qualità del dichiarante, cioè padre o madre.
(2) Cognome e nome dell' aspirante all' arruolamento.

L' anno . . . . . . . . . . . e questo dì . . . . . . . del mese di. . . . . . . . . . è comparso avanti me sindaco del Comune di (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del minorenne (2). . . . . . . . . . . . . . . . il quale, per assecondare la costui inclinazione, acconsente possa imprendere il militare servizio nella qualità di volontario.

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

Firma del Dichiarante

Firma del Sindaco

*(L. S.)*

**NB.** Se l'atto di assenso è rilasciato dalla madre, perchè vedova, o per avere il marito interdetto civilmente, o privato dei diritti civili, dovrà il Sindaco accennare in quest'atto tali circostanze, e nel primo caso anche la data della morte del marito.

Modello N. 70. (§ 196 *Appendice*).

*Circondario di. . . . . . . . .*

*Mandamento di . . . . . . . .*

*Comune di . . . . . . . . . . .*

**Atto di assenso** *per arruolamento volontario di un minorenne orfano del padre e della madre.*

(1) Cognome e nome del tutore.
(2) Cognome e nome dell' aspirante all' arruolamento.

L'anno . . . . . . . . . . . . e questo dì . . . . . . . del mese di . . . . . . . . . . . . . è comparso avanti me Sindaco del Comune di (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tutore del minorenne (2) . . . . . . . . . . . orfano di padre e madre, il quale, a seguito di apposita deliberazione del consiglio di famiglia in dâta del. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha dichiarato doversi assecondare la costui inclinazione, ad imprendere il militare servizio nella qualità di volontario, al quale oggetto esso tutore presta il suo assenso.

In fede di che esso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

Firma del Tutore

Firma del Sindaco

*(L. S.)*

Classe . . . . . MODELLO N. 85. (§ 862 *Regolamento*).

*Comune di* . . . . . . . . . . . *Mandamento di* . . . . . . . .

*Distretto militare di* . . . . . . . . .

# RUOLO MATRICOLARE

*dei militari della* . . . . . . . . . . . . . *Categoria*

## Avvertenze.

I municipi appena pubblicato il discarico finale di una leva, compilano questi ruoli distinti per categoria, desumendo dalle liste di leva i dati relativi alla figliazione, alla qualità dell'arruolamento, ecc. ecc. Dalle variazioni poi che ricevono dai corpi e dai distretti militari, dai fogli di congedo illimitato che i Sindaci ricevono dai comandanti dei distretti per essere rimessi ai titolari, nonchè dalle pubblicazioni relative alla chiamata sotto le armi, ai trasferimenti alla milizia mobile e territoriale, ecc. desumono i dati per le varie annotazioni successive.

I Sindaci potranno però sempre chiedere ai distretti militari quelle indicazioni che loro occorressero.

I volontari di un anno od ordinari devono essere inscritti sul ruolo della classe di leva colla quale impresero l'arruolamento, avvertendo di fare poi il debito richiamo a suo tempo sui ruoli della loro classe di leva.

I militari trasferiti di classe o di categoria devono essere trascritti sul ruolo della rispettiva nuova classe o categoria.

CASELLA N. 3. Si annota se l'arruolamento sia di leva o se volontario (ordinario o di un anno) se omesso o renitente di leve anteriori; o se per le disposizioni disciplinari stabilite dalla legge (Art. 130).

CASELLA N. 4. Si annota al N. 1 la data d'incorporazione dei volontari di un anno che non imprendono il servizio all'atto dell'arruolamento e degli inscritti ammessi a ritardare la prestazione del servizio fino al 26° anno di età. Nella stessa casella si comprendono tutte le chiamate sotto le armi sia per servizio sia per istruzione.

CASELLA N. 6. Si annota prima il corpo cui il militare fu assegnato in occasione di leva o di arruolamento volontario. Queste assegnazioni si desumono dalle partecipazioni ricevute dalle prefetture e sottoprefetture, e da quelle avute dai corpi stessi per i volontari.

In seguito si annotano i successivi trasferimenti desumendone i dati dai relativi fogli di congedo.

CASELLA N. 7. Ritenendo essere tutti gl'inscritti arruolati dal consiglio di leva con ferma temporanea, si annotano soltanto colla lettera *P* i successivi passaggi alla ferma permanente o quella impresa al momento dall'arruolamento volontario dai musicanti, dagli allievi nei riparti d'istruzione, ecc. ecc. e colla lettera *T* il ritorno che avesse luogo alla ferma temporanea desumendolo dalle variazioni comunicate dai corpi o dai distretti militari.

CASELLA N. 8. La data della nomina al grado col quale il militare è stato inviato in congedo illimitato, si desume dal foglio di congedo. Quella dei gradi ottenuti nella milizia mobile e territoriale sarà comunicata dal distretto militare.

CASELLA N. 9. Le date degli invii in congedo si desumono dai fogli di congedo e dai fogli di via trasmessi dai distretti per gli uomini che hanno scelto residenza fuori del Comune.

CASELLA N. 10. Le date di passaggio alla milizia mobile ed alla milizia territoriale si desumono dalle relative pubblicazioni, e, per quelli trasferti isolatamente, dal relativo foglio di congedo illimitato.

CASELLA N. 11. Le cancellazioni dai ruoli sono fatte in base alle dichiarazioni di morte o in base alle variazioni comunicate dai corpi o dai distretti.

CASELLA N. 12. Si annota:

*a)* Se il militare fu cancellato dal ruolo e trascritto su altro per trasferimento di classe o di categoria in seguito ad interruzione di ferma, a condanna per diserzione o per altro reato, o ad ascrizione alle compagnie di disciplina indicando l'anno a cui corrisponde la classe alla quale il militare è trasferito, oppure se fu trascritto per applicazione degli art. 95 e 96 del testo unico delle leggi sul reclutamento, per libera elezione, per scambio di categoria, scrivendo il numero indicante la categoria (1.ª 2.ª o 3.ª) alla quale fece il passaggio.

*b)* Se ha cambiato domicilio civile stabilendosi a . . . . .

*c)* Per il militare appartenente alla milizia territoriale, se ottenne il trasferimento ad altro distretto, fissando la sua residenza nel Comune di . . . . . . .

*d)* Le variazioni complessive di congedo assoluto dei militari, al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di età.

*e)* Tutte quelle altre indicazioni che possono tornar utili e non siano comprese nelle caselle precedenti.

*Classe . . . . .*

| 1<br>Numero d'ordine per classe | 2<br>Cognome, nome e figliazione<br>———<br>Luogo ed anno di nascita | 3<br>Data e qualità dell'arruolamento | | | | 4<br>Chiamate sotto le armi<br>1<br>Data della 1.ª chiamata<br>2<br>Data delle successive chiamate | | | 5<br>Se indugiatore o disertore | 6<br>CORPO cui fu assegnato all'atto dello arruolamento<br>———<br>CORPO cui appartiene all'atto dell'invio in congedo illimitato | | 7<br>Cambi…<br>di ferm… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Giorno | Mese | Anno | | Giorno | Mese | Anno | | | Numero di matricola | Giorno | Me… |
| | . . . . . . .<br>figlio di . . .<br>e di. . . . .<br>nato a . . .<br>anno . . . . | | 1. . .<br>2. . . | | | | | | | | | | |
| | . . . . . . .<br>figlio di . . .<br>e di . . . . .<br>nato a . . .<br>anno . . . . | | 1. . .<br>2. . . | | | | | | | | | | |
| | . . . . . . .<br>figlio di. . .<br>e di. . . . .<br>nato a . . .<br>anno . . . . | | 1. . .<br>2. . . | | | | | | | | | | |

*Categoria . . . . .*

| 8 | | | 9 | 10 | | | | | | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …i e data …ina a ciascuno …i essi 1 … che aveva …imo invio …do illimitato 2 …ni successive | | | Invii in congedo illimitato 1 Data del 1.° invio 2 Data dei successivi invii | Data del passaggio | | | | | | Can-cellazioni per congedo di rimando, per condanna a pena escludente dal servizio militare, per morte | Annotazioni |
| | | | | alla milizia mobile | | | alla milizia territoriale | | | | |
| Giorno | Mese | Anno | | Giorno | Mese | Anno | Giorno | Mese | Anno | | |
| | 1. . .<br>2. . . | | 1 . . . . .<br>2. . . . . . | | | | | | | | |
| | 1. . .<br>2. . . | | 1. . . . . .<br>2. . . . . . | | | | | | | | |
| | 1. . .<br>2. . . | | 1. . . . . .<br>2. . . . . . | | | | | | | | |

Modello N. 86. (§ 406 *Appendice*).

*Circondario di* . . . . . . . . . .   *Mandamento di* . . . . . . . . .

*Comune di* . . . . . . . . . . . . .

**Elenco** *nominativo dei militari in congedo illimitato morti nel detto Comune dal* 1.° . . . . . . . . . 18 . . . *a tutto il* . . . . . . . . . . 18 . . .

| N. d'ordine | Cognome e Nome | Classe | Categoria | Data della morte | | | Annotazioni (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

A . . . . . . . li . . . . . . . . . . . 18 . . .

Il Sindaco

*NB. Il presente elenco deve essere trasmesso dai Sindaci al comandante del distretto militare nei primi giorni di gennaio e di luglio di ogni anno, quand'anche dovesse essere negativo.*

(1) Per i militari in congedo illimitato morti nel Comune, ma inscritti nei ruoli di altro Comune, il Sindaco annoterà tutte le possibili indicazioni che valgono al comandante per rintracciare il nome dell'individuo nei suoi ruoli o per sapere a quale altro comandante di distretto debba comunicare la variazione.

(Modello **C**).

## *Leva sulla classe dei nati nel 18 . . .*

*Mandamento di* . . . . . . . . . .

N. . . . . . . . . di estrazione.

*Comune di* . . . . . . . . . . . . . .

N. . . . . . . . . di capolista.

| Numero nella lista di leva | **Cognome e Nome** | 1. Nome del padre<br>2. Cognome e nome della madre | Luogo e data di nascita | **Annotazioni** |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 . . . . . . . . . . . . . . . .<br>2 . . . . . . . . . . . . . . . . | | |

Il Sindaco

| | **Decisioni del Consiglio di leva** |
|---|---|
| Statura M. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>Capelli . { colore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>Capelli . { forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>Occhi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>Colorito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>Dentatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>Segni particolari. . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>. . . . . a leggere . . . . . . e scrivere. . . . . . .<br>Professione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Ampiezza toracica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>M. 0, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br><br>Il Presidente |

(§ 43 *Appendice*). (Modello D).

*Provincia di. . . . . . . . . .*

*Mandamento di. . . . . . . .*

*Comune di. . . . . . . . . . .*

*Leva sui giovani nati nell'anno . . . . . . . .*

**Precetto di partenza**

Il sindaco del Comune di . . . . . . . . . . . . . . . intima a . . . . . . . . . . . . . . . appartenente alla leva sulla classe 18 . . . col N. . . . . . . . . d'estrazione, che per deficenza verificatasi nel contingente determinato dalla legge, fu dal consiglio di leva di . . . . . . . . . . . . trasferto dalla 2.ª categoria alla 1.ª, e quindi deve tenersi pronto per presentarsi alla chiamata sotto le armi insieme cogli altri inscritti di 1.ª categoria della sua classe nel giorno che verrà indicato nel manifesto che a suo tempo sarà pubblicato dal comando del distretto militare d'ordine del Ministero della guerra.

Avverte il medesimo che il foglio di congedo provvisorio di 2.ª categoria di cui è provvisto non ha quindi più alcun valore, e può cambiarlo presso questo ufficio comunale con quello di 1.ª, e che anche non facendo tale cambio nel caso di disobbedienza alla chiamata sotto le armi verrà dichiarato disertore, e come tale punito a seconda del codice penale militare.

Fatto a . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . 18 . . .

Il Sindaco

*(L. S.)*

**NB.** Il presente precetto sarà per quanto possibile intimato in persona del militare o rilasciato nella casa della sua abitazione, e quando ciò non possa aver luogo, verrà affisso alla porta dell'abitazione stessa od all'albo pretorio.

(§§ 70 e 196 *Appendice*). (Modello E).

*Circondario di. . . . . . . . .*

*Mandamento di . . . . . . . .*

*Comune di. . . . . . . . . . .*

## Certificato di buona condotta

*A favore di (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*

Il sottoscritto, sindaco del Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . attesta e certifica:

1.° Che *(a)* . . . . . . . . . . . figlio di . . . . . . e di . . . . . . . . . . . . . . . . nato il . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . mandamento di . . . . . . . . . circondario di . . . . . . . . . . . siccome risulta dall'esibito atto autentico di nascita, è (o fu) domiciliato in questo comune dal dì *(b)*. . . . . . . . . . . mille ottocento . . . . . . . . . . . . . .

2.° Che non è rissoso o dedito al vino, all'ozio e che ha sempre provvisto al sostentamento con *(c)* . . . . . . . . . . . . . . . . ed è tenuto in estimazione di probo ed onesto.

In fede di quanto sopra ed a seguito di istanza del predetto *(d)* . . . . . . . . . . . . . . . gli si rilascia la presente attestazione di buona condotta, onde possa valersene per essere ammesso nell'esercito *(e)* . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fatto a . . . . . . . . il . . . . . . . . . . 18. . .

Il Sindaco

*(L. S.)*

(*) Visto per conferma

Il Prefetto o Sottoprefetto

*(L. S.)*

*(a)* Cognome e nome dell'aspirante surrogato o dell'aspirante all'arruolamento volontario.

*(b)* La data ed il millesimo si esprimeranno in tutte lettere.

*(c)* Accennare ai mezzi con cui durante il tempo ivi menzionato provvide alla sua sussistenza.

*(d)* Qualora la richiesta sia fatta dal Prefetto o Sottoprefetto si dirà: ad istanza del Prefetto o Sottoprefetto.

*(e)* Come surrogato di fratello o volontario.

(*) Questo visto non è soggetto a nessuna tassa speciale.

(§ 162 *Appendice*). (MODELLO G).

*Comune di* . . . . . . . . . . . . . . . .

*Leva sui giovani nati nell'anno* . . . . . . . .

## Precetto di partenza

Il sindaco del Comune di . . . . . . . . , . . . . . . intima al . . . . . . .
. . . . . . . . . . appartenente alla leva sulla classe 18 . . . col N. . . . . . . .
d'estrazione arruolato in 1.ª categoria nella sezione completiva, che, giusta gli ordini del Ministro della guerra, deve presentarsi al comandante del distretto militare di . . . . . . . . . . . nel giorno . . . . . . . . . . . . . . . .
alle ore . . . . . . . . . . . . . . . per essere assegnato ad un corpo.

Avverte il medesimo che nel caso di disobbedienza verrà dichiarato disertore, e come tale punito a seconda del codice penale militare.

Dato a . . . . . . . . . . . . . li . . . . . . . . . . . . . 18 . . . .

IL SINDACO

*(L. S.)*

**NB.** Il presente precetto sarà per quanto possibile intimato in persona del militare o rilasciato nella casa della sua abitazione, e quando ciò non possa aver luogo verrà affisso alla porta dell'abitazione stessa, od all'albo pretorio.

(§ 163 *Appendice*). (MODELLO **H**).

*Comune di* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Leva sui giovani nati nell'anno* . . . . . . . .

In dipendenza degli ordini comunicati dal comandante del distretto militare per delegazione di S. E. il Ministro della guerra, il Sindaco sottoscritto

**Notifica:**

Gli uomini della 2.ª categoria sottodescritti di questo Comune appartenenti alla leva sui giovani nati nell'anno 18 . . . . essendo stati in applicazione dell'art. 68 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito trasferti alla 1.ª categoria per completare il contingente, devono tenersi pronti alla partenza nel giorno che sarà ulteriormente loro fatto conoscere mediante apposito manifesto.

Ove non obbediscano saranno dichiarati disertori e come tali puniti secondo prescrive il codice penale militare.

Sono invitati a ritirare presso questo ufficio comunale il foglio di congedo illimitato provvisorio di 1.ª categoria da sostituirsi a quello di 2.ª categoria di cui sono provvisti, e che è da ritenersi nullo e di verun effetto.

**Elenco** *degli uomini di 2.ª categoria trasferiti alla 1.ª*

| Numero d'ordine | Nome e Cognome | Numero di estrazione | ANNOTAZIONI |
|---|---|---|---|
| | | | |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . 18 . . . .

IL SINDACO

(L. S.)

(§ 266 *Appendice*). (Modello Q).

*Comune di* . . . . . . . . . . . *Mandamento di* . . . . . . . . . . .

*Circondario di* . . . . . . . . . . . . . .

**Atto di richiesta** *onde ottenere il passaggio alla 3.ª categoria per il disposto dell'art.* 96 *della legge sul reclutamento.*

L'anno . . . . . . . . . . , addì. . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . è comparso avanti di me Sindaco del Comune di *(a)* . . . . . . . . . il quale nella sua qualità di *(b)* . . . . . . . . . del militare *(c)*. . . . . . . . . . . . . chiede sia al militare stesso accordato il passaggio alla 3.ª categoria per il disposto dell'art. 96 della legge sul reclutamento siccome *(d)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ad istanza del richiedente ed alla presenza dei sottoscritti tre testimoni a me cogniti, idonei e qui domiciliati rilascio al detto richiedente il presente atto a norma e per gli effetti di cui al primo capoverso del citato art. 96.

Firma dei tre Testimoni . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

Firma del Richiedente

Firma del Sindaco

(L. S.)

*(a)* Cognome e nome del richiedente.
*(b)* Indicare se padre, madre, avolo od avola, fratello, sorella, tutore dei fratelli o delle sorelle.
*(c)* Cognome e nome del militare.
*(d)* Indicare per quale dei titoli previsti ed accennati nel § 262 dell'appendice al regolamento sul reclutamento si chiede il passaggio.
Se il padre, la madre, od alcuno dei fratelli della famiglia del militare risultasse in uno dei casi di cui all'art. 93 della legge, si soggiungerà: *e reputato tale per non doversi computare nella famiglia il* . . . . . . . . . (padre, madre, fratello) per il disposto al N. . . . . . dell'art. 93.

**Avvertenze.**

Questo modello, con le debite varianti, sarà adoperato anche nei casi di domande di proscioglimento dal servizio militare pel disposto dall'art. 98 della legge sul reclutamento.

(§ 266 *Appendice*). (MODELLO **R**).

*Comune di* . . . . . . . . . . . *Mandamento di* . . . . . . . . . . . .

*Circondario di* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**Atto di richiesta** *onde ottenere il passaggio alla 3ª. categoria per il disposto dell'art. 96 della legge sul reclutamento nel caso in cui in mancanza del tutore l'atto di richiesta debba essere fatto da tre prossimiori congiunti.*

*(a)* Cognome e nome dei richiedenti.
*(b)* Cognome e nome del militare.
*(c)* Indicare per quale dei titoli previsti nei N. 6, 7 e 8 del § 262 si chiede il passaggio.

L'anno . . . . . . . . . . . addì . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . . . sono comparsi avanti di me Sindaco del Comune di *(a)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tutti e tre prossimiori congiunti del militare *(b)* . . . . . . . . . . . . . . . i quali dopo di aver deposto sotto la loro responsabilità che lo stesso militare è nella condizione prevista dall'art. 96 della legge sul reclutamento, siccome *(c)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fanno istanza perchè venga accordato al medesimo il passaggio alla 3.ª categoria.

Ad istanza dei sovranominati richiedenti ed alla presenza dei sottoscritti testimoni a me cogniti, idonei e qui domiciliati rilascio ai richiedenti medesimi il presente atto a norma e per gli effetti di cui al primo capoverso del citato art. 96.

FIRMA DEI RICHIEDENTI { . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIRMA DEI TESTIMONI { . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIRMA DEL SINDACO

*(L. S)*

**Avvertenza.**

Questo modello, con le debite varianti, sarà adoperato anche nei casi di domande di proscioglimento del servizio militare per il disposto dell'art. 98 della legge sul reclutamento.

(§ 266 *Appendice*). (Modello S).

*Comune di . . . . . . . . . . .* *Mandamento di . . . . . . . .*

*Circondario di . . . . . . . . . .*

**Certificato** *onde stabilire il titolo al passaggio alla* 3.ª *categoria per il disposto nei N.* 1 *e* 2 *dell'art.* 93 *della legge.*

Il Sindaco sottoscritto dichiara, in dipendenza dell'unanime attestazione delli *(a)*. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
testimoni cogniti, idonei, tutti e tre domiciliati in questo Comune che *(b)* . . . . . . . . . . . . . . del militare *(c)* . . . . . . . . . . . . . . . trovasi nel caso definito nell'art. 93 N. *(d)* . . . . . . . . della legge sul reclutamento, e per conseguenza da non computare in famiglia per essere *(e)* . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
il che è talmente pubblico e notorio in questo Comune, che non potrebbe validamente essere impugnato.

Ad istanza di *(f)*. . . . . . . . . . . . . . si rilascia il presente certificato agli effetti dell'art. 96 della legge sul reclutamento.

Fatto a . . . . . . . . . il. . . . . . . . . . . . 18 . . .

Firma dei Testimoni { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma del Richiedente

Firma del Sindaco

*(L. S.)*

*(a)* Cognome e nome dei testimoni.
*(b)* Cognome e nome e se padre, fratello, ecc.
*(c)* Cognome e nome del militare.
*(d)* Indicare il numero dell'articolo cui si riferisce il caso.
*(e)* Accennare la infermità o il difetto fisico, specificando il tempo in cui il difetto o la infermità siansi verificati.
*(f)* Cognome e nome del richiedente, e qualora fosse il militare stesso, si dirà: *ad istanza del predetto militare.*

**Avvertenze.**

Questo modello con le debite varianti, sarà pure adoperato nei casi di domande di proscioglimento dal servizio militare per il disposto dell'art. 98 della legge sul reclutamento.

(§ 266 *Appendice*). (MODELLO **T**).

*Comune di*. . . . . . . . . . . . *Mandamento di* . . . . . . . . .

*Circondario di* . . . . . . . . . .

**Atto di notorietà** *per far risultare che (b)*. . . . . . . . . . . . . . . . . *trovasi nel caso previsto dall'art.* 93 *N.* 3 *del testo unico delle leggi sul reclutamento.*

*(a)* Cognome e nome del richiedente.
*(b)* Cognome e nome della madre, o nome del padre, o del fratello.
*(c)* Cognome e nome del militare.
*(d)* Cognome e nome dei tre testimoni.
*(e)* Cognome e nome del medico.
*(f)* Precisare la natura dell'infermità o del fisico difetto ed il tempo in cui il difetto o l'infermità siansi verificati.

L'anno . . . . . addì . . . . . . di . . . . . . . . . . avanti me Sindaco di questo Comune di . . . . . . è comparso il *(a)*. . . . . . . . . . all'oggetto di far risultare essere pubblico e notorio che *(b)* . . . . . . . . . . . . del militare *(c)* . . . . . . . . . . . . . . . trovasi nel caso definito dal N. 3 dell'art. 93 della legge sul reclutamento e da non doversi computare in famiglia *(d)*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . testimoni qui domiciliati presentati dal richiedente, il richiedente medesimo ed il medico . . . . . . . . *(e)* . . . . . . sotto la loro responsabilità tutti concordemente deposero che il *(b)*. . . . . . . . . . . . trovasi in modo permanente affetto da *(f)* . . . . . . . . . . di natura incurabile e che per causa della medesima è assolutamente inabile a proficuo lavoro.

Risultando quindi a me sottoscritto essere in paese notoria la sussistenza e la piena veracità delle sovra narrate circostanze, le quali non si potrebbero validamente impugnare, ratifico le fatte deposizioni e rilascio al richiedente il presente atto agli effetti dell'art. 96 della legge sul reclutamento

Fatto a . . . . . . . . . il. . . . . . . . . . . 18 . . .

FIRMA DEL MEDICO

FIRMA DEI TRE TESTIMONI { . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . }

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DEL SINDACO

**Avvertenze.**

Il presente modello, con le debite varianti, sarà adoperato anche nei casi di domande di proscioglimento dal servizio militare per il disposto dell'art. 98 della legge sul reclutamento.

(1) Modello X. (§ 1869 *Regol. d'amm.*)

*Provincia di* . . . . . . . . *Circondario di* . . . . . . . .

*Mandamento di* . . . . . . . . . . . . *Trimestre* 18 . . .

# ELENCO NOMINATIVO

*delle somme pagate agli infrascritti militari nel suddetto trimestre.*

**Nota del compilatore.**

(1) Il presente modello non è regolamentare, ma viene suggerito ai Comuni per maggiore loro comodità.

| Data del pagamento | INDICAZIONI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corpo cui appartiene | Compagnia Batteria o Squadrone | Numero di matricola | Grado | Cognome e Nome | Indicare il r pel qual venne eseg il pagame |
| | | | | | | |

To

Si deducono gli acconti ricevuti dal distr

Resta il credito del Comun

Fatto a . . . . . . il . . . . . . . 18 . . .

# MODELLI

PER

# LA REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI

Modello A.

*Distretto militare di* . . . . .    *Commissione di requisizione N.* . . .

*Comune di* . . . . . . . . . .    *Rivista del* 18 . . . (1)

# PROSPETTO

*dei cavalli e muli giudicati abili al servizio dell'esercito dai sottoscritti membri della commissione delegata per la rivista.*

**Norme per la scelta e classificazione dei Quadrupedi.**

Saranno giudicati atti al servizio i cavalli e muli:

1.° che abbiano compiuto i quattro anni di età;

2.° i cavalli che abbiano una statura non inferiore ad 1 m. 4 . . .;

3.° i muli » » » » 1 m. 4 . . .;

4.° avvicinandosi alla statura minima, occorrerà che cavalli e muli siano ben tarchiati e controbilancino con robustezza la bassa statura.

Saranno da classificarsi sempre fra gli inabili al servizio dell'esercito:

*a*) i quadrupedi affetti da malattie sospette da poter degenerare in moccio o farcino;

*b*) le cavalle pregne, quando la gravidanza è visibile ad occhio;

*c*) i quadrupedi ciechi da ambo gli occhi;

*d*) i quadrupedi zoppi cronici per doglia vecchia;

*e*) i quadrupedi colle gambe molto gonfie e rovinate.

Per distinguere i cavalli da sella ed i muli da basto da quelli da tiro, la commissione terrà presente il servizio che essi realmente prestano, e la attitudine del quadrupede dipendentemente dalla sua costruzione. Nella colonna 8 del prospetto da trasmettersi al Ministero si distingnerà il grado d'idoneità colle lettere **A**, **B** e **C** poste di fianco ad ogni quadrupede, denotando con l'**A** l'idoneità perfetta, col **B** la buona e con **C** la tollerabile.

I cavalli di lusso, di qualunque prezzo, purchè giudicati atti, saranno compresi nel prospetto e controdistinti colle stesse lettere **A**, **B** e **C** raddoppiate.

---

(1) Indicare se generale, parziale o limitata.

A . . . . . . li . . . . . . . . . 18 . . .

La Commissione

---

## Dichiarazione di consegna.

Il sottoscritto, delegato del comune per assistere alla rivista, dichiara di aver ricevuto copia del prospetto **A**, con supplemento, e che verrà custodita per essere presentata ad ogni richiesta del Ministero della guerra, sia per successive riviste, sia in caso di requisizione.

. . . . . . . . . li . . . . . . . 18 . . .

Il Rappresentante del Comune

MODELLO **B.**

*Comune di . . . . . . . . . . .*

**Sorteggio** *dei quadrupedi costituenti il contingente del suddetto comune.*

| Ordine d'estraz. | Numero estratto corrispondente a quello del prospetto **A** | **Cognome e Nome del proprietario** | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| 1.° | | | |
| .° | | | |
| 3.° | | | |
| 4.° | | | |
| 5.° | | | |
| 6.° | | | |
| 7.° | | | |
| 8.° | | | |
| 9.° | | | |
| 10.° | | | |
| 11.° | | | |
| 12.° | | | |
| 13.° | | | |
| 14.° | | | |
| 15.° | | | |
| 16.° | | | |
| 17.° | | | |
| 18.° | | | |

A . . . . . . . . . li . . . . . . 18 . . .

LA COMMISSIONE COMUNALE

IL SINDACO

Modello G.

*Distretto Militare di . . . . . . .*

*Commissione di requisizione dei quadrupedi N. . . .*

**Elenco-Ricevuta** (*estratto dell'elenco generale, mod.* **E**) *dei quadrupedi requisiti al comune di . . . . circondario di . . . . provincia di . . . .*

| N. di requisizione del quadrupede | Cognome e Nome del proprietario del quadrupede | Giorno in cui il quadrupede fu requisito | Specialità del quadrupede | Somma da pagarsi al proprietario | | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in cifre | in tutte lettere | |
| | | | | | | |
| | | | Totale | | | |

A . . . . . . . . li . . . . . . . . . 18 . . .

Il Commissario Civile (Bollo della Commissione di requisizione) Il Commissario Militare

Modello **H.**

*Distretto Militare di . . . . . . . .* *Commissione di requisizione dei quadrupedi N. . . .*

**Elenco-Ricevuta** (*estratto dall'elenco generale, mod.* **E**) *dei quadrupedi espropriati al comune di . . . . . . . . circondario di . . . . . . . . provincia di . . . . . . . .*

| N. di registrazione del quadrupede | Nome e Cognome del proprietario del quadrupede | Giorno in cui il quadrupede fu espropriato | Specialità del quadrupede | Somma da pagarsi al proprietario | | Somma da pagarsi a carico del Comune | | | | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in cifre | in tutte lettere | per maggior prezzo dei quadrup. requisiti | per multe per quadrupedi non presentati | Totale in cifre | Totale in tutte lettere | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |

A . . . . . . . . . li . . . . . . . . . 18 . . .

Il Commissario Civile

(Bollo della Commissione di requisizione)

Il Commissario Militare

# INDICE



## Regolamento sul Reclutamento - Appendice al Regolamento Istruzioni complementari e Istruzioni per le matricole.

## Regolamento di Amministrazione e Contabilità pei corpi del Regio esercito.

## Istruzione per la Requisizione dei quadrupedi per il servizio del Regio esercito.



## Istruzione per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito.

### Tomo III.